SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 dicembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 2010, n. **230**.

Regolamento concernente la modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Visto gli articoli 7, 34 e 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono che l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga, nel limite dei posti rispettivamente stabiliti, mediante concorso per titoli ed esami, riservato alle categorie di personale di cui al comma 1, lettera b, dei sopra citati articoli;

Visti gli articoli 8, 35 e 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono l'adozione di un apposito regolamento recante le modalità di svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109 recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato ed, in particolare, l'articolo 5 del predetto decreto ministeriale che disciplina lo svolgimento delle prove preselettive;

Considerato che la disposizione di cui all'articolo 5, non indicando al comma 1, il numero minimo di candidati necessari per l'attivazione della prova preselettiva, ha comportato, in alcune circostanze, la necessità di svolgere la medesima prova pur in presenza di un numero esiguo di partecipanti;

Ritenuto di dover individuare un criterio più restrittivo per l'attivazione delle prove preselettive, allo scopo di conseguire, in concreto, la semplificazione della procedura concorsuale onde favorirne la rapida conclusione;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3462/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2010, in relazione al quale è stato riformulato l'articolo 1, al fine di meglio specificare «la soglia minima oltre la quale deve comunque attuarsi la predetta prova preselettiva», a prescindere dal rapporto tra il numero dei posti ed il numero dei candidati;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, che ha espresso il nulla osta in data 17 novembre 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato».

Art. 1.

1. L'articolo 5, comma 1, primo periodo del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. La suddetta prova preselettiva non si effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2010

Il Ministro: MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20,foglio n. 364.
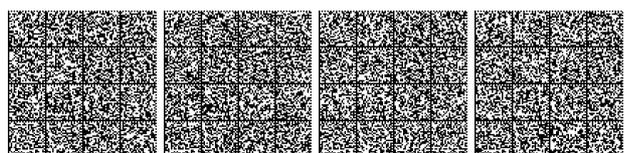
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- La legge 1° aprile 1981, n. 121 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10/04/1981, n. 100, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

- Si riporta il testo degli artt. 7, 34 e 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2000, n. 271, S.O.:

« Art. 7. Nomina a primo dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)* e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalita' di svolgimento e i programmi del corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6.»

«Art. 34. Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico. 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' comunque riservato al concorso.

2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.»

«Art. 49. Nomina a primo dirigente medico. 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' riservato al concorso.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal l° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)* e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.»

- Si riporta il testo degli artt. 8, 35 e 50 del citato d.lgs. n. 334 del 2000:

«Art. 8. Concorso per la nomina a primo dirigente. 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame e' diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacita' di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a ripetere la prova concorsuale.

5. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. La commissione del concorso per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:

a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza;

b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;

c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.

8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore. »

«Art. 35. Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico. 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b)*, e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 2. L'esame consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6.

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:

a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore, di cui uno del ruolo per il quale e' indetto il concorso;

b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore. »

« Art. 50. Concorso per la nomina a primo dirigente medico. 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49 e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 2. L'esame consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere.

3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6.

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:

a) il direttore centrale di sanita' e un dirigente superiore medico;

b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore. »

- Si riporta il testo dell'art. 5 del D.M. 16-5-2002, n. 109, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2002, n. 135, come modificato dal presente regolamento:

« Art. 5. Prove preselettive. 1. Nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero di posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. La suddetta prova preselettiva non si effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento. Il test preselettivo e' articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso, ad esclusione della lingua straniera, nonche' del possesso delle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della aliquota predetta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

2. La mancata ammissione alla prova scritta non e' computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.

3. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. »

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 5 del D.M. n. 109 del 2002, si veda nelle note alle premesse.

10G0255

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2010.

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;

Vista la delibera CIPE n. 5 del 13 maggio 2010 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2009 (tabella 2);

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, comma 59 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (tabella 1);

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 44,71 per cento per l'anno 2009.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2007.

3. Restano ferme, per il 2009, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 308.

ALLEGATO

TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2009

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE						PARTE CAPITALE		TOTALE
	CAP 3790 (ex 5951) TESORO Indennizzo di usura	CAP 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel	CAP 3742 (ex 5934) ARIET	CAP 2700 (ex 5941) Ex - FSN di parte corrente	Art.1, comma 59, legge 311/2004 (asili nido)	TOTALE (A)	CAP 9100 (ex 7400) Ex - FSN di parte capitale	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	4.276.816.182	10.771.741	4.316.454.765	6.197.483	6.197.483	4.322.652.248
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	6.239.957.550	21.224.568	6.318.545.502	13.427.879	13.427.879	6.331.973.382
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	3.942.560.684	10.915.264	3.973.398.789	6.713.940	6.713.940	3.980.112.729
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	1.986.707.564	4.528.791	1.998.694.509	2.582.284	2.582.284	2.001.276.794
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	4.160.459.427	10.580.700	4.198.596.718	6.197.483	6.197.483	4.204.794.201
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	3.914.680.154	9.831.893	3.945.530.810	5.164.569	5.164.569	3.950.695.379
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	1.082.529.015	2.462.566	1.086.643.727	1.032.914	1.032.914	1.087.676.640
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	1.717.737.532	4.013.127	1.726.049.130	2.065.828	2.065.828	1.728.114.957
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	3.383.122.076	12.900.636	3.421.847.106	7.746.853	7.746.853	3.429.593.960
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.615.119.938	3.676.756	1.623.753.131	2.065.828	2.065.828	1.625.818.958
MOLISE	116.719	502.513	-	527.803.979	1.196.497	529.619.708	516.457	516.457	530.136.165
CAMPANIA	708.062	5.370.119	-	7.303.941.388	14.974.371	7.324.993.940	11.878.509	11.878.509	7.336.872.449
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	5.435.491.148	10.465.368	5.451.409.784	6.197.483	6.197.483	5.457.607.267
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	878.761.390	1.845.657	882.364.550	1.549.371	1.549.371	883.913.921
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	2.868.533.166	6.168.469	2.882.441.775	4.131.655	4.131.655	2.886.573.430
TOTALE RSO	10.368.389	46.997.578	163.200.380	49.334.221.193	125.556.404	49.680.343.944	77.468.535	77.468.535	49.757.812.478

TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2009

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*)	IRAP totale	Oneri gestione	Ex fondo perequativo	IRAP sanità 2009	Add. IRPEF 0,9% 2009	Entrate proprie (stima)	FSN corrente
	(a)	(1)	(2)	(3)	(b)=(1-2-3)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	7.699.499.747	2.804.395.447	715.448	108.972.406	2.694.707.594	560.880.000	167.095.971	**4.276.816.182**
LOMBARDIA	16.620.075.140	8.733.575.000	0	13.944.336	8.719.630.664	1.315.798.000	344.688.926	**6.239.957.550**
VENETO	8.158.001.937	3.468.435.000	0	22.207.647	3.446.227.353	581.235.000	187.978.900	**3.942.560.684**
LIGURIA	3.014.412.116	874.480.660	268.661	110.005.320	764.206.680	200.768.000	62.729.872	**1.986.707.564**
EMILIA ROMAGNA	7.861.786.678	3.007.158.000	0	46.997.578	2.960.160.422	569.211.000	171.955.829	**4.160.459.427**
TOSCANA	6.582.053.198	2.157.346.000	0	71.271.052	2.086.074.948	442.929.000	138.369.096	**3.914.680.154**
UMBRIA	1.555.697.675	410.050.950	134.950	63.007.742	346.908.258	92.229.000	34.031.402	**1.082.529.015**
MARCHE	2.653.118.364	769.611.341	263.341	55.777.345	713.570.655	164.343.000	57.467.177	**1.717.737.532**
LAZIO	9.170.253.201	5.257.715.000	0	286.117.122	4.971.597.878	653.340.000	162.193.247	**3.383.122.076**
ABRUZZO	2.209.787.031	549.474.169	195.169	114.136.975	435.142.025	117.988.000	41.537.068	**1.615.119.938**
MOLISE	593.640.637	104.614.000	0	76.952.078	27.661.922	25.222.000	12.952.736	**527.803.979**
CAMPANIA	9.139.365.940	1.839.663.000	0	559.839.279	1.279.823.721	392.385.000	163.215.831	**7.303.941.388**
PUGLIA	6.654.217.570	1.194.279.000	0	383.727.476	810.551.524	294.824.000	113.350.898	**5.435.491.148**
BASILICATA	984.780.243	197.209.370	74.370	149.772.501	47.362.499	41.730.000	16.926.354	**878.761.390**
CALABRIA	3.165.157.399	567.502.207	215.208	446.218.761	121.068.239	128.137.000	47.418.994	**2.868.533.166**
TOTALE RSO	**86.061.846.876**	**31.935.509.144**	**1.867.147**	**2.508.947.616**	**29.424.694.382**	**5.581.019.000**	**1.721.912.301**	**49.334.221.193**

(*) Delibera CIPE n. 5/2010 del 13/05/2010

10A15691

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2010.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, come modificato dall'art. 10-*ter* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Considerato che il documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010;

Rilevato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 prevede - come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010 - rispettivamente, una quota per l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo ed una quota per l'ingresso di 2.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine;

Ritenuta l'urgenza di definire, per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2010;

Considerata l'esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;

Visto l'art. 21 del testo unico sull'immigrazione, in precedenza richiamato, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonché la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana;

Ravvisata inoltre la necessità di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione;

Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, entro il limite della quota complessiva utilizzabile per l'anno 2010, determinata sulla base della quota complessiva prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008 e delle corrispondenti quote per lavoro non stagionale già autorizzate, a titolo di anticipazione per il corrente anno 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 98.080 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si aggiunge alla quota di 6.000 unità già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) 4.500 cittadini albanesi;

b) 1.000 cittadini algerini;

c) 2.400 cittadini del Bangladesh;

d) 8.000 cittadini egiziani;

e) 4.000 cittadini filippini;

f) 2.000 cittadini ghanesi;

g) 4.500 cittadini marocchini;

h) 5.200 cittadini moldavi;

i) 1.500 cittadini nigeriani;

l) 1.000 cittadini pakistani;

m) 2.000 cittadini senegalesi;

n) 80 cittadini somali;

o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;

p) 4.000 cittadini tunisini;

q) 1.800 cittadini indiani;

r) 1.800 cittadini peruviani;

s) 1.800 cittadini ucraini;

t) 1.000 cittadini del Niger;

u) 1.000 cittadini del Gambia;

v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti da Paesi non elencati all'art. 2, entro una quota di 30.000 unità per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di:

a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;

b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;

c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1 è riservata una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23 e dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 6.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, per l'anno 2010 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 7.

1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'art. 2, dalle ore 8 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all'art. 2:

1) dalle ore 8 del trentatreesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;

2) dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.

2. Nel limite della quota di cui all'art. 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Roma, 30 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20, foglio n. 271

10A15386

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010.

Determinazione delle quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia, di cui ai commi 7 e 7-*bis*, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA

DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il suo art. 61, comma 23, che ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico Fondo;

Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, e, in particolare, il suo art. 2, commi 1 e 2, che hanno denominato Fondo Unico Giustizia il Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonché integrato e specificato il novero delle somme di denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano nel Fondo Unico Giustizia;

Visto il comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, che ha previsto, fra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le quote delle risorse intestate Fondo Unico di Giustizia da destinare mediante riassegnazione in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia, nonché all'entrata del Bilancio dello Stato;

Visto il comma 7-*bis* del predetto art. 2, in base al quale le quote minime delle risorse intestate Fondo Unico di Giustizia di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 7 dello stesso art. 2 possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia;

Visto l'art. 7 del decreto 30 luglio 2009, n. 127, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, recante il regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'art. 2, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo Unico Giustizia;

Considerato che l'interpretazione teleologica, sistematica e letterale delle disposizioni di cui ai citati commi 7 e 7-*bis* del predetto art. 2 è tale per cui le percentuali delle quote di risorse da destinare ai Ministeri dell'interno e della giustizia ben possono superare la percentuale minima di un terzo, per essi prevista dalle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 7 del citato art. 2, in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, dei predetti Ministeri;

Considerata la necessità di garantire l'attuazione da parte del Ministero dell'interno delle misure strategiche individuate nell'ambito di un complessivo e straordinario intervento di contrasto alla criminalità finalizzato ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza sull'intero territorio nazionale, con particolare riferimento anche all'interessamento criminale per lo svolgimento di eventi internazionali, alla esecuzione di imponenti opere di ricostruzione ed alla realizzazione di importanti opere pubbliche;

Considerata, in particolare, la improrogabile necessità di porre in essere un impegno straordinario con l'attivazione di nuovi moduli organizzativi per contrastare la criminalità organizzata in quelle aree del territorio in cui essa ha assunto livelli elevati di minaccia, anche in attuazione degli impegni derivanti dal Piano straordinario contro le mafie approvato con la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Considerata altresì la necessità di rafforzare l'attuazione di iniziative straordinarie assunte dal Ministero dell'interno in materia di soccorso pubblico atte a fronteggiare le ricorrenti situazioni di gravi ed eccezionali emergenze nazionali;

Considerata l'urgente necessità del Ministero della giustizia di adottare misure volte all'adeguamento delle proprie strutture in funzione delle straordinarie esigenze della giustizia;

Considerato altresì che, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione della delega di cui all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni in materia di mediazione, la quota di risorse del Fondo Unico Giustizia destinate al Ministero della giustizia deve assicurare anche la copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui al predetto decreto legislativo n. 28 del 2010, e che conseguentemente tale quota di risorse deve, a causa di norme sopravvenute nel tempo, risultare sufficientemente ampia;

Ritenuto che ricorrono oggettivamente i presupposti di cui ai commi 7 e 7-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in quanto l'adozione di tutte le predette misure comporta nuovi ed aggiuntivi oneri finanziari a carico dei Ministeri dell'interno e della giustizia;

Ritenuto, pertanto, che la percentuale prevista dai commi 7 e 7-*bis* del predetto art. 2 debba essere assolutamente preponderante in favore dei Ministeri dell'interno e della giustizia e che conseguentemente possa essere riservata a ciascuno di essi una quota di risorse pari al quarantanove per cento, destinandosi il residuo due per cento all'entrata del bilancio dello Stato;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Le quote delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2009, sono stabilite:

a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, anche in relazione all'attuazione del piano straordinario contro le mafie, approvato con la legge 13 agosto 2010, n. 136, fatta salva l'alimentazione del Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di Rotazione per la Solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura pari al 49 per cento al Ministero della Giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli Uffici Giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nonché per assicurare la copertura degli oneri connessi all'applicazione del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sulla mediazione civile;

c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, citato in premessa, relativamente alle somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto, ai sensi dell'art. 676, primo comma, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione, ma non ancora eseguita, la devoluzione allo Stato delle somme medesime.

3. La riassegnazione delle predette quote al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia è effettuata nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 7 del regolamento di attuazione emanato con decreto 30 luglio 2009, n. 127.

Roma, 30 novembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 309

10A15759

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Ravello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ravello (Salerno);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ravello (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Grillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ravello (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 ottobre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 ottobre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ravello (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Grillo.

Roma, 19 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A15149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Nibbiola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Nibbiola (Novara);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 19 ottobre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'ari. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nibbiola (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marco Baldino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nibbiola (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Rubini.

Il citato amministratore, in data 19 ottobre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 novembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nibbiola (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marco Baldino.

Roma, 25 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A15150
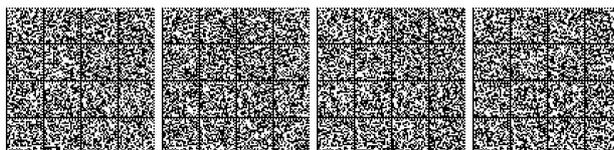
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2009, con il quale il predetto stato di emergenza è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2010;

Ravvisata la necessità di definire, in termini di somma urgenza, l'espletamento delle procedure amministrative di regolarizzazione delle posizioni lavorative corrispondenti alla dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari, presentate dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, conservando tutte le misure organizzative poste in essere per la loro gestione;

Considerato che la definizione delle procedure amministrative di emersione coincide con l'attuazione del decreto transitorio di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, anche stagionale, per l'anno 2011, nonché con l'organizzazione dei processi collegati allo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 giugno 2010, in vigore dal 9 dicembre 2010;

Atteso, altresì, che occorre procedere, con immediatezza e contestualmente ai descritti adempimenti, alla predisposizione delle misure organizzative richieste dalle complesse procedure previste dal regolamento recante la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, in vista della sua entrata in vigore nell'anno 2011;

Considerato, inoltre, che le attività necessarie al contrasto ed alla gestione del fenomeno immigratorio, messe in atto finora dalle Amministrazioni competenti, sia sul piano amministrativo che su quello operativo, si sono rivelate particolarmente incisive per cui si rende necessario, anche in relazione alla dimensione e alla nuova configurazione del fenomeno, porre in essere ulteriori interventi e strategie che assicurino un livello di operatività almeno non inferiore a quello attuale;

Ravvisata pertanto la necessità di continuare a fronteggiare la persistente situazione di criticità in rassegna con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie in esame i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza in rassegna su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota dell'ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno del 15 dicembre 2010 con la quale è stata rappresentata la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Su richiesta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'afflusso di extracomunitari e la nuova configurazione del fenomeno migratorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15623

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno. (Ordinanza n. 3914)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 9 settembre 2010;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno provocato l'esondazione del torrente Dragone, movimenti franosi, con conseguenti danni ai centri abitati ed ai beni mobili, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, altresì, che a causa dei summenzionati eventi ha perso la vita una persona;

Ritenuto quindi necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

D'intesa con la regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prof. Edoardo Cosenza, Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania, è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, provvede, anche avvalendosi dei comuni interessati in qualità di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, in particolare:

a) alla quantificazione definitiva delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza;

b) alla quantificazione definitiva dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili;

c) alla quantificazione definitiva del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;

d) alla predisposizione, sentiti i comuni interessati, ove competenti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di risorse finanziarie già disponibili, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento pubblico e privato, presso le Amministrazioni interessate, del piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, comprensivo della quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la pianificazione esistente, anche a scala di bacino, sarà volto in particolare al ripristino della viabilità, delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, alla pulizia, alla bonifica ed alla manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua interessati da eventi di piena, al ripristino della funzionalità delle opere marittime e di difesa della costa, alla bonifica ed alla stabilizzazione dei versanti interessati da eventi franosi, nonché alla realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi ancora presenti o determinatisi a seguito degli eventi avversi di cui in premessa.

e) a porre in essere ogni azione utile alla predisposizione da parte dei comuni esposti ad alto rischio idrogeologico ed idraulico, entro il termine di cessazione dello stato di emergenza, della dovuta pianificazione d'emergenza coerentemente con quanto stabilito dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, n. 3624/2007 e n. 3680/2008.

5. I contributi di cui alle lettere *b)*, *c)* sono concessi secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti, nel rispetto dei limiti massimi e delle tipologie previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente ordinanza.

6. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza potranno costituire anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. I medesimi contributi, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.

Art. 2.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, il Commissario delegati, nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, agli interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;

b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro;

c) un contributo, correlato alla durata della sospensione della attività che non può eccedere i novanta giorni, e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata.
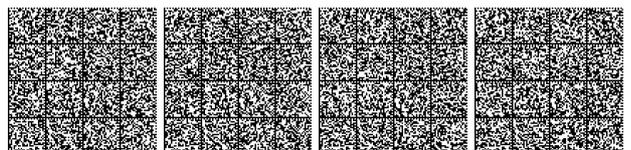
2. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi.

3. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

Art. 3.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato ad erogare contributi fino al 70% e nel limite massimo di euro 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di euro 20.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno ai beni mobili registrati e non registrati subito dai soggetti privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 1.000,00 €, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvede all' approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dagli stessi nominati, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli da 93 a 100

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241e successive modificazioni;

legge 7 agosto 1990, n.241, articoli 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17 e successive modificazioni;
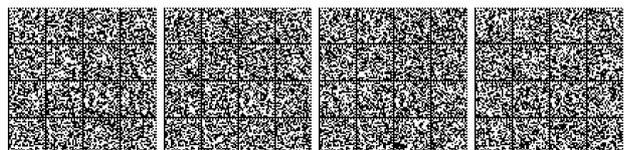
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 191;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, articoli 5, 6, 7, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del 24 aprile 1999;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383;

legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, articoli 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 75, 78, 79 ed i corrispondenti articoli 10, 11, 16, 19, 21, 22 del regolamento medesimo;

legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 e misure di salvaguardia;

legge regionale del 27 giugno 1987, n. 35

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede nel limite di 2.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato può utilizzare eventuali risorse derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile, che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato medesimo e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, rimodulando i relativi programmi d'intervento. Il provvedimento dovrà essere accompagnato da una relazione sullo stato d'attuazione dei programmi da rimodulare, che specifichi dettagliatamente la natura delle risorse destinate alle nuove esigenze, nonché le ragioni del mancato utilizzo delle risorse stesse. Il provvedimento dovrà, altresì, contenere il quadro generale delle nuove priorità derivanti dal succedersi degli eventi calamitosi degli ultimi due anni ed un'analisi del rischio in relazione al mancato completamento dei programmi originariamente previsti.

4. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento ed anche ad utilizzare ulteriori risorse finanziarie, pubbliche e private, attualmente disponibili o che si renderanno tali nei rispettivi bilanci in deroga alla normativa vigente.

5. Per gli interventi e le opere da realizzare in ambiti comunque funzionalmente correlati al superamento dell'emergenza, il comune di Atrani può provvedere anche con le risorse finanziarie inerenti agli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato «Contrato di quartiere II», nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in data 25 novembre 2010 dal medesimo comune con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il Commissario straordinario delegato, nominato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per l'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma sottoscritto in data 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania, deve rimodulare le risorse stanziate in favore del comune di Atrani per le iniziative ritenute necessarie a tutelare la pubblica e privata incolumità da porre in essere nel medesimo comune su richiesta del Commissario delegato di cui al comma 1.

Art. 7.

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

1. Il Settore di Protezione Civile della Regione Campania garantisce, anche ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilità dei dati e delle informazioni ottenuti dalle reti per il monitoraggio strumentale degli eventi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per tutti gli interventi programmati ed avviati e per tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nel territorio regionale, il Commissario delegato provvede al trasferimento, in capo alla Regione Campania – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, della titolarità di tutti gli accordi di ospitalità delle apparecchiature radioelettriche in ponte radio troposferico, funzionali al monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, di cui alle ordinanze n. 3158/2001, n. 3521/2006, n. 3591/2007, n. 3849/2010.

3. Al fine di garantire, relativamente alle emergenze in atto di cui alla presente ordinanza e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3484/2005 e n. 3521/2006, il necessario potenziamento delle attività di previsione, prevenzione e monitoraggio strumentale degli eventi in atto, il Commissario Delegato è autorizzato ad avvalersi, sia nelle situazioni di pre-emergenza ed emergenza che
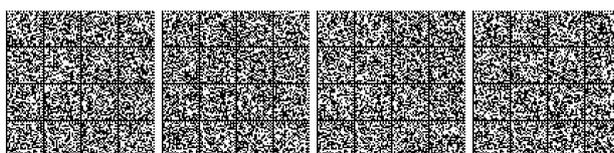
nelle fasi di presidio, attenzione, pre-allarme e allarme, previste nell'ambito del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005, n. 299, ad integrazione del personale del Centro Funzionale regionale di cui alla legge n. 267/98 e della Sala Operativa regionale unificata di protezione civile, di personale tecnico dell'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS), delle Autorità di Bacino o di personale appartenente alla Giunta Regionale della Campania con adeguata esperienza nelle attività afferenti al rischio idrogeologico, in posizione di distacco nel limite massimo di dieci unità, assicurando in tal modo, la continuità dell'azione tecnico-amministrativa, il coordinato ed unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia di rischio idrogeologico, nonché il pieno concorso nell'ambito del Sistema regionale di Protezione civile ai sensi delle DD.G.R. numeri 6932/2001 e 854/2003.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15632

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2010.

Riacquisizione in proprietà dello Stato di immobili trasferiti alla «Patrimonio dello Stato S.p.A».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale prevede, tra l'altro, che all'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente l'istituzione della società per azioni denominata "Patrimonio dello Stato S.p.a." per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato, nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici;

Visto in particolare il comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, il quale prevede che alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato e che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile, modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni e degli altri diritti a favore dello Stato nel bilancio della Patrimonio dello Stato S.p.a.;

Vista la delibera C.I.P.E. del 19 dicembre 2002 (n. 124/2002), recante "Direttive per la società Patrimonio dello Stato S.p.a.";

Visti gli indirizzi strategici per l'operatività della Patrimonio dello Stato S.p.a. stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 55296 del 9 giugno 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2003, recante "Trasferimento alla "Patrimonio dello Stato S.p.a.", in Roma, di alcuni beni immobili individuati dal D.M. 27 marzo 2000", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 223 del 25 settembre 2003, che trasferisce, ai sensi del comma 10 dell'articolo 7del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, i beni immobili ed i terreni, di cui all'elenco allegato al predetto decreto, ivi compresi i relativi accessori e pertinenze, nonché con gli oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, a far data dalla pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 27 luglio 2004 (pubblicato nella *G.U.* n. 227 del 27 settembre 2004), 27 dicembre 2004,8 giugno 2007 (pubblicato nella *G.U.* n. 146 del 26 giugno 2007), di identificazione catastale dei beni immobili indicati nell'elenco allegato al decretodel Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2003, di cui alla precedente premessa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2004,recante "Trasferimento alla "Patrimonio dello Stato S.p.a.", in Roma, di beni immobili di proprietà dello Stato", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 93 del 21 aprile 2004 che trasferisce, ai sensi del comma 10 dell'articolo 7del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, i beni immobili, di cui all'elenco allegato n. 1 al predetto decreto,e con le prescrizioni di cui all'allegato n. 2, ivi compresi i relativi accessori e pertinenze, nonché con gli oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, a far data dalla pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le note della Patrimonio dello Stato S.p.a., n. 1 del 4 gennaio 2010, n. 264 del 7 giugno 2010 e n. 327 del 2 luglio 2010, ove vengono evidenziate alcune problematiche ed impedimenti che non hanno consentito, ai sensi di legge, la valorizzazione ed alienazione di nove compendi immobiliari tra quelli ad essa trasferiti dallo Stato, rispettivamente con i DD.MM. 21 luglio 2003 e
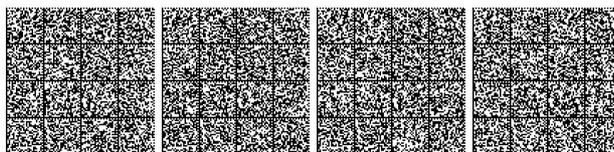
17 febbraio 2004 in premessa citati, per i quali viene richiesta la riacquisizione allo Stato e per esso all'Agenzia del Demanio e precisamente:"Istituto di rieducazione minorenni" in Avigliano (PZ) e "Carcere mandamentale" in Susa (TO), per vincoli di inalienabilità; "Ex Piazza d'armi del Castelletto" in Parma (PR), "Magazzini Settoriali Isolabella" in Bussoleno (TO), "Ex Agenzia Coltivazioni Tabacchi" in San Nazario (VI), "Ex centro radiotrasmittente" in Foggia (FG),"Ex Pertinenze alveo Rosario" in Ottaviano (NA), "Località Paradiso" in Marina di Carrara (MS), per le attuali o potenziali destinazioni di tali compendi a finalità pubblicistiche; "Ex caserma Gallardi" in Ventimiglia (IM), per l'opportunità di consolidare l'intera proprietà al fine di un migliore valorizzazione del compendio; Viste le note della Patrimonio dello Stato S.p.a., n. 325 del 25 giugno 2010 e n. 327 del 2 luglio 2010, ove, relativamente ai predetti nove compendi immobiliari, si attesta che "non risultano, per quanto a conoscenza della scrivente Società, pagamenti arretrati per tasse, imposte e tributi relativi a tali cespiti" e che "per quanto a conoscenza della Patrimonio dello Stato S.p.a., (…) non risultano ulteriori oneri né situazioni di contenzioso in essere derivanti da atti posti in essere dalla Società" fatti salvi i rapporti esplicitamente evidenziati nelle predette note, instaurati nel corso del periodo di gestione degli immobili da parte della Patrimonio dello Stato S.p.a.;

Viste le note della Patrimonio dello Stato S.p.a. n. 352 e n. 360, rispettivamente, del 14 e 16 luglio 2010, ove la Società specifica che alcune unità immobiliari facenti parte del compendio "Località Paradiso" in Marina di Carrara (MS), "per mero errore materiale" precedentemente comunicate con la nota n. 327 del 2 luglio 2010, "non vanno considerate fra gli immobili per i quali si prospetta un ritrasferimento a favore dello Stato";

Viste le note,e relativi allegati, n. 2010/26684/DNC e n. 2010/27246/DNC, rispettivamente del 15 e 20 luglio 2010, con le quali l'Agenzia del demanio verifica l'esatta identificazione catastale dei nove compendi immobiliari sopra richiamati,sulla base delle quali è stato predisposto l'allegato n. 1 al presente decreto;

Vista la nota n. 2010/32958/DNC, del 14settembre 2010, con la quali l'Agenzia del demanio evidenzia che"nell'ambito delle proprie competenze, ha provveduto a riscontrare il contesto giuridico degli immobili segnalati ed individuati dalla Patrimonio dello Stato S.p.A., accertando le motivazioni che ne hanno richiesto la riacquisizione allo Stato e condividendone l'opportunità, provvedendo altresì ad una verifica sulla loro corretta identificazione catastale";

Vista la nota della Patrimonio dello Stato S.p.a. n. 456 del 21 settembre2010, ove la Società rileva tra l'altro che "non si determinerebbe alcun rilevante effetto in termini economici per la Società la quale, viceversa, risulterebbe in tal modo liberata dagli oneri fiscali e di manutenzione connessi alla titolarità degli immobili" e che "L'entità dell'effetto derivante dalla retrocessione allo Stato degli immobili in esame non risulta comunque tale da riflettersi in termini significativi in ordine al livello di patrimonializzazione della Società";

Considerato che le segnalate problematiche non consentono alla Patrimonio dello Stato S.p.a. di perseguire obiettivi di valorizzazione, gestione ed alienazione come individuati dall'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, dalla delibera C.I.P.E. del 19 dicembre 2002 e dagli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 55296 del 9 giugno 2003;

Considerata l'opportunità che i beni suindicati siano riacquisiti in proprietà allo Stato, al fine di disporre dei medesimi nel quadro giuridico che li caratterizza e con la destinazione degli stessi coerentemente con gli obiettivi e le finalità pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

A far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i beni elencati nell'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, già trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. con i decreti 21 luglio 2003 e 17 febbraio 2004, citati nelle premesse, sonoriacquisiti in proprietà allo Stato.

Art. 2.

La riacquisizione in proprietà allo Stato avviene fatto salvo quanto previsto dall'art. 111 del codice di procedura civile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, unitamente ai relativi accessori e pertinenze,nonché con gli oneri e le servitù attive e passive di qualsiasi specie, ancorché gli stessi non siano espressamente individuati nel predetto allegato n. 1.

Art. 3.

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vi è altresì successione in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti i beni.

Art. 4.

Il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore dello Stato.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'Agenzia del demanio è immessa nel possesso giuridico dei beni elencati nell'allegato n. 1 e, dalla stessa data, la Patrimonio dello Stato S.p.a. effettua le necessarie rettifiche patrimoniali delle rispettive poste contabili.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 232

Allegato n. 1

	Località	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Sub	D.M. di trasferimento	D.M. di identificazione catastale
1	Avigliano (PZ)	Istituto di rieducazione minorenni	Salita Monte Calvario					17/02/2004	17/02/2004
				F	81	50	1		
				F	81	50	2		
				F	81	50	3		
				T	81	49			
				T	81	50			
				T	81	83			
				T	81	109			
				T	81	110			
				T	81	113			
				T	81	115			
				T	81	241			
				T	81	242			
				T	81	243			
2	Susa (TO)	Carcere mandamentale	Via al Castello, 8					17/02/2004	17/02/2004
				F	4	256	1		
				F	4	256	2		
3	Ventimiglia (IM)	Ex caserma Gallardi	Via Gallardi					21/07/2003	08/06/2007
				F	56	878	59		
				F	56	878	127		
				F	56	880	3		
				F	56	881			
				F	56	883			
				F	56	885	6		
				F	56	886	5		
				F	56	888			
				T	56	882			
				T	56	884			

Allegato n. 1 (segue)

	Località	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Sub	D.M. di trasferimento	D.M. di identificazione catastale
4	San Nazario (VI)	Ex Agenzia Coltivazioni Tabacchi	Via Trento, 31					21/07/2003	27/07/2004 27/12/2004
				F	18	358	1		
				F	18	358	2		
				F	18	358	3		
				F	18	358	4		
				F	18	358	5		
				T	18	358			
5	Bussoleno (TO)	Magazzini Settoriali Isolabella	Via Susa					21/07/2003	27/12/2004
				T	4	301			
				F	4	298			
				F	4	301	1		
				F	4	301	2		
				F	4	301	3		
				F	4	303			
				F	4	304			
				F	4	305			
				F	4	309			
6	Parma (PR)	Ex Piazza d'armi del Castelletto	Via Torelli, Via Zarotto					21/07/2003	08/06/2007
				T	20	71			
				T	20	73			
				T	20	588			
				T	20	697			
				T	20	698			
				T	20	703			
				T	20	704			
				T	20	705			
				T	20	834			
7	Foggia (FG)	Ex centro radiotrasmittente	Via Guido d'Orso					21/07/2003	27/07/2004
				T	93	215			
				T	93	352			
				T	93	422			
				T	93	538			
				T	93	609			

Allegato n. 1 (segue)

	Località	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Sub	D.M. di trasferimento	D.M. di identificazione catastale
8	Marina di Carrara (MS)	Località Paradiso	Viale C. Colombo					21/07/2003	08/06/2007
				T	100	51			
				T	100	55			
				T	100	133			
				T	101	1120			
				T	101	1273			
				T	106	153			
				T	106	158			
				T	106	167			
				F	106	50	1		
				F	106	50	2		
				F	106	154			
				F	106	161			
9	Ottaviano (NA)	Ex Pertinenze alveo Rosario	Tra Monte Concavo e Castelvetere					21/07/2003	08/06/2007
				T	7				
		Ex Pertinenze dell'alveo Rosario (Tratto a monte)		T	15	139			
				T	15	151			
		Ex Pertinenze dell'alveo Rosario (Tratto a valle)		T	1	197			
				T	1	228			
				T	1	249			
				T	1	397			
				T	1	400			
				T	1	401			
				T	1	402			
				T	1	403			
				T	1	404			
				T	1	406			
				T	1	409			
				T	1	410			
				T	1	411			
				T	1	415			

Allegato n. 1 (segue)

Località	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Sub	D.M. di trasferimento	D.M. di identificazione catastale
Ottaviano (NA)	Ex Pertinenze dell'alveo Rosario (loc. Carcova Castelvetere)		T	10	272			
			T	10	273			
			T	10	278			
			T	10	301			
			T	10	314			
			T	10	329			
			T	10	405			
			T	10	427			
			T	10	481			
			T	10	502			
			T	10	769			
			T	10	773			
			T	10	774			
			T	10	775			
			T	10	776			
			T	10	791			
			T	10	792			
			T	10	793			
			T	10	794			

10A15656
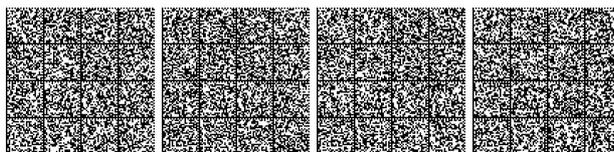
DECRETO 17 dicembre 2010.

Disciplina delle modalità di corresponsione alla regione Friuli-Venezia Giulia, delle ritenute sui redditi da pensione riferite a soggetti passivi residenti nella regione, ancorché riscosse fuori, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137. Modifiche al decreto 17 ottobre 2008.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il comma 946 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, ed il successivo comma 948 che ne ha previsto la relativa decorrenza dal 1° gennaio 2008;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 137 del 2007, il quale prevede, tra l'altro, che le quote di proventi erariali spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente alla regione a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Visto l'articolo 1, comma 4, del citato decreto legislativo n. 137 del 2007, il quale prevede, tra l'altro, che, tra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale n. 1 del 1963, le ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, previsto dall'articolo 2 del menzionato decreto legislativo n. 137 del 2007, adottato previa intesa con la regione, che individua i criteri contabili di imputazione, sul conto infruttifero ordinario aperto presso la tesoreria statale, della quota del gettito erariale spettante, nonché le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997 e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella regione;

Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha previsto che in sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato articolo 2, comma 5, primo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Visto l'articolo 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 2009, prevede l'istituzione di un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 137 del 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché, in attesa della predetta determinazione, la corresponsione alla regione, nell'anno 2010, di un acconto di 200 milioni di euro;

Visto il resoconto dei lavori del tavolo paritetico in data 9 febbraio 2010;

Visto il Protocollo d'intesa tra lo Stato e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sottoscritto in data 29 ottobre 2010, il quale prevede, a decorrere dall'annualità 2010, il trasferimento della compartecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), secondo le modalità di trasferimento individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137;

Considerato che la somma di 200 milioni di euro di cui all'articolo 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ricompresa nelle quote di compartecipazione spettanti alla regione per l'anno 2010;

Considerata, altresì, la necessità di adeguare le modalità dei versamenti sul conto intestato alla regione e aperto presso la tesoreria statale alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2009;

Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008;

Vista la nota n. 10133 del 13 dicembre 2010, con la quale la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha espresso la prescritta intesa;

Sentita l'Agenzia delle entrate, che ha reso il parere di competenza con nota prot. n. 2010/174728 del 14 dicembre 2010;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Disciplina delle ritenute sui redditi da pensione

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, concernente l'"Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia", è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-*bis*.

Disposizioni in ordine alle ritenute sui redditi da pensione

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2010, la compartecipazione al gettito delle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferite a soggetti passivi residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, ancorché riscosse fuori dal territorio regionale, spettante alla regione a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, si realizza attraverso il versamento di acconti e saldi con le modalità definite dai commi che seguono.

2. Le somme spettanti sono corrisposte dalla struttura di gestione attribuendo direttamente alla Regione una percentuale dei versamenti eseguiti tramite il modello "F24 enti pubblici" (F24 *EP)* riscossi fuori dal territorio regionale, contrassegnati dal codice tributo 100E. Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra le somme spettanti alla regione a titolo di acconto e saldo, determinate ai sensi dei commi successivi e l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nell'anno solare precedente tramite il modello F24 EP riscossi fuori dal territorio regionale, contrassegnati dal codice tributo 100E.

3. Ai fini del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, comunica alla struttura di gestione ed alla regione, entro il 20 febbraio di ciascun anno, l'ammontare complessivo delle somme di spettanza della regione medesima, determinato sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo anno d'imposta disponibile. Tale importo costituisce la somma da corrispondere alla regione a titolo di acconto per l'anno in corso.

4. Per ciascun anno d'imposta, sulla base della comunicazione di cui al comma precedente, la Struttura di Gestione calcola il saldo a debito ovvero a credito della regione, rispetto alle somme corrisposte a titolo di acconto e ne comunica l'ammontare alla regione ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il saldo a credito della regione viene corrisposto a quest'ultima sommando il relativo importo alle somme spettanti a titolo di acconto per l'anno in corso. L'eventuale saldo a debito della regione viene recuperato dalla struttura di gestione trattenendo il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta delle quote di gettito erariale spettanti alla regione medesima.

5. Sulla base dei dati di cui ai commi 3 e 4, la struttura di gestione determina ed aggiorna la percentuale di cui al comma 2 a partire dalle ripartizioni di gettito del 1° marzo di ciascun esercizio.

6. La nuova percentuale di cui al comma 2 e le somme corrisposte alla regione nell'anno solare precedente, sono comunicate dalla struttura di gestione alla regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Tali somme sono considerate prioritariamente corrisposte a titolo dell'eventuale saldo a credito della regione, di cui al comma 4 e per la parte residua sono computate a titolo di acconto.

7. Per l'anno 2010, la struttura di gestione corrisponde alla regione gli acconti previsti dal presente articolo, pari a 482.221.671 euro, richiedendo all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche delle quietanze già emesse a favore del bilancio dello Stato per i versamenti eseguiti tramite il codice tributo 100E. Tale somma è comprensiva dell'acconto di 200 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

8. Per l'anno 2011, in attesa della determinazione della percentuale di cui al comma 5, la quota dei versamenti eseguiti con il codice tributo 100E da corrispondere alla regione a titolo di acconto è determinata provvisoriamente nella misura dell'1%."

Art. 2.

Disciplina dei versamenti in tesoreria

1. L'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008 concernente l'"Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia", è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

Versamenti in tesoreria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 per i proventi erariali diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale già riscossi presso la Tesoreria dello Stato, ove per gli stessi sia prevista la ripartizione, nelle more della loro inclusione nel modello F24 o F24 EP, devono essere effettuati due distinti versamenti, presso la Tesoreria dello Stato, per la quota di spettanza dell'Erario, e presso il tesoriere o cassiere della regione Friuli-Venezia Giulia, per la quota di spettanza della regione. Il tesoriere o cassiere provvede al riversamento sul conto aperto presso la tesoreria statale e intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia,secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2009.
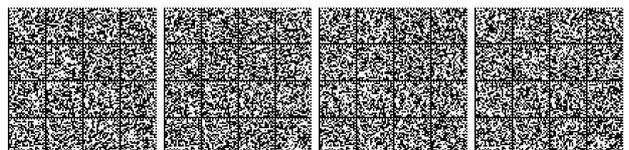
2. Per l'individuazione dei capitoli del bilancio dello Stato interessati dai versamenti di cui al comma precedente si fa rinvio all'elenco di cui alla tabella D allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e determina altresì le percentuali di ripartizione."

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A15741

DECRETO 23 dicembre 2010.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto l'articolo 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che demanda al Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2009 recante " Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti."

Visto il decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice civile è fissata al 1,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

Visto l'articolo 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere *a)* e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 66,66 volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 66,66 volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all' 1,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011.

Roma, 23 dicembre 2010

Il direttore generale delle finanze
LA PECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

"ALLEGATO"

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dell'1,5 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	63,50
da 21 a 30	60,00
da 31 a 40	56,50
da 41 a 45	53,00
da 46 a 50	49,50
da 51 a 53	46,00
da 54 a 56	42,50
da 57 a 60	39,00
da 61 a 63	35,50
da 64 a 66	32,00
da 67 a 69	28,50
da 70 a 72	25,00
da 73 a 75	21,50
da 76 a 78	18,00
da 79 a 82	14,50
da 83 a 86	11,00
da 87 a 92	7,00
da 93 a 99	4,00

10A15740

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 novembre 2010.

Riconoscimento delle lauree e delle lauree magistrali rilasciate dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la Legge 22 novembre 1988, n.516, «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno» che all'art. 14 stabilisce che i Diplomi in Teologia e Cultura Biblica rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore sono riconosciuti dalla Repubblica italiana;

Vista la Legge 8 giugno 2009, n.67, relativa all'approvazione dell'Intesa firmata il 4 aprile 2007 modificativa di quella firmata il 29 dicembre 1986, approvata con la legge 22 novembre 1988, n. 516;

Visto l'art. 2 della legge 8 giugno 2009, n.67, relativo alla modifica del comma 1 dell'art. 14 della Legge 22 novembre 1988, n.516, che stabilisce che le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, sono riconosciuti dalla Repubblica italiana, ai sensi della normativa vigente;

Vista la Legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la nota del 5 ottobre 2009 con la quale il Direttore dell'Istituto Avventista di Cultura Biblica ha comunicato i percorsi dell'offerta formativa dell'Istituto stesso: corso di Laurea in Teologia, corso di Laurea Magistrale in Teologia indirizzo «Pastorale della famiglia», corso di Laurea Magistrale in Teologia indirizzo «Religione, diritti e società»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 22 novembre 1988, n. 516, e della legge 8 giugno 2009, n. 67, sono riconosciute come lauree e lauree magistrali dell'Ordinamento universitario italiano, le Lauree e le Lauree Magistrali rilasciate dall'Istituto Avventista di cultura biblica, Ente ecclesiastico avventista con persona giuridica, riconosciuto ai sensi dell'art. 19 della legge 22 novembre 1988, n. 516.

Si intendono per lauree i titoli accademici «Laurea in teologia» e per lauree magistrali i titoli accademici «Laurea magistrale in Teologia indirizzo: Pastorale della famiglia» e «Laurea magistrale in Teologia indirizzo: Religione, diritti e società» previsti nel Regolamento accademico della Facoltà Avventista di Teologia dell'Istituto Avventista di Cultura Biblica.

Art. 2.

I titoli accademici di cui all'art. 1, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale. Il riconoscimento è disposto, previo accertamento del conseguimento da parte dell'interessato di un numero di crediti formativi pari ad almeno 180 per i titoli da riconoscere come laurea, ed un numero di crediti formativi pari ad almeno 120 per i titoli da riconoscere come laurea magistrale. A tal fine l'interessato deve produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti ed i relativi crediti formativi, entrambi in copia autentica rilasciata dall'Istituto.

Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro: GELMINI

10A15187

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 novembre 2010.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile presso il Tribunale di Brescia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Brescia, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Brescia, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Brescia.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2010

Il Ministro: ALFANO

10A15147

DECRETO 12 novembre 2010.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile presso la Corte d'appello di Brescia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella Corte d'Appello di Brescia, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la Corte d'Appello di Brescia, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso la Corte d'Appello di Brescia.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2010

Il Ministro: ALFANO

10A15148

DECRETO 22 dicembre 2010.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17 dicembre 2008;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale,verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94, e della legge 29 luglio 2010, n. 120, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, è del 2,4%;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte o modificate dalle leggi 15 luglio 2009, n. 94, e 15 luglio 2010, n. 120, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro della giustizia: ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

p. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:* GIACHINO

Tabella I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue

Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 94.

Ove era prevista la sanzione da € 37 a € 150 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 154.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 159.

Ove era prevista la sanzione da € 47 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 48 a € 94.

Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 72 a € 292.

Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 299 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 306.

Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 305 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 79 a € 312.

Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 318.

Ove era prevista la sanzione da € 92 a € 187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 94 a € 191.

Ove era prevista la sanzione da € 117 a € 233 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 120 a € 239.

Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €146 a € 584.

Ove era prevista la sanzione da € 144 a € 576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €147 a € 590.

Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €152 a € 608.

Ove era prevista la sanzione da € 150 a € 599 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €154 a € 613.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €159 a € 639.

Ove era prevista la sanzione da € 200 a €400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 205 a € 410.

Ove era prevista la sanzione da € 263 a € 1.050 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 269 a € 1.075.

Ove era prevista la sanzione da € 272 a € 1.088 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 279 a € 1.114.

Ove era prevista la sanzione da € 295 a € 1.179 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 302 a € 1.207.

Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.227 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 314 a € 1.256.

Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.633 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 335 a € 1.672.

Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.426 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 365 a € 1.460.

Ove era prevista la sanzione da € 373 a € 1.498 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 382 a € 1.534.

Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 398 a € 1.596.

Ove era prevista la sanzione da € 542 a € 2.168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 555 a € 2.220.

Ove era prevista la sanzione da € 613 a € 2.455 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 628 a € 2.514.

Ove era prevista la sanzione da € 653 a € 3.267 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 669 a € 3.345.

Ove era prevista la sanzione da € 709 a € 2.850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 726 a € 2.918.

Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 730 a € 2.921.

Ove era prevista la sanzione da € 714 a € 2.859 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 731 a € 2.928.

Ove era prevista la sanzione da € 715 a € 2.886 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 732 a € 2.955.

Ove era prevista la sanzione da € 743 a € 2.976 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 761 a € 3.047.

Ove era prevista la sanzione da € 749 a € 2.996 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 767 a € 3.068.

Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 798 a € 3.194.

Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.395.

Ove era prevista la sanzione da € 870 a € 3.481 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 891 a € 3.565.

Ove era prevista la sanzione da € 1.088 a € 10.878 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.114 a € 11.139.

Ove era prevista la sanzione da € 1.227 a € 4.912 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.256 a € 5.030.

Ove era prevista la sanzione da € 1.632 a € 6.527 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.671 a € 6.684.

Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.725 a € 6.903.

Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.886 a € 7.546.

Ove era prevista la sanzione da € 2.455 a € 9.825 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.514 a €10.061.

Ove era prevista la sanzione da € 4.351 a € 17.405 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.455 a € 17.823.

Ove era prevista la sanzione da € 10.000 a € 15.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.240 a € 15.360.

Tabella II

Disposizioni previste dal codice della strada che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:

Articolo 7, comma 13-*bis*;

Articolo 15, comma 3-*bis*;

Articolo 38, comma 13;

Articolo 77, comma 3-*bis*;

Articolo 80, comma 14, quinto periodo;

Articolo 94, comma 4-*bis*;

Articolo 94-*bis*;

Articolo 96, comma 2-*bis*;

Articolo 97, commi 5, 6 e 10;

Articolo 115, commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*septies*;

Articolo 120;

Articolo 128, comma 2;

Articolo 136, comma 6-*bis*;

Articolo 142, commi 9 e 9-*bis*;

Articolo 158, commi 5 e 6, limitatamente alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote;

Articolo 174;

Articolo 178;

Articolo 182, comma 10, primo periodo, limitatamente alle violazioni del comma 9-*bis* dello stesso articolo;

Articolo 186, comma 2, lettera *a)*;

Articolo 186-*bis*;

Articolo 189, comma 9-*bis*.

10A15760

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 novembre 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Chieti e di commissioni speciali.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S. e art. 46, commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato provinciale INPS;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del MLPS con successiva istituzione della Direzione provinciale del lavoro di Chieti, con un solo dirigente preposto per lo svolgimento delle funzioni già attribuite all'UPLMO e all'IPL;

Visto il decreto del direttore della DPL di Chieti n. 7 del 29 agosto 2006 con il quale è stato costituito — per il quadriennio 2006-2010 — il Comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni operanti nell'ambito del citato comitato;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1999, n. 75, con particolare riferimento all'art. 3 che disciplina la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di durata in carica dei membri del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo per il quadriennio 2010-2014 secondo le modifiche nella composizione introdotte dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989 e dall'art.7 della legge n. 122/2010, nonché provvedere altresì alla nomina dei tre rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in qualità di componenti delle tre speciali commissioni previste dal terzo comma dell'art. 46 della medesima legge n. 88/1989;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987, nonché la circolare n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO. SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/1989 del 14 aprile 1989, contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ed competitività economica» ed in particolare l'art. 7, comma 10, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS di cui sopra, con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi;

Considerato che il terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88/1989, così come modificato dalla legge n. 122/2010 attribuisce due posti dei lavoratori autonomi nel Comitato provinciale INPS tra i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti ed assegna, tre posti a ciascuna delle suddette categorie per le speciali commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi, compreso il Presidente individuato tra i componenti del comitato stesso;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i componenti del comitato di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 34, nonché i tre rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi delle tre speciali commissioni dei ricorsi, di cui l'art. 46 legge n. 88/1999 e circolare ministeriale n. 33/1989, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 34 — primo comma — del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, e dell'art. 7, comma 10, della legge n. 122/2010 il Comitato provinciale I.N.P.S. risulta così composto:

1) sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) due rappresentanti dei datori di lavoro;

3) due rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il dirigente della Direzione provinciale del lavoro, che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;

5) il dirigente della locale Ragioneria provinciale dello Stato che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;

6) il dirigente della sede Provinciale dell'INPS;

Tenuto conto che, stante la diminuzione del numero dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi stabilita dalle precitate leggi 9 marzo 1989, n. 88, e 30 luglio 2010, n. 122, la determinazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali assegnare propri rappresentanti da nominare nel comitato debba essere effettuata considerando quali delle stesse rivestano un maggior grado di rappresentatività correlato alla diversa importanza nella provincia delle diverse attività economiche;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi sulla base di appositi elementi oggettivi di valutazione;

Ritenuto opportuno, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, individuare tali elementi oggettivi di valutazione secondo i criteri di seguito specificati:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi;

b) partecipazione effettiva alla stipula di contratti collettivi, integrativi e aziendali;

c) partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) importanza, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative esistenti nel territorio provinciale;

e) partecipazione alle procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali;

f) partecipazione all'attività di assistenza sociale;

g) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni;

h) consistenza delle diverse attività produttive nel territorio provinciale;

Rilevato che al fine di acquisire i dati e gli elementi di conoscenza e valutazione circa le rispettive rappresentatività in riferimento alle predette lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali che risultano operanti nella provincia:
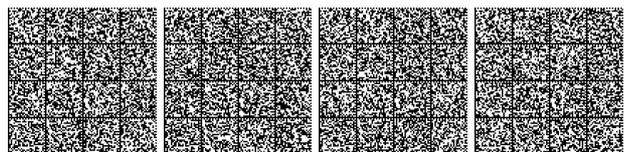
CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL UNSA, CIDA, SINDACATO LIBERO, CISAS, COBAS, CESAC, UCICT, UNIONE COMMERCIANTI, CONFESERCENTI, ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI, UNI PMI APINDUSTRIE, ANCE, ASSO VASTO, FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI, COPAGRI, CONFAGRICOLTURA, UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, CONFEDEREZIAONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO, CNA, UPA-CLAAI, CASARTIGIANI, LEGA COOPERATIVE ABRUZZO, CONFCOOPERATIVE, FED. REGIONALE U.N.C.I. ABRUZZO, AGCI, CICAS, UNSIC, CNAI;

Rilevato inoltre che:

a) si ritiene di non poter attribuire spazio rappresentativo fra i datori di lavoro ed i lavoratori, ad organizzazioni sindacali che denotano localmente la tenuità della forza associativa, delle attività sindacali svolte e delle strutture organizzative ovvero, limitatamente ai primi associano imprenditori i quali, pur potendosi considerare anche come datori di lavoro, si configurano essenzialmente e tradizionalmente come lavoratori autonomi ed in tale veste trovano collocazione per le rispettive categorie nei ricostituendi organi collegiali INPS;

b) si esclude di assegnare posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti ad organizzazioni sindacali c.d. «autonome» in considerazione della loro minore rappresentatività;

Visti i dati forniti dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato nonché dall'Istituto nazionale della previdenza sociale atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Tenuto conto dei dati acquisiti dall'attività istituzionale propria della Direzione provinciale del lavoro di Chieti nelle materie di competenza;

Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie anche il principio costituzionale del pluralismo partecipativo al fine di garantire il più ampio ventaglio di opinioni e tesi anche se con sacrificio della normale corrispondenza proporzionale tra rappresentanti e rappresentati;

Considerate le risultanti degli atti istruttori acquisiti dalla DPL di Chieti e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Considerato che le competenze del comitato in questione concernono esclusivamente le gestioni previdenziali e assicurative a favore dei lavoratori appartenenti al settore privatistico;

Considerato che, il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 369/1970 prevede che la ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 34 deve avvenire tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in particolare alle funzioni del comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi nei settori industria, agricoltura, commercio ed artigianato;

Rilevato che, i dati e le informazioni disponibili individuano come settori economici più importanti della provincia di Chieti quelli dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura e che nei settori dell'artigianato e del commercio, malgrado le significative presenze nell'ambito dei datori di lavoro, risultano in essi rilevanti e qualificanti le caratteristiche del lavoro autonomo;

Tenuto conto che il comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 dispone che i ricorsi concernenti lavoratori autonomi sono decisi da speciali commissioni del Comitato provinciale presieduto rispettivamente dal rappresentante del coltivatori diretti, mezzadri e colini, da rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso;

Evidenziato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati criteri, risultano come maggiormente rappresentative sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

A) ai fini della nomina dei componenti del Comitato INPS:

1) per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL, e CIDA (per quest'ultima associazione vi è espressa riserva di legge);

2) per i datori di lavoro: Unione Industriali e Confagricoltura;

3) per i lavoratori autonomi: CNA e Confcommercio;

B) ai fini della nomina dei rappresentanti dei lavoratori autonomi nelle speciali Commissioni previste dal comma 3, dell'art. 46 della legge n. 88/1989: Associazione Sindacale Provinciale Artigiani (Confartigianato), CNA, UPA-CLAAI per gli artigiani; Federazione Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori, e Copagri per i Coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Unione Commercianti e Confesercenti per i commercianti;

Ritenuto pertanto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1, 2 e 3 del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge n. 887/1898 debba essere così ripartita:

a) per i lavoratori dipendenti n. 2 rappresentanti della CGIL, n. 2 rappresentanti della CISL, n. 1 rappresentante della UIL, n. 1 rappresentante della UGL e n. 1 rappresentante dei dirigenti d'azienda;

b) per i datori di lavoro n. 1 rappresentante della Confindustria e n. 1 rappresentante della Confagricoltura;

c) per i lavoratori autonomi n. 1 rappresentante della CNA (per gli artigiani), n. 1 rappresentante della Confcommercio (per gli esercenti attività commerciali);

Visto che ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive
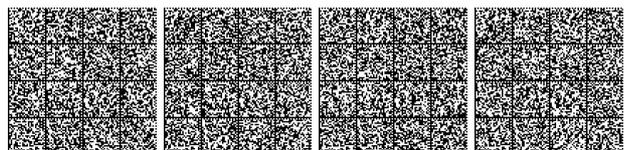
organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e la nota n. 16822 del 26 giugno 1990 del Ministero del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del Comitato provinciale

È ricostituito, presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Chieti il Comitato provinciale dell'INPS, così composto:

A) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti: Di Cicco Antonio (CGIL), D'Orazio Antonio (CGIL), Ciarciaglini Franco (CISL), Toscano Nicola (CISL), Barbapiccola Antonio (UIL), De Gregorio Porta Leonardo (UGL);

B) Rappresentanti dirigenti d'azienda: Manganelli Alberto (CIDA);

C) Rappresentanti dei datori di lavoro: Calabrese Teodoro Ivano (Associazione Industriali); Di Meo Lorenzo (CONFAGRICOLTURA);

D) Rappresentanti dei lavoratori autonomi: Buffone Andrea (CNA), Allegrino Angelo (Confcommercio);

E) Membri di diritto:

dott.ssa Di Muzio Cristiana, direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Chieti;

dott. Cioffi Giovanni, direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Chieti;

dott.ssa Marchetti Giuseppina, dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Chieti.

Art. 2.

Commissioni speciali

Sono costituite, presso la sede I.N.P.S. di Chieti, le speciali commissioni del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presiedute rispettivamente dal rappresentante del Coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso, e composte dai seguenti rappresenti, oltre che dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del DPL n. 639/1970, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Sono nominati membri delle commissioni previste dal comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 per decidere i ricorsi in materia di prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi:

Cicchitti Giannicola (Copagri), De Felice Alessandro (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti), Alessandrini Diego (Confederazione Italiana Agricoltori), in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Di Virgilio Ronci Franco (Confcommercio), D'Andrea Michele (Confcommercio), La Penna Patrizio (Confesercenti), in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

Scalise Guido (CNA), Primiterra Fiorenza (UPA-CLAAI), Fedecostante Carlo Primo (Confartigianato) in rappresentanza degli artigiani.

Fanno, inoltre, parte delle suddette commissioni: Di Meo Lorenzo, rappresentante dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Allegrino Angelo, rappresentante degli Esercenti attività commerciali e Buffone Andrea, rappresentante degli artigiani in seno al comitato.

Art. 3.

Prima convocazione e durata in carica

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, la seduta di insediamento del comitato dovrà essere convocata dal membro più anziano d'età entro quindici giorni dalla data del presente decreto.

Il comitato e le commissioni speciali durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organo collegiale.

Art. 4.

Esecuzione del decreto

Il direttore *pro tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Chieti è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento nei confronti di tutte le persone designate che s'intendono domiciliate presso i rispettivi uffici, associazioni ed organizzazioni sindacali di appartenenza.

Art. 5.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale de Ministero del lavoro e politiche sociali, è possibile proporre ricorso giurisdizionale Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione.

Chieti, 23 novembre 2010

Il direttore: DI MUZIO

10A15153

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Parisi Antoine Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di impiantista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Parisi Antoine Joseph, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'Attestato Federale di capacità di installatore sanitario conseguito nel 1989 e dell'Attestato Federale di capacità di montatore di riscaldamenti conseguito nel 1991, entrambi i titoli di studio rilasciati dal Dipartimento Federale dell'economia DFE - Ufficio Federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT con sede a Berna (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 novembre 2010 che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata di oltre tre anni in Italia presso Ditta abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione e impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Parisi Antoine Joseph, cittadino italiano, nato a La Chaux de Fonds (Svizzera) il 26 maggio 1971 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia presso Ditta abilitata per la lettera richiesta, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione di impianti antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15387

DECRETO 10 dicembre 2010.

Attuazione dell'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti intercorrenti fra i gestori delle reti elettriche, le società di distribuzione in concessione, i proprietari di reti private ed i clienti finali collegati a tali reti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09), in base al quale, al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico è incaricato di determinare nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti;

Visto l'art. 33 della legge n. 99/09, che individua la fattispecie delle «Reti interne di utenza»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare:

l'art. 3, comma 1, che stabilisce che il gestore della rete di trasmissione nazionale ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

l'art. 9, comma 1, che stabilisce che le imprese titolari di una concessione di distribuzione di energia elet-

trica hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri;

l'art. 14, comma 5-*quinquies*, che stabilisce che, dal 1° luglio 2007, ogni cliente finale ha diritto di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi fornitore, sia in Italia che all'estero;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, che individua la fattispecie dei «sistemi efficienti di utenza»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2009, n. 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 28, che individua la fattispecie dei «sistemi di distribuzione chiusi»;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999, di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di rilascio o di conferma delle concessioni dell'attività di distribuzione di energia elettrica, in particolare nelle parti in cui individuano le c.d. «reti con obbligo di connessione di terzi»;

Considerato che il quadro normativo e regolatorio vigente riconduce alla fattispecie delle «reti con obbligo di connessione di terzi» diverse tipologie di reti elettriche, i cui gestori, tuttavia, non sono tutti sottoposti all'obbligo di connettere alla propria rete i soggetti che ne fanno richiesta;

Considerato che l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta (di seguito: «obbligo di connessione di terzi») è uno degli obblighi posti in capo ai soli gestori di rete titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, in qualità di soggetti erogatori di un servizio di pubblica utilità;

Considerato che la normativa primaria impone ai soli gestori titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta;

Considerato che i soggetti connessi direttamente alle reti pubbliche possono stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi fornitore, sottoscrivendo, a tal fine, appositi contratti per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica (nel seguito: accesso al sistema elettrico) con le imprese concessionarie di tali servizi;

Considerato che, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, anche ai clienti finali connessi a reti elettriche diverse da quelle gestite dai titolari di una concessione (di seguito: reti private) deve essere garantito il diritto di scelta del proprio fornitore;

Considerato che il diritto di cui al precedente alinea corrisponde all'obbligo, per il soggetto che gestisce una rete privata, di consentire l'accesso al sistema elettrico ai soggetti connessi alla propria rete che ne facciano richiesta, a garanzia del diritto di libertà di scelta del fornitore di energia elettrica;

Considerato che l'obbligo di cui al precedente alinea (di seguito: obbligo di libero accesso al sistema elettrico), che è posto in capo anche ai gestori di reti elettriche in concessione, non comporta necessariamente anche l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta;

Considerato che i soggetti connessi direttamente ad una rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica (di seguito anche: rete pubblica) hanno accesso al sistema elettrico e possono esercitare il diritto di scelta del proprio fornitore di energia elettrica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 99/09, una Rete interna di utenza è una rete «non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi», e che, pertanto, una Rete interna di utenza è una rete con obbligo di libero accesso al sistema;

Considerato che possono presentarsi alcune situazioni particolari nelle quali reti elettriche private esistenti, aventi particolari caratteristiche tecniche, di ubicazione o di estensione territoriale, potrebbero consentire di evitare duplicazioni di infrastrutture e, di conseguenza, ridurre i costi per la connessione alla rete pubblica di nuovi soggetti o di soggetti già connessi a reti elettriche private che intendono esercitare il loro diritto di accesso al sistema elettrico;

Considerato che l'accesso al sistema elettrico, per i soggetti connessi ad una rete privata, può essere garantito:

a) mediante la realizzazione di una nuova connessione diretta alla rete pubblica;

b) mediante l'utilizzo della rete privata a cui il soggetto è già connesso;

Considerato che gli impianti elettrici asserviti ad utenze nella titolarità di un unico soggetto giuridico, o di soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, possono essere considerate come «sistemi di auto-approvvigionamento energetico» di un cliente finale e, conseguentemente, non costituiscono «reti elettriche»;

Considerato che i sistemi di auto-approvvigionamento energetico, per come sono definiti, costituiscono di norma sistemi territorialmente confinati;

Considerato che un sistema di auto-approvvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, è assimilabile ad un unico cliente finale;

Considerato che, in relazione alla determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema, l'art. 33 della legge n. 99/09 ha introdotto una disposizione innovativa rispetto al regime previgente, limitatamente alla norma di cui al comma 5 del medesimo articolo;
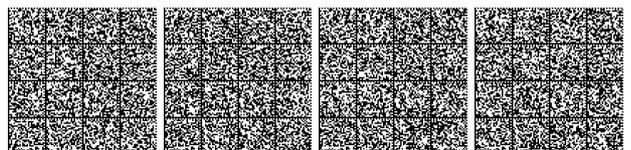
Considerato che il regime di determinazione dei corrispettivi previsto dall'art. 33, comma 6, della legge n. 99/2009, introduce condizioni di miglior favore per i soggetti facenti parte di una Rete interna di utenza;

Considerato che le condizioni di miglior favore di cui al precedente alinea potrebbero indurre uno sviluppo eccessivo e incontrollato delle Reti interne di utenza;

Ritenuto opportuno porre alla base dei nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società esercenti i servizi di trasporto dell'energia elettrica in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti, la separazione esplicita tra l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta (obbligo di connessione di terzi), e l'obbligo di consentire l'accesso al sistema elettrico ai soggetti già connessi alla propria rete (obbligo di libero accesso al sistema);

Ritenuto opportuno, per le finalità del presente decreto, introdurre la fattispecie di sistema di auto-approvvigionamento energetico;

Ritenuto opportuno ribadire che, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, l'obbligo di connessione di terzi è posto in capo ai soli gestori titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;

Ritenuto opportuno prevedere che tutti i gestori di reti elettriche private siano sottoposti all'obbligo di libero accesso al sistema;

Ritenuto opportuno che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplini i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore concessionario del pubblico servizio di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione;

Ritenuto opportuno che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individui altresì i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete concessionario può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete caratterizzato dell'obbligo di libero accesso al sistema per l'esecuzione di attività legate all'erogazione di un servizio di pubblica utilità;

Ritenuto opportuno prevedere che i «sistemi di auto-approvvigionamento energetico» non siano soggetti all'obbligo di connessione di terzi e all'obbligo di libero accesso al sistema;

Ritenuto opportuno, ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 99/09, assimilare un sistema di auto-approvvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o soli soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, ad un unico cliente finale;

Ritenuto opportuno precisare ulteriori aspetti dell'art. 33 della legge n. 99/09, al fine di indirizzare la definizione dei provvedimenti applicativi da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Ritenuto opportuno che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitori l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di dette reti.

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto individua criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra gestori di reti elettriche di trasmissione e di distribuzione in concessione, gestori di reti elettriche private e soggetti connessi a tali reti, in attuazione dell'art. 30, comma 27, della legge n. 99/09.

2. Il presente decreto individua altresì alcuni elementi di raccordo della disciplina per i sistemi e le reti elettriche private e le Reti interne di utenza di cui all'art. 33 della legge n. 99/09.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «diritto di libero accesso al sistema elettrico»: è il diritto di un soggetto connesso ad una rete privata di accedere, su richiesta, alla rete pubblica, a garanzia della libertà di scelta del proprio fornitore di energia elettrica;

b) «obbligo di connessione di terzi»: è l'obbligo, posto in capo ad un gestore di una rete elettrica, di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche all'uopo previste;

c) «rete con obbligo di connessione di terzi»: è una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta;

d) «rete con obbligo di libero accesso al sistema elettrico»: è una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di permettere che i soggetti connessi alla propria rete possano esercitare il diritto di libero accesso al sistema elettrico;

e) «rete pubblica»: è la rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;

f) «sistema di auto-approvvigionamento energetico»: configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all'interno dell'area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario.
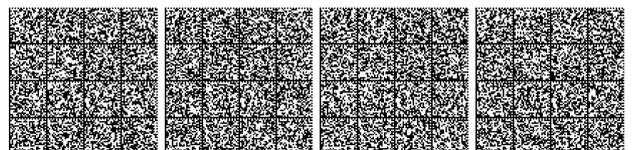
Art. 3.

Obbligo di connessione di terzi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna S.p.A.) ha l'obbligo di connessione di terzi con riferimento al proprio ambito di concessione.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, le imprese titolari di una concessione di distribuzione di energia elettrica hanno l'obbligo di connessione di terzi con riferimento al proprio ambito di concessione.

Art. 4.

Obbligo di libero accesso al sistema elettrico

1. Tutte le reti elettriche private, ivi incluse le Reti interne di utenza di cui all'art. 33 della legge n. 99/09, sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 1.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua le modalità per l'esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico.

Art. 5.

Obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione.

2. Per disciplinare il caso di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua altresì i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione.

Art. 6.

Sistemi di auto-approvvigionamento energetico

1. I sistemi di auto-approvvigionamento energetico non sono soggetti all'obbligo di connessione di terzi e all'obbligo di libero accesso al sistema.

2. Ai sistemi di auto-approvvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, i corrispettivi tariffari di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 99/09, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione alla rete pubblica o a parametri relativi al medesimo punto di connessione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Art. 7.

Modalità di applicazione dell'art. 33 della legge n. 99 del 2009

1. I corrispettivi tariffari richiamati all'art. 33, comma 6, della legge n. 99/09 sono tutti i corrispettivi individuati al comma 5 del medesimo articolo, vale a dire:

a) i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione;

b) i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99;

c) i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

2. Ai sensi dell'art. 33, comma 6, della legge n. 99/09, alle Reti interne di utenza continuano ad applicarsi le modalità di determinazione dei corrispettivi di cui al comma 1 stabilite dal decreto legislativo n. 79/99 e dai suoi provvedimenti attuativi, che prevedono l'applicazione dei suddetti corrispettivi esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete pubblica.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che eventuali oneri a carico degli esercenti dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, derivanti dall'applicazione del comma 2, siano compensati.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 2010

Il ministro: ROMANI

10A15550
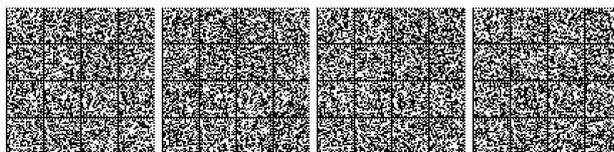
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2009.

Schema di contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale, sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, per il periodo 2009-2014, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia S.p.A. (Deliberazione n. 122/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191, come modificato dal regolamento CEE 20 giugno 1991, n. 1893;

Vista la direttiva 21 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, recepita nella legislazione italiana con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, relativo all'attuazione delle direttive 2001/12 CE, 2001/13 CE, 2001/14 CE, in materia ferroviaria;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 (CE), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che, all'art. 5, comma 6, riconosce all'Autorità competente, ove la legislazione nazionale non lo vieti, la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto su ferrovia;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371/2007 (CE), relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Visto l'art. 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato con decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che dispone che i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico siano regolati con contratti di servizio pubblico aventi durata non inferiore a cinque anni e affidati dal Ministero dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio, prescrivendo che i contratti medesimi siano sottoscritti, per l'Amministrazione, dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere di questo Comitato;

Visto l'art. 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che demanda al Ministero dei trasporti di effettuare, entro il 15 dicembre 2008, un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza, e che prescrive che il servizio reso sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico sia svolto in regime di concorrenza, mentre demanda a questo Comitato di individuare nell'ambito delle relazioni per cui tale equilibrio non sia possibile - nei limiti delle risorse disponibili e su proposta del Ministro dei trasporti, formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, da mantenere in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico;

Visti l'art. 17 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e l'art. 27, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che hanno prorogato - rispettivamente - al 15 dicembre 2008 e al 30 giugno 2009 il termine per concludere l'indagine conoscitiva di cui sopra;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale - in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - si è provveduto all'adeguamento delle strutture di Governo, procedendo - tra l'altro - all'unificazione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'art. 3, che sospende sino al 31 dicembre 2009 l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e fatte salve le ulteriori eccezioni nella norma stessa indicate;

l'art. 25, comma 2, che autorizza la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A., imputando il relativo onere al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinando l'erogazione di dette risorse «alla stipula dei nuovi contratti di servizio, che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati, e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione delle Regioni per i servizi di competenza»;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 127, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, formu-

lando però alcune indicazioni per la stipula dei successivi contratti ed una raccomandazione, sullo schema del contratto di servizio pubblico per gli anni 2004-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A., contratto che il predetto Ministero indica come tuttora vigente in relazione alla «clausola di continuità» in esso contenuta;
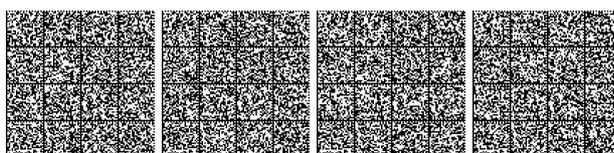
Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, fra l'altro, disposto una prima assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al richiamato art. 6-*quinquies* del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 23 (*G.U.* 301/2009), con la quale questo Comitato, al fine di garantire il mantenimento di un livello essenziale di offerta dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza nel quadro del contratto di servizio da sottoscrivere con Trenitalia S.p.A. per il periodo 2009-2014, ha disposto l'assegnazione dell'importo di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a carico del Fondo infrastrutture e, in particolare, della dotazione di 7.356 milioni di euro di cui alla delibera n. 112/2008;

Vista la nota 15 dicembre 2009, n. 0050852, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione, all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato, dell'indagine conoscitiva effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 253, della legge n. 244/2007 e della proposta di perimetro dei servizi di pubblica utilità, formulata in relazione alle risultanze di detta indagine, nonché del contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza oggetto di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014;

Vista la nota 15 dicembre 2009, n. 0050918, con la quale il citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro:

la relazione illustrativa sulla predetta indagine conoscitiva e sulla proposta di perimetro dei servizi di pubblica utilità, nella quale si escludono dal perimetro stesso i servizi internazionali ed i servizi di media e lunga percorrenza erogati in modo totale o prevalente sulla cosiddetta «rete forte» (tratte Milano/Napoli, Torino/Venezia, Bologna/Venezia, Bologna/Verona) e si individuano le relazioni da includere nel paniere dei «servizi contribuiti» e la tipologia di treni da considerare;

la relazione istruttoria sullo schema del menzionato contratto, nella quale si precisa anche l'importo delle risorse disponibili per ciascuno degli anni del primo triennio;

Considerato che, nella seduta 6 novembre 2009, questo Comitato – al fine di integrare la dotazione dello stipulando contratto di servizio per la parte relativa ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza nelle aree meridionali – ha assegnato 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per l'anno 2010 a carico del Fondo infrastrutture e più specificatamente della voce «opere medio-piccole nel Mezzogiorno: opere medio-piccole ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto» di cui al documento programmatorio approvato da questo Comitato stesso nella seduta del 26 giugno 2009 e parzialmente modificato nella seduta del 15 luglio successivo;

Considerato che, nel corso della riunione preparatoria all'odierna seduta, è stato ritenuto opportuno, a motivo dell'avvenuta soppressione di collegamenti diurni diretti tra il Piemonte e la Puglia in base alla logica di attestamento sul nodo di Milano con utilizzo della linea Alta Velocità, inserire nel perimetro dei servizi contribuiti un collegamento diurno Torino - Bari, con eventuale estensione fino a Lecce, compensando tale incremento con adeguate riduzioni sulla relazione Venezia-Pescara;

Considerato che allo schema di contratto sono allegati, quale parte integrante del contratto stesso:

l'offerta effettuata nell'anno 2009 e quella programmata per l'anno 2010;

l'assetto dei servizi;

il piano economico-finanziario e gli schemi e criteri di contabilità analitica regolatoria;

le tariffe massime e agevolate;

gli obiettivi di qualità erogata e modalità di determinazione del parametro di qualità della formula di incremento tariffario di cui al punto 10.3 dello schema (parametro *A)*;

gli schemi di fornitura dati;

i criteri di ridefinizione degli assetti ed equilibri economico-contrattuali;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che conferma la coerenza del richiamato schema di contratto con gli esiti dell'indagine conoscitiva e consegna un documento in cui sintetizza tali esiti e specifica che il citato collegamento Torino – Bari, con eventuale estensione fino a Lecce, è riconducibile alla «rete ferroviaria debole», individuata in contrapposizione alla menzionata «rete forte», ed alla tipologia di prodotto considerata ai fini della formulazione della proposta di perimetro;

Acquisito l'accordo degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti, tra cui il Ministro dello sviluppo economico;

Prende atto delle risultanze dell'indagine conoscitiva effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 253, della legge n. 244/2007;

Approva la proposta di perimetro dei «servizi di utilità sociale» da mantenere in esercizio tramite l'affidamento di «contratti di servizio pubblico», prescrivendo però che,

senza oneri aggiuntivi per lo Stato, nel perimetro stesso sia incluso un collegamento giornaliero Torino – Bari, con eventuale estensione fino a Lecce. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concorderà con Trenitalia S.p.A. le modalità di svolgimento e limiti di tale collegamento e le compensazioni da effettuare nell'ambito della relazione precisata in premessa, al fine di assicurare la predetta invarianza di onere, provvedendo a comunicare a questo Comitato, alla prima seduta utile, i termini dell'accordo in questione. Nell'ipotesi che l'accordo stesso non venga raggiunto, l'argomento verrà nuovamente sottoposto a questo Comitato, per le conseguenti determinazioni;

Esprime parere favorevole in ordine allo schema di contratto di servizio pubblico 2009-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Trenitalia S.p.A., subordinatamente all'inserimento delle modifiche conseguenti alla soluzione della problematica inerente il collegamento Torino - Bari, con eventuale estensione fino a Lecce, sopra evidenziata;

Invita il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a trasmettere a questo Comitato, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni di vigenza dello stipulando contratto di servizio, una relazione che, anche sulla base delle relazioni periodiche di Trenitalia S.p.A. di cui all'art. 5.1 lettera *h)* del contratto e degli esiti delle verifiche di cui all'art. 13, dia esauriente conto dello stato di attuazione del contratto stesso, evidenziando – tra l'altro – eventuali criticità rilevate soprattutto se suscettibili di incidere sulla portata dell'offerta programmata e le misure adottate e/o proposte per superarle;

a dare informativa a questo Comitato dell'offerta programmata per il 2011, nell'ambito del perimetro come sopra definito, e di eventuali variazioni dell'offerta programmata concordate ai sensi dell'art. 7 dello schema di contratto;

a presentare a questo Comitato, entro un anno dalla sottoscrizione del contratto di servizio, una proposta di revisione delle agevolazioni tariffarie da regolare per il periodo residuo di vigenza del contratto di servizio di cui al punto precedente, secondo i seguenti criteri:

a) razionalizzazione e semplificazione delle agevolazioni da mantenere in vigore, nell'ambito delle finalità e dei criteri di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2004 e secondo criteri di effettiva significatività e di equità;

b) semplificazione delle modalità e delle procedure di riconoscimento della titolarità del diritto all'agevolazione tariffaria;

c) inclusione, previa individuazione di adeguati meccanismi di operatività, tra le categorie agevolate dei beneficiari della Carta Acquisti di cui all'art. 81, commi 29 e ss. della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

d) adeguamento della metodologia di calcolo delle riduzioni da applicare, sulla base della struttura dei prezzi e delle tariffe dei servizi ferro ferroviari dei passeggeri vigenti alla data;

a sottoporre, secondo le dovute tempistiche, a questo Comitato, per l'acquisizione del relativo parere, Io schema di atto aggiuntivo con il quale, ai sensi dell'art. 12.1, dovrà essere aggiornato il contratto per il secondo triennio di validità, corredato da copia della relazione di cui al successivo art. 12.2.

Roma, 17 dicembre 2009

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 193

10A15555

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Riprogrammazione del fondo infrastrutture ex decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, art. 6-quinqies. (Deliberazione n. 31/2010)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuali dal Governo attraverso un programma formulato secondo criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al, comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito «decreto legge n. 112/208»), e visto in particolare l'art. 6-*quinquies*, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, inclusivo delle reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013 (c.d. «Fondo infrastrutture»);

Visto che la procedura prevista per il riparto del Fondo infrastrutture dal citato art. 6-*quinquies* del decreto legge
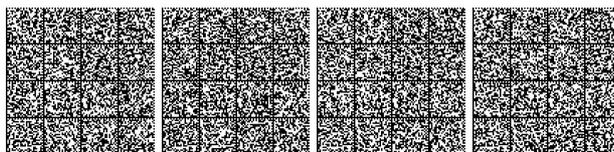
n. 112/2008, prevede che lo schema di delibera di ripartizione - adottato da questo - Comitato su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata - sia trasmesso al Parlamento per il parere delle commissioni competenti per, materia e per i profili di carattere finanziario;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'art. 18, comma 1, che demanda a questo Comitato di assegnare, tra l'altro, una quota - delle risorse disponibili del Fondo per le aree, sottoutilizzate (FAS) di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289/2002 al Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies* del decreto legge n. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per, l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità e fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse;

il predetto art. 18, comma 4-*ter*, l'art. 25, commi 1 e 2, e l'art. 26, che, effettuano specifiche riserve a valere sulla dotazione del Fondo infrastrutture;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'art. 14 riserva alla Regione Abruzzo un finanziamento di 408,5 milioni di euro a valere sul menzionato Fondo infrastrutture;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e visti in particolare:

l'art. 2, comma 55, che prevede che per le necessità del settore agricolo questo Comitato individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del citato Fondo infrastrutture;

l'art. 2, comma 219, che prevede che per far fronte alla grave e urgente emergenza, dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo infrastrutture destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'art. 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009 S.O.), con la quale questo comitato ha proceduto ad una ricognizione aggiornata della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ed ha assegnato 21 Fondo infrastrutture, di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto legge n. 112/2008, 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo comitato ha assegnato al citato Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, di cui 1.000 milioni destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, e 200 milioni riservati all'edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), con la quale questo comitato ha preso atto della proposta di «Piano infrastrutture strategiche», trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 5 marzo 2009, n. 4/RIS, e che riporta il quadro degli interventi dà attivare a partire dall'anno 2009;

Vista la delibera 26 giugno 2009, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* S.O. n. 14/2010), con la quale questo comitato definisce le disponibilità del «Fondo infrastrutture» - al netto delle preassegnazioni già disposte da norme di legge o decisioni dello stesso comitato, pari a 7.121 milioni di euro, di cui 1.068,1 milioni di euro al centro nord e 6.052,8 milioni di euro al Mezzogiorno - e approva il «Quadro di dettaglio» del citato Piano allegato alla delibera 6 marzo 2009, n. 10 che riporta l'elenco degli interventi - prevalentemente relativi ad opere strategiche - da finanziare con le predette risorse del Fondo infrastrutture e, per organicità, di quelle stanziate dall'art. 21 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 15 luglio 2009, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* S.O. n. 14/2010), con la quale questo comitato ha apportato limitate modifiche al «Quadro di dettaglio» di cui alla citata delibera n. 51/2009;

Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 83, all'esame della Conferenza Unificata, con la quale questo comitato ha approvato nuove modifiche al «Quadro di dettaglio» di cui alle predette delibere 10, 51 e 52 del 2009, riservando l'importo di 900 milioni di euro a interventi, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno;

Vista la delibera 17 dicembre 2009 n. 121 anch'essa all'esame della Conferenza Unificata, con la quale questo comitato ha modificato ulteriormente il citato «Quadro di dettaglio», riducendo la voce «adeguamento della rete ferroviaria meridionale, partecipazione FS ed interventi a terra Ponte sullo Stretto» di 218 milioni di euro, e istituituendo la voce «Partecipazione ANAS alla Società Stretto di Messina ed interventi a terra - variante di Cannitello», del valore complessivo corrispondente.

Vista la nota 15 aprile 2010, n. 16265, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, da ultimo, chiesto l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della ulteriore rimodulazione del «Quadro di dettaglio» del Piano infrastrutture strategiche;

Vista la nota 12 maggio 2010, n. 2266, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del rispetto del vincolo di cui al comma 2 dell'art. 6-*quinquies* del decreto legge n. 112/2008 in relazione alla chiave di riparto tra centro nord e sud si è impegnato, a considerare quale riferimento l'intero ammontare del Fondo infrastrutture;

Vista la nota 12 maggio 2010, n. 20681, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione relativa alla quantificazione delle risorse del Fondo infrastrutture non ancora assegnate con specifiche delibere di questo comitato a singoli interventi e alla individuazione delle finalità perseguibili con le predette risorse;
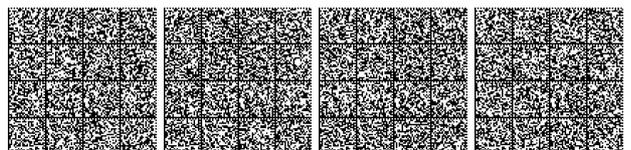
Considerato inoltre che la citata legge n. 191/2010 (legge finanziaria 2010) ha operato un'ulteriore riduzione di 600 milioni sul Fondo infrastrutture, così come riprogrammato nella predetta seduta del 6 novembre 2009;

Considerato che la citata quantificazione operata dal Ministero delle infrastrutture tiene coerentemente conto delle riduzioni operate dalla citata legge n. 191/2010 (legge finanziaria 2010);

Considerato che con nota consegnata in seduta il Ministero dello sviluppo economico ha preso atto dell'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui alla citata nota 12 maggio 2010 e ha formulato l'intesa sulla proposta di riprogrammazione subordinatamente all'effettivo rispetto della chiave di riparto del Fondo infrastrutture per l'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e il 15 per cento al centro Nord;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

Che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva che l'ulteriore aggravio della crisi finanziaria a livello internazionale tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 e l'esigenza di dare immediata risposta agli interventi legati all'edilizia carceraria impongono una rimodulazione delle risorse del Fondo infrastrutture non ancora assegnate con specifiche delibere di questo comitato a singoli interventi;

Che i criteri funzionali per la selezione degli interventi da finanziare con le predette risorse sono i seguenti:

livello dell'avanzamento progettuale tale da consentire l'immediata cantierizzazione dei lavori;

la continuità funzionale di alcune opere;

l'utilizzo di fondi della legge obiettivo legati a scadenze temporali obbligate;

l'attrazione di capitali privati;

il particolare livello di emergenza.

Che le assegnazioni complessive effettuate da questo comitato a valere sul Fondo infrastrutture ammontano a 5.096,85 milioni di euro;

Che la dotazione residua del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6 del decreto legge n. 112/2008, è stata quantificata con delibera di data odierna in 1.424,2 milioni di euro;

Che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce di ulteriori emergenze sopravvenute, in particolare nel comparto manutentivo ferroviario e stradale;

Delibera:

1. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture.

1.1 Il residuo disponibile del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6 del decreto legge n. 112/2008, quantificato in 1.424,2 milioni di euro e riportato in apposito prospetto allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante, sarà assegnato con apposite delibere di questo comitato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6-*quinquies*, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133/2008, e delle seguenti priorità settoriali:

continuità funzionale di opere di difesa idraulica in ambiti urbani di rilevanza sovranazionale;

opere manutentive della rete stradale e ferroviaria per un importo complessivo non superiore a 560 milioni di euro;

opere mirate al superamento di emergenze idriche;

interventi per la messa in sicurezza di opere stradali e ferroviaria;

opere mirate alla funzionalità del trasporto metropolitano;

opere mirate alla organizzazione delle piastre logistiche;

opere infrastrutturali supportate da capitali privati per più del 50 per cento.

I finanziamenti a carico del Fondo infrastrutture saranno comunque erogati secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

1.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà - per quanto di competenza - a sottoporre a questo comitato le proposte di finanziamento e/o di approvazione della progettazione preliminare o definitiva, degli interventi rispondenti ai criteri di cui al precedente punto 1.1.

2. Prescrizioni.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in occasione delle proposte di finanziamento di cui al punto 1.2, dovrà comunque ottemperare al vincolo di cui al comma 2 dell'art. 6-*quinquies* del citato decreto legge n. 112/2008 come sopra indicato, fermo restando che la chiave del riparto tra Centro Nord e Mezzogiorno è da individuare nell'ambito dell'intero Fondo infrastrutture.

2.2 Il presente schema di delibera - ai sensi dell'art. 6-*quinquies* il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - è trasmesso alla Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e s.m.i., e al Parlamento per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario del cipe: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2010,

Ufficio controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 8 economia e finanze, foglio n. 318

ALLEGATO *1*
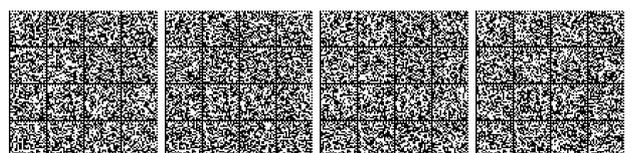
Disponibilità residue del Fondo Infrastrutture
(milioni di euro)

1. Assegnazioni al "Fondo infrastrutture" a carico del FAS	
- Delibera CIPE n. 112/2008	7.356,00
- Delibera CIPE n. 3/2009, al netto delle risorse per edilizia carceraria (200 milioni di euro) e edilizia scolastica (1.000 milioni di euro)	3.800,00
Totale 1	**11.156,00**
2. Utilizzi	
a) Preassegnazioni di legge al dicembre 2009	
- Aumento prezzi cemento e ferro (art. 1, c. II, D.L. n. 62/2008)	900,00
- Fiere (art. 18, c. 4 *ter*, D.L. n. 185/2008)	15,00
- FS: fondo investimenti (art. 25, D.L. n. 185/2008)	960,00
- Trenitalia per trasporto regionale: quote 2009-2010-2011 (art. 25, D.L. n. 185/2008)	1.440,00
- Privatizzazione Tirrenia: quote 2009-2010-2011(art. 26, D.L. n. 185/2008)	390,00
b) Assegnazioni CIPE a Trenitalia	
- Assegnazione Trenitalia (delibera CIPE n. 23/2009)	330,00
Totale 2	**4.035,00**
3. Residuo per Italia **Totale 1 - Totale 2**	**7.121,00**
4. Disponibilità per infrastrutture nelle macroaree	
A. **Centro-Nord** (15% di "Residuo per Italia")	**1.068,15**
B. **Mezzogiorno** (85% di "Residuo per Italia")	**6.052,85**
5. Assegnazioni CIPE al dicembre 2009	
A. **Centro Nord**	861,90
B. **Mezzogiorno**, al netto della riserva per l'Abruzzo	3.826,40
B.1 Riserva per Abruzzo	408,50
Totali assegnazioni	**5.096,80**
Totale residuo	**2.024,20**
Assegnazioni da Legge finanziaria per il 2010	
- Art 2, comma 219	**500,00**
- Art 2, comma 55	**100,00**
Disponibilità residue su "Fondo Infrastrutture"	**1.424,20**

10A15547

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 30 novembre 2010.

Scioglimento per atto dell'autorità, della cooperativa «Porfidcoop soc. coop.», con sede a Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti.

L'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento per atto dell'autorità;

La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti, cooperativi», prevedono lo,scioglimento per atto dell'autorità (scioglimento coatto);

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008 n. 5;

La giunta provinciale con deliberazione dd. 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla provincia od alla giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia;

La cooperativa «Porfidcoop», con sede a Bolzano, via Galilei, 2/E, costituita il 5 aprile 2007 non ha provveduto a depositare i bilanci d'esercizio negli ultimi due anni;

Nel corso della revisione straordinaria, eseguita dal dott. Gianluca Borghetti, per conto di Confcooperative Bolzano, ed ultimata il 28 giugno 2010, sono emerse gravi irregolarità, il disinteresse dei soci al proseguimento dell'impresa cooperativa, la persistenza del patrimonio negativo ed il venir meno delle condizioni per il raggiungimento dello scopo mutualistico;

L'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera proc. N. 71.08/452325 del 3 agosto 2010 comunicato alla cooperativa sopra indicata l'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione;

Sussistono le sopra citate gravi irregolarità che consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Non sussistono attività patrimoniali tali da rendere necessaria la nomina di un commissario liquidatore.

Decreta:

1) Di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Porfidcoop», con sede a Bolzano, via Galilei, 2/E (P.I. 02541310211) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione.

4) Entro il termine perentorio. di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 30 novembre 2010

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio
BIZZO

10A15388
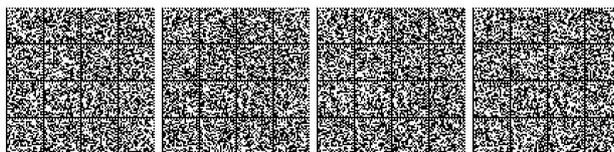
CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 6 agosto 2010, n. **11/2010**.

Requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. *Premessa.*

L'art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha modificato l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo nel testo il comma 1-*bis*. Questo prevede che «Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni». La disposizione è stata approvata ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *m)*, della legge 4 marzo 2009, n. 15, nell'esercizio della delega al Governo a «rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica».

Considerati i numerosi quesiti pervenuti sulla portata della norma, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni generali ai fini di un'omogenea applicazione della disposizione.

2. *Finalità della norma.*

La norma introduce un impedimento ovvero una condizione ostativa relativa al conferimento di incarichi di direzione nelle amministrazioni con riferimento alla preposizione a strutture che gestiscono il personale.

La finalità della disposizione è quella di perseguire un'azione amministrativa imparziale e uno svolgimento della funzione dirigenziale scevro da possibili condizionamenti mediante il ricorso a strumenti organizzativi formali. La norma pertanto si riconduce ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, che, a prescindere dalla natura dell'attività e anche in presenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato, debbono essere osservati dalla pubblica amministrazione, la quale è tenuta «al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa» (Corte costituzionale, sentenze n. 146 del 2008 e 82 del 2003).

Ciò che si vuole evitare è un'eventuale influenza sulla gestione che può derivare dal coinvolgimento attuale o passato del responsabile della struttura in particolari e significative attività sindacali o politiche o dall'aver avuto con tali organizzazioni particolari rapporti. In quest'ottica, la disposizione pone una norma precettiva che non prevede alternative, volta ad evitare un potenziale conflitto di interessi tra due uffici o tra l'interesse personale e l'interesse pubblico. La situazione di «incompatibilità» dovuta alla circostanza di rivestire una carica in organizzazioni sindacali o in partiti politici o di avere collaborazioni continuative con tali organizzazioni non è rimovibile, a nulla valendo il fatto che l'incaricato possa eventualmente dimettersi. Solo il decorso del tempo previsto può rendere possibile il conferimento dell'incarico nell'amministrazione.

La disposizione si colloca nel quadro più generale delle misure introdotte con la riforma finalizzate a rafforzare il ruolo del dirigente e, soprattutto, l'autonomia della sua gestione rispetto a possibili ingerenze della politica e del sindacato. Si pensi alla nuova formulazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (novellato dall'art. 34 del decreto legislativo n. 150 del 2009), nel quale chiaramente si ribadisce che «… le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici». In questo contesto rientra anche la revisione della disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali operata mediante la novella all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 da parte dell'art. 40 del decreto legislativo n. 150 del 2009, lì dove, in aderenza all'orientamento della Corte costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 161 del 2008, numeri 103 e 104 del 2007), è stata eliminata la previsione della cessazione automatica dell'incarico, decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo, in precedenza prevista per gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 5-*bis* e 6 del medesimo articolo, con conseguente limitazione della caducazione automatica agli incarichi di vertice.

3. *Ambito soggettivo.*

3.1. Le amministrazioni interessate.

Come detto, la norma concerne le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità sulle strutture; essa pertanto riguarda direttamente le amministrazioni dello Stato. Tenuto conto del fatto che la norma persegue i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, per le altre amministrazioni la norma vale comunque come principio. Le amministrazioni non statali, quindi, devono adeguare il proprio ordinamento al principio enunciato nella disposizione operando secondo quanto previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per gli enti locali, dall'art. 111 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

3.2. I soggetti interessati.
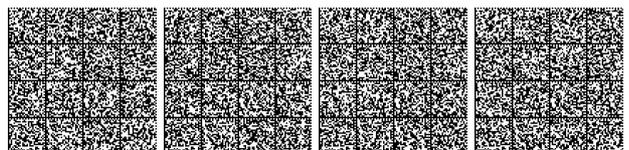
Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, l'impedimento concerne innanzi tutto gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il vincolo di incompatibilità sussiste anche nei confronti di tutti i dirigenti che vengono preposti in base al comma 5-*bis* e ai soggetti incaricati ai sensi del comma 6 del citato articolo. Stante l'ampia dizione utilizzata nella disposizione e la finalità perseguita, la norma si applica inoltre a tutte le ipotesi in cui sia conferito con atto formale un incarico sulle strutture deputate alla gestione del personale. Sono comprese nel campo di applicazione anche le strutture prive di rilevanza esterna e, quindi, la disposizione riguarda pure l'attribuzione di posizioni organizzative e di competenza mediante delega.

4. *Ambito oggettivo*.

4.1. Individuazione delle «strutture deputate alla gestione del personale».

La norma in esame pone il regime di vincolo in riferimento agli incarichi di direzione di «strutture deputate alla gestione del personale». Il termine «deputate» individua in modo chiaro la «missione», ossia la competenza specifica in materia di gestione «del» personale. Pertanto, la locuzione è da riferirsi propriamente ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione. Dunque, non è compresa nella previsione la preposizione ad uffici che, tra le altre competenze, svolgono anche l'attività di gestione del personale (ad esempio, i Capi Dipartimento e i Segretari generali preposti a strutture organizzative complesse nel cui ambito sono collocati gli uffici dirigenziali generali competenti in materia di affari generali e personale, mentre rientrano nel regime restrittivo i Capi Dipartimento degli affari generali e personale) e, in generale, la preposizione alle strutture alle quali, specie in amministrazioni di dimensioni ridotte, fanno capo tutte le competenze generali di gestione, tra cui quella relativa al personale interno (ad esempio, i dirigenti scolastici e, comunque, tutti i dirigenti cui viene attribuito un incarico di funzione su un ufficio, i quali, come noto, hanno competenza sulla gestione del personale assegnato alla propria struttura). In tali ipotesi, sarà cura di ciascun responsabile evitare la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse, soprattutto in occasione di trattative negoziali, adottando, se del caso, le iniziative e gli atti organizzativi necessari. Si richiama in proposito l'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto ministeriale 28 novembre 2000.

In sostanza, la prescrizione riguarda la preposizione alle strutture del personale, siano esse di livello generale o non generale, competenti in materia di reclutamento, trattamento, gestione e sviluppo del personale, relazioni sindacali, secondo le scelte e l'individuazione che ogni amministrazione effettuerà in base alle competenze attribuite dallo specifico ordinamento a ciascuna struttura. Nella valutazione, fra gli altri aspetti, saranno considerati anche il potere di rappresentanza quale delegazione trattante per l'amministrazione attribuito all'ufficio ed il grado di discrezionalità insito nell'esercizio di ciascuna competenza.

Al fine di un'applicazione quanto più oggettiva della norma, sarebbe opportuno che ciascuna amministrazione individuasse, per mezzo del regolamento di organizzazione o mediante altro atto ministeriale generale, le strutture per le quali sussiste il regime di limitazione in base alla norma. Ciò si rivela tanto più utile in quanto le nuove norme sul conferimento degli incarichi ai dirigenti, in osservanza ad un principio di trasparenza, prevedono che il conferimento dell'incarico sia preceduto dalla pubblicizzazione dei posti vacanti e dalla valutazione delle disponibilità dei candidati (art. 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009). L'individuazione a priori e in generale delle posizioni la cui copertura richiede la sussistenza di particolari requisiti contribuisce ad evitare che soggetti che non rispondono alle condizioni di legge possano manifestare all'amministrazione la propria disponibilità verso posti per i quali vige la preclusione.

4.2. Concetto di carica in organizzazione sindacale e in partiti politici ai fini dell'applicazione della norma.

La norma, come detto, introduce una condizione ostativa per il conferimento di incarichi rispetto allo svolgimento attuale o passato di certe attività. Trattandosi di disposizione che interferisce con libertà costituzionalmente tutelate (articoli 18, 39 e 49 Cost.), la sua portata va interpretata in maniera strettamente attinente alla finalità perseguita.

4.2.1. Il concetto di carica in organizzazioni sindacali.

Premesso che la mera iscrizione quale associato ad un sindacato o ad un partito politico non ha alcun rilievo ai fini dell'applicazione della disposizione, per il concetto di carica sindacale si ritiene coerente con le predette finalità attribuire rilievo all'aspetto del ruolo che il soggetto assume e svolge nell'ambito dell'organizzazione sindacale. Tale ruolo non può essere quello di semplice partecipazione priva di funzione direzionale. Sono richiesti invece la partecipazione alle scelte dell'organizzazione e lo svolgimento, come da statuto o da atto costitutivo, di compiti di reale impulso all'attività mediante la decisione, l'adozione e l'esternazione di atti gestionali secondo quanto previsto negli atti costitutivi e negli statuti delle organizzazioni o quanto risultante dalle eventuali comunicazioni dei sindacati. Nell'ottica dell'introduzione in via legislativa di precauzioni formali finalizzate ad assicurare un esercizio della funzione scevro da possibili condizionamenti, la circostanza che il dipendente ricopra o abbia ricoperto nel biennio precedente questo tipo di carica è un fattore di interferenza che si intende escludere a priori poiché il soggetto, in quanto organo che è stato recentemente munito di mandato per realizzare i fini del sindacato, potrebbe essere coinvolto anche nell'espletamento dell'incarico di gestione all'interno dell'amministrazione. Coerentemente con l'intento sopra enunciato di interpretare la norma in senso stretto ed in linea con la finalità, non si ritiene rientri nel concetto di carica sindacale la circostanza di svolgere attività nell'associazione in mancanza della titolarità delle funzioni sopra indicate, poiché in tal caso risulta assente il potere di assumere decisioni autonomamente rilevanti nell'organizzazione e per l'organizzazione.
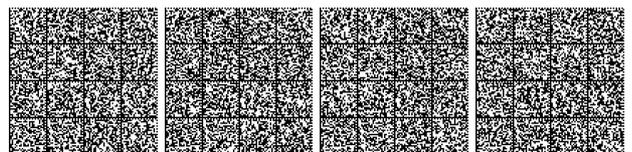
In sostanza, ai fini della norma in esame è rilevante la circostanza di essere o di essere stato dirigente sindacale, nonché di agire — in virtù di un atto formale — in nome e per conto dell'associazione quale funzionario delegato.

Un conforto normativo all'utilizzo di questi criteri può essere rintracciato nell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 564 del 1996, che, nell'ambito di una disciplina relativa alla contribuzione figurativa per le posizioni di aspettativa sindacale e politica, definisce cariche sindacali «quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale».

La rilevanza della carica nel senso sopra indicato si verifica in qualsiasi tipo di organizzazione sia essa una confederazione, una federazione o un'organizzazione di categoria.

Inoltre, la rilevanza della carica si realizza a qualsiasi livello dell'organizzazione, sia esso nazionale, locale o aziendale. Quindi, rientra nel concetto di carica anche la funzione di dirigente sindacale nell'ambito delle R.S.A., operanti per i dirigenti delle aree, le quali, nel settore del lavoro pubblico, sono costituite dalle organizzazioni sindacali rappresentative e si presentano come articolazioni periferiche del sindacato (art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Ai fini della norma si deve ritenere compreso nel regime di impedimento anche l'essere componente della R.S.U.. Infatti, la R.S.U. è costituita a seguito di elezione di candidati in liste presentate dalle organizzazioni sindacali (art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001), i suoi componenti sono equiparati ai dirigenti delle R.S.A. (art. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e l'organismo subentra «alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti» (art. 5, CCNQ 7 agosto 1998).

Si segnala che un repertorio delle organizzazioni sindacali presenti nei vari comparti di contrattazione è elaborato e pubblicato periodicamente dall'ARAN (www.aranagenzia.it), che cura l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale documento non ha carattere esaustivo, ma può essere un utile punto di riferimento per conoscere i sindacati che operano nell'ambito dei diversi comparti ed aree.

4.2.2. Il concetto di carica in partiti politici.

Anche per l'individuazione del concetto di carica in partito politico è necessario utilizzare criteri rispettosi e non eccedenti la finalità della legge. Il riferimento al criterio direttivo, utilizzato per l'individuazione delle cariche sindacali rilevanti, è utile anche per delimitare le cariche in partito politico. Infatti, attraverso la condizione ostativa posta dalla norma si elimina a priori il rischio del conflitto di interesse che si può creare tra il soggetto che opera nell'amministrazione come dirigente preposto alla direzione del personale e il soggetto che opera o ha operato nell'organizzazione politica con poteri direttivi.

Pertanto, l'impedimento al conferimento dell'incarico sulle strutture del personale sussiste ogni qual volta nei confronti dell'interessato ricorrono le condizioni dell'attribuzione di un incarico formale su posizioni direttive dell'organizzazione partito, nelle sue varie articolazioni, che comportano compiti di reale impulso all'attività mediante l'adozione di decisioni, anche con la loro esternazione al di fuori dell'organizzazione, di atti di gestione, come da statuto, da atto costitutivo, delibera dell'assemblea o di altro organo del partito.

La considerazione del potere direttivo quale elemento necessario per la configurazione della carica politica trova il conforto nell'orientamento formatosi nell'ambito della giurisprudenza amministrativa in tema di commissioni di concorso, disciplinate dall'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, al pari della disposizione in esame, prevede quale causa ostativa alla nomina nelle commissioni l'essere titolare di «carica politica» (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056; Tar Lazio, Roma, Sez. II-*quater*, 22 aprile 2008, n. 3367). In particolare, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che «per carica politica deve intendersi solo l'ufficio che postula la rappresentanza, in via organica e professionale, di interessi e valori direttamente riferibili ad una parte politica, e cioè, ad un partito, con la conseguenza che il divieto in esame va circoscritto ai soli titolari di cariche direttive all'interno dei partiti» (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056).

Occorre precisare che la circostanza che l'interessato sia risultato vincitore in competizioni elettorali non è di per sé significativa della ricorrenza del presupposto richiesto dalla norma. Infatti, da un lato le cariche in partiti politici possono essere attribuite anche a soggetti che non sono risultati eletti, dall'altro, dal fatto di essere risultato eletto non consegue automaticamente l'attribuzione di una carica nel senso indicato. Emerge quindi la differenza tra il concetto di carica in partito politico, che comporta un'investitura formale nell'organizzazione dell'associazione, e carica pubblica, consistente nel conferimento di un incarico organico nell'organizzazione pubblica. È chiaro che, a prescindere dalla norma in esame, rimane in ogni caso salvo il principio generale della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione amministrativa, con la conseguente preclusione della possibilità di attribuire la responsabilità di strutture amministrative di gestione ad organi facenti parte dell'autorità politica (salvo precise eccezioni, come per gli enti locali previsto dall'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 2000). Anche per questo caso vale il richiamo all'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l'individuazione dei partiti politici, non esiste nel nostro ordinamento un albo ufficiale dei partiti politici, che, come detto, si configurano come associazioni non riconosciute dalla più varia articolazione. Non si intende in questa sede fornire specifici criteri di individuazione, ma soltanto rammentare elaborazioni già compiute. Richiamando l'orientamento della dottrina prevalente, il partito politico è definito come «"parte totale", propria di una formazione sociale che, pur adottan-

do una visione del mondo necessariamente caratterizzata da uno specifico indirizzo politico ideologico, è in grado di proporre una sintesi politica dei particolari interessi espressi dalla società» (G. Rizzoni, in commentario alla Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, sub art. 49, UTET, 2006, 985 ss., con citazione di Mortati e Crisafulli).
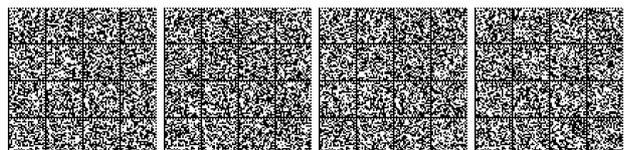
Tale dottrina ha pure evidenziato i caratteri tipici del partito politico alla luce del dettato costituzionale, che vengono individuati nella partecipazione a competizioni elettorali e nell'essere munito di un'organizzazione stabile e di un'articolazione organizzativa permanente, con il che si individuerebbe anche la differenziazione rispetto ad altre formazioni, come i gruppi di pressione e i gruppi politici organizzati (idem).

4.2.3. Le collaborazioni e le consulenze rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione.

Analogo impedimento è stabilito dalla disposizione anche nei confronti di chi abbia o abbia avuto nei due anni precedenti «rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza» con le organizzazioni politiche o sindacali.

Al fine di indicare i limiti di operatività della norma ed evitare un'applicazione fumosa e ambigua del disposto in un contesto che, come si è visto, è caratterizzato dalla rilevanza di valori costituzionali, si ritiene che la sua portata possa essere limitata alle collaborazioni oggetto di un rapporto di lavoro e professionale qualificate dalla pattuizione di un compenso. L'esistenza del rapporto di lavoro e professionale, infatti, consente di ancorare a dati oggettivi accertabili la verifica della sussistenza del vincolo con l'associazione, evitando nei fatti che anche un rapporto di cortesia od «amicale» di interessamento possa far scattare l'incompatibilità. D'altra parte, è con la pattuizione e la corresponsione del compenso che si rafforzano il vincolo e l'interesse del soggetto nei confronti dell'organizzazione. Pertanto, non si ritengono rilevanti per la configurazione della causa ostativa eventuali collaborazioni a titolo gratuito, che, d'altra parte, rappresentano un'eccezione rispetto alla regola dell'onerosità delle prestazioni lavorative e professionali.

La legge menziona i rapporti di collaborazione e di consulenza. Quest'ultima si configura come una collaborazione avente un particolare oggetto, quella dell'assistenza con il consiglio, realizzando la fattispecie della prestazione d'opera intellettuale.

In base alla norma, non rilevano rapporti di tipo occasionale o saltuario, mentre l'incompatibilità sussiste nel caso di ripetuti rapporti aventi carattere occasionale tali da concretarsi in attività continuativa.

La terminologia utilizzata nel testo, nell'ottica dell'esigenza di interpretare la disposizione in senso coerente con le finalità perseguite, induce a ritenere che nel concetto di collaborazione rilevante rientri anche la fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, il quale certamente implica una collaborazione continuativa con il datore caratterizzata dal particolare vincolo della subordinazione.

Pertanto, le collaborazioni rilevanti sono quelle oggetto di lavoro autonomo, che si traducono in rapporti continuativi o di lavoro a progetto, e oggetto di lavoro subordinato, per la cui prestazione è stabilito un compenso. Si precisa, inoltre, che la norma non richiede che la collaborazione sia coordinata oltre che continuativa; in sostanza, la disposizione prescinde dalla concreta configurazione del rapporto quale collaborazione a progetto.

5. *Ambito temporale di applicazione*.

In base alla norma, l'impedimento si manifesta nel caso in cui l'incarico o la collaborazione sia in corso al momento della preposizione alla struttura o si siano verificati negli ultimi due anni. Gli estremi del periodo di incompatibilità sono costituiti da un lato dalla scadenza del mandato o dal termine del rapporto di collaborazione o di lavoro subordinato e, dall'altro, dal termine iniziale di efficacia del provvedimento di incarico dirigenziale.

In mancanza di una più specifica indicazione della norma, per individuare il dies *a quo* dell'operatività della disposizione è necessario fare riferimento al generale principio secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire. Conseguentemente, la norma in esame riguarda soltanto gli incarichi di direzione conferiti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009 (15 novembre 2009). In assenza di diversa disposizione, per tali incarichi dovrà essere verificata l'insussistenza della causa ostativa con riferimento al momento del conferimento e con riferimento al pregresso biennio.

6. *Dichiarazione di notorietà dell'interessato*.

Ai fini dell'osservanza della norma, le amministrazioni che intendono conferire un incarico su strutture deputate alla gestione del personale debbono acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'interessato resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

7. *Inosservanza della norma*.

Nel caso in cui dovesse emergere la situazione di incompatibilità, a parte l'applicazione delle sanzioni collegate alla falsa dichiarazione resa (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000), l'amministrazione avvierà il procedimento disciplinare per l'accertamento della relativa responsabilità e l'applicazione delle connesse sanzioni. In proposito, si segnala che l'art. 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2001, prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso nei casi di «falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera». La fattispecie disciplinare è stata ripresa dall'art. 9 del CCNL dell'area dirigenziale I stipulato il 12 febbraio 2010, contratto che, come noto, ha per la prima volta disciplinato il codice disciplinare per il personale dirigenziale. Nonostante l'infrazione faccia specificamente riferimento all'instaurazione del rapporto di lavoro e alle progressioni di carriera, è chiaro che l'analoga condotta tenuta al fine di conseguire il conferimento dell'incarico, merita una valutazione altrettanto severa e può essere tale da giustificare il recesso per giusta causa, sempre possibile a mente di quanto previsto dalla menzionata clausola. Per il personale non dirigenziale ad analoghe conclusioni potrà pervenirsi ai sensi dell'art. 13, comma 6 del CCNL 12 giugno 2003.
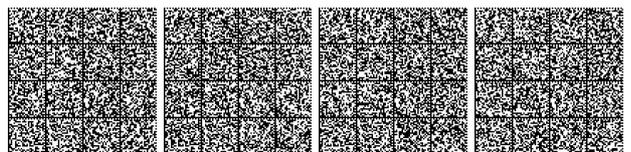
Considerato che la norma contiene un impedimento rispetto all'esercizio del potere di conferire l'incarico, a seconda delle circostanze, la responsabilità potrà estendersi anche al soggetto conferente, il quale poteva eventualmente essere a conoscenza della situazione ostativa o aver omesso l'accertamento del requisito.

A fronte dell'esistenza di una delle ragioni di impedimento introdotte dall'art. 53, comma 1-*bis*, in esame l'amministrazione, come detto, non può conferire incarichi di gestione del personale. Nell'ipotesi in cui l'incarico venisse conferito in presenza di una causa ostativa, questa determinerebbe la nullità degli atti con cui l'incarico è stato attribuito per violazione di norma imperativa. L'amministrazione dovrebbe pertanto operare per la rimozione dell'illegittimità ed il ripristino della legalità mediante l'adozione di un atto ricognitivo della nullità e il conferimento di un nuovo incarico a soggetto munito dei requisiti prescritti dalla legge. A prescindere dalla natura giuridica degli atti in questione, appare rispettoso del corretto assetto dei rapporti tra l'amministrazione ed il dirigente che la rimozione degli atti viziati sia preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento indirizzata all'interessato, con il quale è opportuno si verifichi un contraddittorio sui presupposti di fatto.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 158

10A15551

CIRCOLARE 28 settembre 2010, n. **2/2010/DFP/DDI**.

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.

Premessa.

Con circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 sono state fornite indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nella predetta circolare venivano dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori e ai tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalità. In particolare, nel paragrafo 6 («Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica») è stato previsto quanto segue.

«Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.

Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.

Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

La responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all'esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato decreto.».

Nel medesimo paragrafo sono state fornite delucidazioni sul regime sanzionatorio con riferimento alle previsioni dell'art. 55-*septies* citato.

Al fine di procedere al collaudo generale, in linea con quanto comunicato nella circolare, con decreto del Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica del 1° luglio 2010 è stata costituita apposita commissione i cui componenti rappresentano le amministrazioni e i soggetti coinvolti dall'applicazione del nuovo sistema. I lavori della commissione si sono svolti nel periodo luglio - settembre 2010. Allo scadere del primo mese successivo al

periodo transitorio, come definito nella circolare, la commissione ha riscontrato l'esistenza di «*a)* ritardi registrati nella procedura di messa a disposizione dei medici delle credenziali di accesso al sistema; *b)* la non disponibilità del canale telefonico per l'invio da parte del medico dei certificati; *c)* necessità di messa a punto delle prestazioni del sistema in relazione al progressivo aumento degli utenti.». Pertanto, la commissione ha ritenuto di non poter «considerare positivamente l'esito del collaudo» e di dover proseguire l'esame dell'operatività del sistema generale.

La seconda fase del collaudo si è conclusa il 15 settembre scorso. Durante la seduta, «la commissione, preso atto dei risultati delle verifiche del sistema, relativamente ai servizi resi disponibili ai medici, ai lavoratori e alle amministrazioni, nonché alla messa a disposizione dei medici e datori di lavoro delle credenziali di accesso necessarie per il suo utilizzo, ritiene concluso il collaudo in quanto è verificata la funzionalità delle piattaforme e dei sistemi. Si evidenziano segnalazioni di difficoltà applicativa sotto il profilo organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, per le quali vanno previste soluzioni da porre in atto in tempi brevi nella fase di compiuta ottimizzazione, al fine di realizzare la finalità di un sistema che richiede il complessivo allineamento di tutte le responsabilità. In funzione di ciò, la commissione stabilisce di avviare un monitoraggio continuo con il concerto di tutte le amministrazioni interessate, della regolarità del servizio, al fine di certificare eventuali situazioni di oggettiva difficoltà di adempiere alla trasmissione di quanto previsto dalla norma.».

Come si evince dal verbale della commissione, il collaudo delle funzionalità è stato ormai concluso e, in considerazione delle criticità organizzative emerse e che emergeranno, si aprirà una fase di monitoraggio del sistema, che sarà svolto in collaborazione tra i vari soggetti istituzionali interessati. La durata del monitoraggio viene stimata in circa quattro mesi.

Considerato lo sviluppo del sistema, si ritiene necessario far conoscere ulteriori elementi procedurali per la migliore fruizione del servizio da parte degli utenti e, al contempo, fornire indicazioni alle amministrazioni e agli operatori sull'applicazione della normativa anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute. Resta fermo l'integrale rinvio ai contenuti della menzionata circolare n. 1.

1. *L'utilizzo delle funzionalità da parte dei diversi soggetti interessati (medici, lavoratori, pubbliche amministrazioni).*

Come noto, il sistema offre una serie di servizi ai medici, ai lavoratori e ai datori di lavoro già illustrati nella circolare n. 1.

Si segnala che per l'utilizzo del canale telefonico da parte del medico è attivo il numero verde 800 013 577, raggiungibile da telefono fisso o mobile. Tale canale consente di superare eventuali difficoltà temporanee dovute, ad esempio, alla mancanza di un personal computer o di una connessione a internet.

Per quanto riguarda l'utilizzo del sistema da parte del lavoratore, si segnala inoltre che questi, dopo essersi registrato al sito dell'INPS (http://www.inps.it/- home page), può prendere visione di tutti i certificati a lui intestati.

Si rammenta che le amministrazioni possono ricevere gli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti sia accedendo direttamente via web al sistema INPS, sia richiedendo all'Istituto l'invio ad una propria casella di posta elettronica certificata (PEC). L'accesso diretto al sistema I.N.P.S. avviene tramite apposite credenziali, che devono essere richieste secondo le modalità indicate nella circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010. Le istruzioni per attivare l'invio alla casella PEC sono contenute nella circolare I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010. Considerate le richieste di chiarimento pervenute, è opportuno evidenziare che l'Ente con il quale le amministrazioni pubbliche debbono dialogare per la ricezione degli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti è l'INPS anche se gli stessi sono iscritti al regime contributivo INPDAP.

Ulteriori indicazioni sui servizi sono disponibili sul sito www.innovazionepa.gov.it nella sezione dedicata ai certificati di malattia online.

2. *Chiarimenti sull'ambito di applicazione.*

2.1. *I dipendenti della pubblica amministrazione interessati.*

Un primo chiarimento riguarda l'ambito di applicazione della disciplina. In proposito, si segnala che la disposizione di riferimento - che, come detto, è l'art. 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 - riguarda il personale ad ordinamento privatistico, ovvero il personale soggetto alla disciplina del decreto legislativo citato. Pertanto, la norma non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto (magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea, fermo restando che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori e dell'adozione delle misure del caso. In conclusione, per le categorie di personale ad ordinamento pubblicistico, non soggette al regime del decreto legislativo n. 165 del 2001, i medici compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.
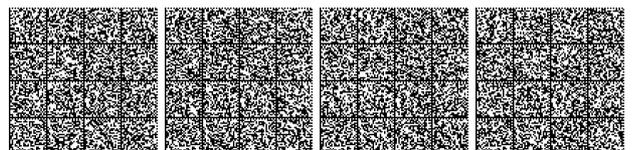
2.2. *I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica.*

Si precisa poi che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i medici liberi professionisti. Riprendendo quanto detto nella circolare n. 1, la violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione. Il mancato utilizzo della modalità telematica non è invece specificamente sanzionato per i medici liberi professionisti. A fini di economicità e di efficienza, è comunque auspicabile che l'intero sistema delle certificazioni funzioni in maniera uniforme. Il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e le altre Amministrazioni competenti si stanno impegnando per la sua estensione generalizzata e il processo di distribuzione delle credenziali di accesso al sistema telematico ai medici privati è in corso. Nelle more, i dipendenti pubblici che, in linea e nei limiti di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, si rivolgono ad un medico privato per la certificazione dell'assenza dovranno chiedere al medico il certificato o l'attestato in forma cartacea e lo recapiteranno all'amministrazione secondo le tradizionali modalità. Quindi, sino alla compiuta messa a regime del sistema, le amministrazioni sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti, sempre che siano rispettate le condizioni previste nel citato art. 55-*septies* comma 1. Rimane fermo, naturalmente, che la giustificazione dell'assenza avverrà invece mediante certificazione telematica ogni qual volta i medici privati siano già in possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti necessari per l'invio telematico.

2.3. *I certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso e dagli ospedali in caso di ricovero e dimissione.*

Nel corso dei lavori della commissione di collaudo sono emerse alcune specifiche criticità legate ai certificati e agli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere o in sede di pronto soccorso o per attestare il ricovero del paziente o prodotti al momento delle dimissioni. I documenti rilasciati in tali occasioni presentano delle particolarità che creano delle criticità nell'applicazione del nuovo modello di trasmissione. Le particolarità sono rinvenibili per i certificati rilasciati dal pronto soccorso nel carattere dell'urgenza proprio della specifica attività, per i certificati di ricovero nell'esigenza di attestare - oltre alla diagnosi - il ricovero del paziente nella struttura e per i certificati di dimissione nella necessità di produrre una relazione al paziente al momento del rilascio dalla struttura. La commissione ha preso atto dell'esistenza di queste criticità per l'applicazione del sistema di trasmissione telematica dei certificati, contestualmente ad altre problematiche organizzative, ed ha segnalato la necessità di individuare adeguate soluzioni e di attuare un monitoraggio con il concerto delle amministrazioni coinvolte per verificare la funzionalità del servizio. Si chiarisce pertanto che, durante questo periodo di monitoraggio e sino a quando non saranno decise le misure *ad hoc* da seguire in queste situazioni, per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, i medici continueranno ad elaborare certificati in forma cartacea, i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di appartenenza e le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali modalità.

3. *Situazioni nelle quali l'amministrazione deve conoscere la diagnosi.*

Secondo il processo di trasmissione telematica dei certificati attualmente sviluppato, una volta formato e spedito in formato telematico il certificato da parte del medico, il datore di lavoro riceve l'attestato di malattia. Come chiarito nella circolare n. 1, l'attestato di malattia consiste nel certificato privo dell'esplicitazione della diagnosi. L'attestato è il documento che di regola viene utilizzato dai lavoratori dei settori pubblico e privato per la giustificazione dell'assenza e l'omissione della diagnosi è finalizzata a tutelare la riservatezza del lavoratore. Come noto, esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. Per i dipendenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni, l'amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consente di derogarvi ed è innanzi tutto interesse del dipendente che si assenta che l'amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento. Senza dilungarsi sul punto, si rinvia alle indicazioni generali già fornite dal Dipartimento della funzione pubblica nelle circolari numeri 7 e 8 del 2008 e 8 del 2010, nonché nel parere n. 2 del 2010 (tutte reperibili sul sito www.funzionepubblica.it). In tali ipotesi, il medico certificante dovrà procedere ad elaborare il certificato in forma telematica, inserendo sul modello informatico tutti i dati e le informazioni necessari secondo le indicazioni del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, e delle circolari menzionate, utilizzando, se del caso, la finestra delle note, che è un campo libero. Il certificato sarà trasmesso dal medico utilizzando i canali telematici consueti e l'amministrazione riceverà per via telematica l'attestato. In queste particolari ipotesi il medico dovrà anche provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato cartaceo che il lavoratore avrà l'onere di far pervenire tempestivamente all'amministrazione secondo le tradizionali modalità (PEC, fax, raccomandata, consegna a mano). Pertanto, secondo questo processo, l'assenza dal servizio del dipendente verrà giustificata comunque mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il regime giuridico dell'assenza sarà condizionato dalla ricezione della copia del documento da parte dell'amministrazione. La corrispondenza tra documento cartaceo e certificato telematico potrà essere verificata dall'amministrazione interessata mediante consultazione del sito INPS.

4. *La responsabilità specifica per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati.*

Con la circolare n. 1 sono state fornite informazioni relativamente alle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei certificati (par. 6). Rimandando al contenuto della predetta circolare, giova soltanto rammentare che la legge ha introdotto specifiche sanzioni per la violazione delle norme sulla trasmissione telematica. Infatti, l'art. 55-*septies*, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che «4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.». Inoltre, il comma 6 della medesima disposizione configura delle ipotesi di illecito per il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente del servizio affari generali e personale che, in relazione alle proprie competenze, omettono l'osservanza della normativa relativa alle assenze dal servizio per malattia. Le sanzioni applicabili per questa ipotesi sono individuate per relationem con rinvio agli articoli 21 e 55 sexies comma 3 del medesimo decreto.

Anche i contratti e gli accordi collettivi recentemente stipulati sono intervenuti sulla specifica materia. Infatti, il CCNL relativo all'area IV, dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 6 maggio 2010 prevede la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi per il caso di «inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili, in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia» (art. 8, comma 8) e richiama il contenuto dell'art. 55-*septies* comma 4 citato tra le fattispecie di illecito che comportano il licenziamento con preavviso.

Inoltre, gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i medici specialisti hanno previsto apposite sanzioni per il caso di mancata osservanza degli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei certificati (art. 59-*ter* dell'ACN 23 marzo 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici di medicina generale; art. 58-*ter* dell'ACN del 15 dicembre 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i pediatri di libera scelta; art. 28-*ter* dell'ACN 23 marzo 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici specialisti, veterinari ed altre professionalità sanitarie).

Ciò premesso, come detto in precedenza (cfr: Premessa), all'esito del collaudo relativo alla funzionalità del sistema la commissione ha segnalato l'esigenza di monitorare il processo di trasmissione telematica, visto che durante i lavori sono emerse delle criticità organizzative soprattutto per alcuni settori ed aree territoriali. L'esistenza di tali criticità, per il superamento delle quali le Amministrazioni interessate lavoreranno durante i prossimi mesi anche utilizzando le evidenze del monitoraggio, rendono allo stato problematici l'emersione e l'accertamento di eventuali responsabilità per la violazione della specifica normativa e, quindi, lo svolgimento dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Infatti, la piena applicazione dell'apparato sanzionatorio richiede la definizione di presupposti di azione chiari e di un quadro di operatività certo in mancanza dei quali potrebbe non essere riscontrabile l'elemento della colpevolezza dell'illecito. Pertanto, fermo restando l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio 2011, durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all'adempimento.

Sarà cura dei Dipartimenti della funzione pubblica, per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo ulteriori informazioni in vista della piena messa a regime del sistema.

Raccomandazioni finali.

A fini di monitoraggio, si raccomanda alle Amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, ricevono attestati di malattia in forma cartacea al di fuori delle situazioni indicate nella presente circolare di segnalare l'anomalia entro 48 ore dal ricevimento degli stessi, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico.

Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti.

Si chiede inoltre al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

Roma, 28 settembre 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2010,

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 368.

10A15552
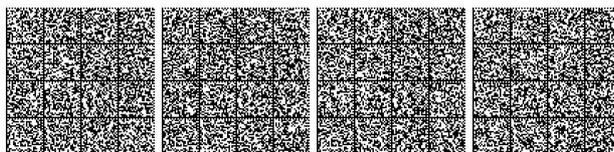
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Marcaina»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2307 del 3 dicembre 2010

Titolare AIC: Astrazeneca S.P.A. (codice fiscale n. 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - Via F. Sforza, 20080 - Basiglio - Milano Italia.

Medicinale: MARCAINA.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.4 del RCP e corrispondente Paragrafo del Foglio Illustrativo).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021409154 - «10 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 021409305 - «5 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml;

A.I.C. n. 021409331 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 021409343 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 021409356 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 021409368 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbocaina»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2308 del 3 dicembre 2010

Specialità medicinale: CARBOCAINA.

Titolare A.C.I.: Astrazeneca S.p.A. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - Via F. Forza, 20080 - Basiglio - Milano - Italia.

Variazione A.C.I.: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati Punto 4.4 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 016691558 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 016691560 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 016691572 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 016691584 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Budexan»

Estratto determinazione n. 1117 del 14 maggio 2008

Specialità medicinale: BUDEXAN.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno - codice fiscale 03696500655.

Variazione A.I.C.: Sostituzione/aggiunta sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti. Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono autorizzate le modifiche del tipo «Umbrella variation» come di seguito specificato:

sostituzione dell'officina Pharma Stulln - Germania con l'officina Genetic S.p.A. sita in Contrada Canfora - Fisciano (Salerno) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti;

modifica della dimensione del lotto standard industriale da 100 litri a 500 litri relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036922019 - «0,5 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 036922021 - «1 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione, notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15559

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Procedimento per la nomina dei membri del Consiglio nazionale degli utenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti di cui alla delibera n. 54/99/CONS come modificata in particolare dalla delibera n. 399/10/CONS, procede alla pubblicazione dell'elenco delle associazioni che ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato regolamento hanno dichiarato la loro intenzione di designare tino degli esperti tra i quali l'Autorità sceglierà i componenti del Consiglio nazionale degli utenti fornendo la documentazione richiesta.

Si precisa che decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente elencò, l'Autorità indicherà con un ulteriore avviso, pubblicato sul sito www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale*, il termine entro il quale dovranno pervenire le designazioni.

1. Adiconsum Associazione difesa consumatori e ambiente - Via Francesco Gentile, 135 - 00173 Roma;

2. Adoc Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori - Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma;

3. Adusbef Associazione di utenti bancari assicurativi finanziari e postali via Farini, 62 - 00185 Roma;

4. AFN Azione per famiglie nuove - via Isonzo, 64 - 00046 Grottaferrata Roma;

5. AGE Associazione italiana genitori - Via Aurelia 796 - 00165 Roma;

6. Agedo Associazione genitori di omosessuali - Via Bezzecca, 4 - 20135 Milano;

7. Agesc Associazione genitori scuole cattoliche - Via Aurelia, 796 - 00165 Roma;

8. Agesci Associazione guide e scouts cattolici italiani - Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma;

9. Aiart Associazione spettatori - Via Albano, 77 - 00179 Roma

10. AIMC Associazione italiana maestri cattolici - Clivo di Monte del Gallo, 48 - 00165 Roma;

11. Altro consumo - Via Valassina, 22 - 20159 Milano;

12. Associazione Davide. it - Via Emilia, 1 - 10078 Venaria Reale (Torino);

13. Associazione genitori de la nostra famiglia - Via Don Luigi Monza, 2 - 22037 Ponte Lambro (Como);

14. Associazione la nostra famiglia via Don Luigi Monza, 1 - 22037 Ponte Lambro (Como);

15. Associazione nazionale famiglie numerose - Quartiere La Famiglia Via Ventunesima, 1 - 25126 Brescia;

16. Associazione Peter Pan - Via S. Francesco di Sales, 16 - 00165 Roma;

17. Associazione Popolo dei consumatori - Corso Vittorio Emanuele II, 209 - 00186 Roma;

18. Associazione S.O.S. il telefono azzurro - Via Emilia Est, 421 - 41122 Modena;

19. Azione Cattolica italiana - Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma;

20. CGD Coordinamento genitori democratici - Via G. Cardano, 135 - 00146 Roma;

21. Ciof Scuola FMA Centro italiano opere femminili Salesiane - Via San. Saba, 14 - 00153 Roma;

22. CIOF/FP Centro italiano opere femminili Salesiane - Formazione professionale - Via San Saba, 14 - 00153 Roma;

23. Cittadinanza attiva - Via Flaminia, 53 - 00196 Roma;

24. CNDI Consiglio nazionale donne italiane - via delle Montagne Rocciose, 69 - 00144 Roma;

25. Codacons Coordinamento associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori - Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 Roma;

26. Codici Centro per i diritti del cittadino - Viale Guglielmo Marconi, 94 - 00146 Roma;

27. Confconsumatori Confederazione generale dei consumatori - Via Giuseppe Mazzini, 43 - 43121 Parma;

28. Federconsumatori Federazione nazionale consumatori e utenti - Via Palestro, 11 - 00185 Roma;

29. FISM Federazione italiana scuole materne - via della Pigna, 13/A - 00188 Roma;

30. FNISM Federazione nazionale insegnanti associazione qualificata per la formazione dei docenti - Via Rocca di Papa, 113 - 00179 Roma;

31. Forum delle associazioni familiari - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma;

32. Lega Consumatori Associazione di difesa delle famiglie, dei consumatori e utenti - via Orchidee, 4/a - 20147 Milano;

33. Moige Movimento italiano genitori - via dei Gracchi, 58 00192 Roma;

34. Movimento consumatori - Via Piemonte, 39/a - 00187 Roma;

35. Movimento difesa del cittadino - Via Quintino Sella, 41 - 00187 Roma;

36. Movimento per la vita italiano - Lungotevere dei Vallati, 2 - 00186 Roma;

37. UCSI Unione Cattolica. Stampa italiana - Via in Lucina, 16/A - 00186 Roma;

38. Unione nazionale consumatori - Via Duilio, 13 - 00192 Roma;

39. Vides Volontariato internazionale donna educazione sviluppo - via San Saba, 14 - 00153 Roma.

10A15548

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° gennaio 2011, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B75», «X08», «D13», «J08», «M55» e «P40».

Nei locali aperti al pubblico di poste italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B75», «X08», «D13», «J08», «M55» e «P40» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B74», «X07», «D12», «J07», «M54» e «P39».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

10A15549

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

Si comunica che in data 23 novembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Enrico Gurioli, Console onorario della Repubblica di Malta in Bologna.

10A15154

MINISTERO DELL'INTERNO

Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, con estensione delle prescrizioni già indicate nelle linee guida dell'8 luglio 2009 e del 12 agosto 2010 anche ai soggetti privati a cui sono riconosciuti contributi di cui alle OO.PP.CC.MM. del 6 giugno 2009, n. 3779, del 9 luglio 2009 n. 3790 e del 15 agosto 2009 n. 3803.

Premessa

1. Come è noto, le linee guida del 12 agosto 2010, adottate da questo Comitato, relative alla fase della "ricostruzione pesante" in Abruzzo, contengono già alcuni cenni al problema dei controlli antimafia concernenti gli interventi di riabilitazione o di ricostruzione di edifici privati. Tuttavia, in quel documento se ne parla in un'ottica del tutto particolare, sottolineando come tali interventi, nel caso previsto, ad esempio, dall'articolo 7 del decreto n.3 del 9 marzo 2010, adottato dal Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la ricostruzione, risultino talora interessati da specifiche modalità attuative che contemplano l'individuazione, *con procedura ad evidenza pubblica*, di un unico soggetto attuatore, tramite programma integrato, degli interventi pubblici e privati.
In effetti, una delle problematiche rilevanti rimane l'omogeneità dei controlli antimafia, innanzitutto da perseguirsi e realizzarsi nell'ambito degli interventi che restano affidati alle pubbliche amministrazioni e, in quanto tali, soggetti alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Tuttavia, anche per gli interventi privati, che peraltro risultano, sia pure in diversa misura, beneficiari dell'apporto di risorse finanziarie pubbliche, ancorché non soggetti alla disciplina codicistica, come recentemente chiarito dal legislatore (cfr. articolo 3-ter del decreto-legge 5 agosto 2010, convertito dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, *Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria*), non viene meno certamente tale esigenza di omogeneità. Essa, infatti, muove dal riconosciuto pericolo che l'eventuale sussistenza di zone d'ombra o, comunque, di forte differenziazione del livello quali-quantitativo dei controlli, può risultare un punto di criticità del sistema, rappresentando, in definitiva, quella "maglia larga" attraverso cui potrebbero trovare spazio i tentativi di inserimento della criminalità organizzata. In sintesi, la tenuta del sistema antimafia nelle opere di ricostruzione in Abruzzo non può certo ammettere che una consistente parte degli interventi- quella a regime pubblicistico- venga ad essere soggetta ad una serie di controlli diffusi in chiave antimafia (sulla tracciabilità dei pagamenti e delle attività di cantiere, sulle imprese e sugli operatori economici coinvolti, selezionati anche con l'ulteriore strumento delle *white-list*, ecc.) mentre altra consistente parte venga ad essere quasi totalmente esclusa da tali meccanismi di verifica della legalità. Questa sorta di "doppio regime", oltre a costituire in sé, come si è detto, una fonte di pericolo, comprometterebbe in radice l'obiettivo che la *governance* degli interventi di ricostruzione si venga invece a ispirare, nelle sue linee tendenziali, a criteri uniformi di trasparenza, senza i quali, peraltro, si finirebbero per determinare anche condizioni diverse per le imprese e gli operatori economici, con possibili disequilibri e alterazioni della concorrenza, e, dunque, a discapito delle stesse regole di corretto funzionamento del mercato.

2. In questa prospettiva giova mettere in evidenza come alcuni punti di riferimento possano in qualche misura già considerarsi contenuti nelle disposizioni introdotte dal decreto-legge 39/2009, convertito dalla legge n.77 del 24 giugno del 2009, relativamente ai controlli antimafia. Da questo punto di vista innanzitutto si apprezza l'ampio contenuto della rubrica che introduce le disposizioni dell'articolo 16 del predetto testo normativo, laddove la prevenzione delle infiltrazioni criminali viene correlata agli "interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo", con evidente intenzionale riferimento all'intero complesso delle opere in cui detti interventi si sostanziano nel tempo; ma è possibile cogliere tale intento estensivo ancora più chiaramente anche nel contenuto di talune specifiche previsioni, per le quali il contenuto precettivo sembra andare oltre l'area dei contratti pubblici. In questa direzione si collocano le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 16 del citato d.l.39/2009, nel testo convertito dalla legge 77/2009, secondo cui la ***tracciabilità dei flussi finanziari viene a trovare applicazione anche con riferimento alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche***, mentre agli operatori iscritti negli "elenchi bianchi" di fornitori e prestatori di servizi tenuti dalle prefetture competenti possono rivolgersi ***"gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto"***, dizione così ampia e omnicomprensiva da ricomprendere ogni tipo di intervento.

La tracciabilità finanziaria: quadro ricognitivo delle fattispecie; gli strumenti di pagamento; l'informazione tracciante; la questione delle sanzioni

Quadro ricognitivo delle fattispecie

3. Si premette che questo Comitato, per le ragioni esplicitate nelle linee-guida dell'8 luglio 2009 e del 12 agosto 2010, ha ritenuto necessario anticipare l'attuazione di determinate forme di controllo antimafia che la legge 77/2009, di conversione del d.l. 39/2009, prevede vengano disciplinate con d.P.C.M.. Tale orientamento lo si è affermato dapprima in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari, ed è stato in seguito ribadito con riferimento all'istituzione presso le prefetture di L'Aquila, Teramo e Pescara delle cosiddette "white-list", in cui sono iscritti fornitori e prestatori di servizi considerati non soggetti a rischio di inquinamento mafioso.
Con riguardo alla tracciabilità finanziaria la presente linea-guida *ter*, in coerenza con le rilevate esigenze di uniformità complessiva dei presidi di trasparenza e di legalità, intende estendere le prescrizioni già indicate con i precedenti documenti di indirizzo dell'8 luglio 2009 e del 12 agosto 2010, anche ai soggetti privati a cui innanzitutto sono riconosciuti i contributi previsti dalle OO.P.C.M. del 6 giugno 2009, n. 3779, del 9 luglio 2009, n. 3790, e del 15 agosto 2009, n. 3803, venendo, per l'effetto, ad interessare gli interventi di
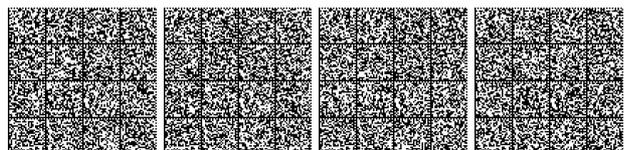
ricostruzione e riparazione[1] degli edifici classificati con le lettere ***B***, ***C***, ed ***E***, compresi gli interventi relativi ad immobili già di proprietà dell'ATER competente per i quali l'assegnatario che abbia già riscattato l'alloggio si sia avvalso per l'esecuzione dell'intervento, *ex* articolo 2, comma 2, della citata Ordinanza n.3803, di soggetto diverso dall'ATER.
Si ritiene, inoltre, che le procedure di tracciamento finanziario, in relazione alle misure solidaristiche previste dall'OPCM del 9 luglio 2009, n.3789, debbano riguardare anche l'erogazione di contributi economici previsti in favore: ***i)*** dei titolari di attività produttive (comprese quelle alberghiere) che abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici; ***ii)*** dei soggetti che esercitano attività sociali, culturali, ricreative e religiose in relazione agli indennizzi destinati alla riabilitazione delle strutture adibite allo svolgimento delle attività stesse; ***iii)*** delle imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici da adibire ad uso non abitativo in relazione alla concessione di indennizzi destinati alla riparazione con miglioramento sismico delle unità abitative danneggiate dagli eventi sismici.
Si osserva come alcune disposizioni delle citate Ordinanze si facciano carico in qualche modo delle esigenze di trasparenza finanziaria in quanto prevedono, ad esempio, che il contributo riconosciuto al privato, qualora sia stata esercitata l'opzione per la modalità del credito d'imposta, compete a condizione che le spese siano state sostenute- comunque dopo il riconoscimento del contributo- mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura (si vedano, rispettivamente, l'articolo 3 dell'OPCM 3779, che riguarda gli edifici di tipo B e di tipo C e l'articolo 3 dell'OPCM 3790, relativa agli edifici di tipo E ed F); entrambe le disposizioni aggiungono che, ai fini del godimento del beneficio, per le spese di importo inferiore ai 25mila euro i relativi pagamenti possono essere eseguiti con mezzi anche diversi dal bonifico purché tracciabili.
Peraltro risulta che il contributo economico venga in effetti erogato dall'amministrazione comunale all'interessato e/o all'amministratore di condominio (soggetto referente per la riparazione delle parti comuni) con bonifico bancario o postale.
La presente linea-guida muove, tuttavia, dall'esigenza di omogeneità evidenziata in premessa e tende, conseguentemente, ad armonizzare ed ottimizzare le procedure di tracciamento.
In questo quadro, si conferma la necessità che il destinatario del contributo indichi all'amministrazione concedente il conto corrente bancario o postale ***dedicato anche in via non esclusiva,*** salvo che non opti di acquisire la disponibilità del contributo con la modalità del credito d'imposta; in quest'ultimo caso, ferme restando le previsioni contenute nelle menzionate Ordinanze secondo cui il beneficio è soggetto alla condizione che i

[1] Il presente documento è tuttavia anche rivolto ai casi in cui il contributo economico venga utilizzato dal beneficiario, conformemente all'opzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.l. 39/2009, convertito dalla legge 77/2009, per ***l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale andata distrutta.***
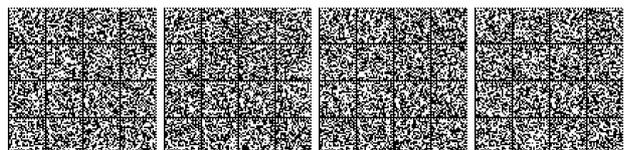
pagamenti delle spese siano stati eseguiti a mezzo di bonifico, bancario o postale, le procedure di tracciamento andranno integrate dalle specifiche indicazioni che seguiranno e che riguardano, per quanto si è detto, qualsivoglia tipo di contributo economico nell'ambito delle tipologie mappate.
L'indicazione del conto corrente su cui andrà disposta l'erogazione del finanziamento andrà fatta dall'interessato ***nella stessa domanda di richiesta del contributo***.
La necessità di portare attenzione alla trasparenza finanziaria delle modalità di impiego delle contribuzioni economiche destinate alla ricostruzione in Abruzzo consegue anche al rilievo assunto dalla tematica dell'abuso di finanziamenti pubblici sul piano dell'azione di prevenzione del riciclaggio. In questo senso appare opportuno richiamare la **comunicazione UIF dell'8 luglio 2010**, con la quale sono stati diffusi alle banche e agli altri soggetti destinatari della comunicazione schemi rappresentativi di comportamenti anomali nell'operatività connessa con la concessione di finanziamenti pubblici.
Tale comunicazione fa seguito a quella del 13 ottobre 2009, concernente l'accensione e l'utilizzazione di conti "dedicati" da parte delle imprese e degli operatori economici che partecipano alla ricostruzione in Abruzzo, diramata dopo che questo Comitato ha fornito le prime linee-guida in materia di tracciabilità finanziaria.

Gli strumenti di pagamento

4. Quanto agli strumenti di pagamento, occorre tener presente che, a mente del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, che ha recentemente novellato alcune disposizioni dell'articolo 3 della legge 136/2010, le procedure di tracciamento possono anche prevedere l'utilizzo di strumenti diversi dal bonifico, bancario o postale, "idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni." Ne deriva, dunque, che occorre prioritariamente definire sul piano interpretativo quale ulteriore e diverso strumento di pagamento rispetto al bonifico corrisponda al requisito della "piena tracciabilità".
Questo Comitato, sentiti ABI e UIF, ritiene che il requisito in questione (che sembra voler indicare, con l'uso dell'aggettivo "piena", un *quid pluris*, un elemento differenziale rispetto alla *semplice* tracciabilità) non sia certamente riducibile al mero vincolo a non utilizzare il contante (ovvero a comprimere al minimo le operazioni di siffatto tipo) e, nello stesso tempo, nemmeno possa considerarsi limitato al concorrente obiettivo di stimolare sistemi di pagamento che si avvalgano di specifici intermediari abilitati (rappresentati, nell'ambito del sottosistema antiriciclaggio dei contratti pubblici, da banche e Poste italiane). Il requisito "della piena tracciabilità", va, dunque, considerato alla stregua dell'*ulteriore* necessità che i movimenti di denaro- nel caso di specie, quelli che traggono origine dalla concessione del finanziamento pubblico- possano essere ricostruiti consentendo un'effettiva attività di verifica dei flussi, che, peraltro, è propria dell'azione antiriciclaggio.
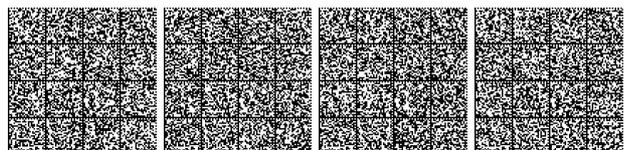
Da questo punto di vista, l'attenzione si sposta, da un lato, sul grado di flessibilità ed adattabilità dello strumento di pagamento, ossia sulla sua capacità di veicolare quell'ulteriore informazione tracciante in grado di risultare del tutto funzionale all'attività ricostruttiva dei flussi (specie in presenza di recentissime indicazioni legislative che, svincolando la tracciabilità dall'obbligo di accensione di conti dedicati in via esclusiva, rendono possibile la compresenza, sul conto indicato dall'operatore economico, di movimentazioni finanziarie anche estranee); dall'altro, sulla congiunta necessita che non venga dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità; il che implica la necessità che l'intermediario finanziario sia in grado di registrare e conservare nel proprio sistema tale informazione onde renderla accessibile ed esibirla a richiesta degli organismi deputati ai controlli.
L'individuazione di strumenti di pagamento alternativi al bonifico resta, pertanto, condizionata dal soddisfacimento di due precise condizioni, in stretta correlazione tra loro, secondo le quali deve risultare possibile l'inserimento (nel campo relativo alla causale dell'operazione, *rectius*: nello spazio destinato alla descrizione della motivazione del pagamento), di quell'informazione aggiuntiva idonea a svolgere la rilevata funzione di *marker* e che tale codice identificativo, che correla la movimentazione effettuata a quel dato contratto o finanziamento pubblico, non sia soggetto a dispersione ma venga, invece, registrato e conservato presso il sistema dell'intermediario finanziario che, nell'ambito della sua attività, sia stato tramite del pagamento.
Alla luce delle considerazioni svolte, sembra di poter **confermare** le prescrizioni già contenute nelle linee-guida dell'8 luglio 2009 che, nel prevedere la tassativa esclusione del contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo, hanno altresì dato **indicazione preferenziale** per **l'utilizzo del bonifico**, in particolare di quello elettronico conforme allo standard SEPA (Single Euro Payments Area), tenuto conto di come tale strumento soddisfi perfettamente l'esigenza della piena tracciabilità.
In effetti, in mancanza di adeguati approfondimenti e in linea prudenziale, occorre al momento escludere che il requisito della piena tracciabilità possa essere adeguatamente garantito da altri strumenti di pagamento, come quelli connessi all'utilizzo di particolari forme di moneta elettronica (*card based e-money* e *software based e-money*). Anche lo strumento dell'assegno bancario, ancorché rechi la clausola di "non trasferibilità", sembra non corrispondere appieno al requisito in discorso: infatti, se appare possibile che sul retro del titolo venga annotata l'informazione aggiuntiva connotante l'operazione finanziaria, non altrettanto può dirsi per la registrazione e la conservazione in forma sistemica dell'informazione finanziaria aggiuntiva, allorché l'assegno venga presentato allo sportello per l'incasso o accettato in versamento.
Resta impregiudicata l'ipotesi che un'impresa che abbia partecipato ai lavori e risulti creditrice di una somma di denaro relativa alla prestazione resa, possa procedere all'incasso di tale somma e chiedere alla propria banca di appoggio, previo accordo con la controparte,
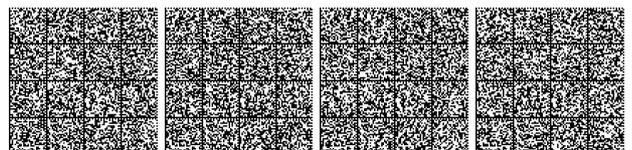
l'emissione di una RiBa (Ricevute Bancarie Elettroniche), con l'avvertenza e a condizione, tuttavia, che il relativo flusso elettronico delle informazioni venga predisposto per la registrazione del codice identificativo dell'operazione, ossia dell'informazione tracciante. E' appena il caso di aggiungere che la transazione, anche in questo caso, non potrà che intercorrere tra conti dedicati, sia del creditore che chiede alla banca mandataria l'emissione della RiBa e che dovrà aver cura di inserire "fin dall'inizio" l'informazione tracciante [2], che del debitore adempiente il quale provvede ad estinguere il debito.

L'informazione tracciante

5. Con riguardo alla necessità che venga individuata un'informazione tracciante, l'articolo 3 della legge 136/2010, da considerarsi in materia norma generale di riferimento (nella cui orbita vanno considerate attratte anche le procedure di tracciamento riguardanti erogazioni e concessioni di pubbliche provvidenze, quando siano previste, come nel caso di specie, per finalità di prevenzione antimafia), offre un autorevole punto di riferimento allorché ha originariamente stabilito che lo strumento di pagamento debba contenere anche il codice unico di progetto, CUP, relativo "all'investimento pubblico sottostante".
Anche la successiva recentissima novella operata con il decreto-legge 12 novembre 2010, n.187 conferma tale assunto e potremmo dire che lo ribadisce con maggiore incisività e forza; ciò in quanto mentre nella previgente versione il comma 5 dell'articolo 3 della menzionata legge 136 prevedeva che il CUP fosse obbligatoriamente inserito nel bonifico bancario o postale, nella attuale stesura tale obbligo di inserimento è previsto per tutti gli strumenti di pagamento utilizzati e viene esteso anche al Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Quest'ultima indicazione, in coerenza con la finalità di assegnare alle movimentazioni finanziarie un'informazione tracciante[3] che operi con le stesse proprietà di un codice identificativo, sembra, peraltro, richiedere, per quanto attiene agli interventi di ricostruzione eseguiti da privati, un necessario chiarimento, che è oggetto del paragrafo seguente.

---

[2] In senso conforme vedasi la determinazione n.8 del 18 novembre 2010, adottata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Secondo tale determinazione, con la quale vengono fornite alcune prime indicazioni di carattere generale in materia di tracciabilità finanziaria dei contratti pubblici, CUP e CIG vanno inseriti ***"fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore"***.

[3] Appare altresì significativa, ai fini dell'interpretazione fornita nel testo riguardo alla necessità che ciascuna movimentazione rechi quella che si è chiamata ***informazione tracciante***, la circostanza secondo cui il "nuovo" comma 5 dell'articolo 3 della legge 136/2010, innovando la precedente versione, preveda l'indicazione del CUP –CIG in relazione a "ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1", con evidente riferimento all'intera filiera degli operatori economici coinvolti.
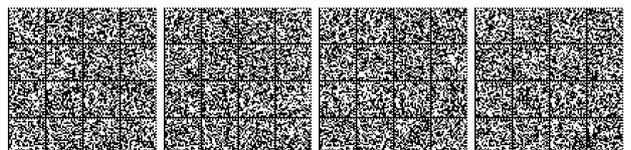
Riguardo, invece, agli interventi pubblici soggetti alle prescrizioni di cui alle linee-guida dell'8 luglio 2009 e del 12 agosto 2010 in materia di trasparenza finanziaria, destinati a concludersi nel periodo transitorio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 187/2010, rimangono ferme anche per i futuri pagamenti le indicazioni fornite circa **l'inserimento nei bonifici del solo CUP** assegnato tramite il sistema gestito dall'apposita Struttura di supporto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.[4]
Per gli interventi pubblici di ricostruzione interessati dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 136/2010, come modificato dal decreto legge 187/2010, i soggetti tenuti all'osservanza delle procedure di tracciamento provvederanno all'inserimento anche del CIG a seguito della sua attribuzione, mentre per le attività che dovessero precedere tale momento e per le quali dovessero originarsi flussi di spesa (ad es. in relazione ad attività di consulenza, espropri, ecc.) parimenti soggetti a tracciamento, potrà essere utilizzato il solo CUP, connotante il progetto.

5.1 Nei casi presi in esame dalla presente linea-guida, concernente la disciplina antimafia degli interventi di ricostruzione e solidaristici gestiti con risorse pubbliche da soggetti privati, l'informazione tracciante di cui si è detto al paragrafo precedente non può certamente corrispondere al CIG.
Come è stato ricordato, è, infatti, intervenuto di recente il legislatore- articolo 3-ter del d.l. 5 agosto 2010, convertito dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163- per chiarire che i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis) del d.l. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ex art. 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, integrale o parziale, dei danni subiti a causa del sisma del 6 aprile 2009. "Conseguentemente- afferma l'ultimo capoverso del citato art.3-ter della legge 163/2010- i contratti stipulati dai beneficiari per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163".
La disposizione menzionata comporta, pertanto, che l'utilizzazione da parte dei privati beneficiari delle provvidenze pubbliche, cui viene riconosciuta la natura di indennizzo e non di contributo, viene ad essere contrassegnata dall'esonero da gare.

[4] Nella stessa determinazione n. 8 del 2010 dell'AVCP, citata in nota 2, si dà conto della ***peculiarità delle procedure di tracciamento che connotano i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all'EXPO 2015,*** soggetti, peraltro, a disposizioni speciali antecedenti all'entrata in vigore della legge 136/2010.
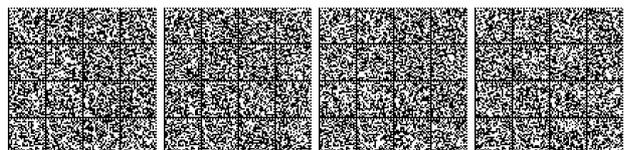
L'intervenuto chiarimento circa la natura indennitaria (con finalità solidaristica sociale[5]) dei contributi ai privati non sembra, tuttavia, produrre interferenze significative sulla possibilità che l'informazione tracciante venga ad essere rappresentata, nei casi in discorso, dal CUP, avuto riguardo alla natura, alla provenienza e alle modalità di assegnazione delle risorse, nazionali e dell'UE, destinate al finanziamento complessivo degli interventi di ricostruzione in Abruzzo, così come testualmente esplicitate, in particolare, dall'articolo 1, comma 6, e dall'articolo 14 della legge 77/2009.
Ne deriva che il bonifico con il quale viene data materiale esecuzione alla concessione del contributo ai privati ***dovrà recare il CUP***. Ai fini in discorso, le amministrazioni comunali concedenti, secondo la previsione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n.3, richiederanno all'apposita Struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in via telematica, preferibilmente ricorrendo a procedure massive, il rilascio del CUP per ciascuna erogazione disposta.

5.2 Come si è detto, l'importanza dell'informazione aggiuntiva sta nel fatto che essa costituisce un "marcatore" anche dei successivi passaggi di denaro; in effetti, l'esigenza di dover assicurare che la tracciabilità non venga ad esaurirsi con la disposta concessione del beneficio, ma riguardi anche le transazioni seguenti, appare del tutto logica alla luce della considerazione che la tracciabilità implica proprio che vengano ricostruiti i movimenti di denaro, con evidente riferimento al flusso dei pagamenti che dalla concessione traggono origine. Ciò determina che il destinatario del finanziamento, al momento in cui impiega il contributo ricevuto, ***è tenuto ad utilizzare anche a valle gli stessi strumenti di trasparenza e a seguire le stesse procedure di piena tracciabilità.***
Ne deriva che l'impresa cui è affidata dal privato l'esecuzione dell'intervento sarà tenuta:
i) a dare indicazione al privato del conto dedicato su cui verranno ad essere eseguiti i bonifici (valgono, in proposito, le stesse precedenti precisazioni concernenti la non esclusività del conto, il quale, dunque, potrà essere utilizzato anche per altre operazioni finanziarie); resta ferma la piena libertà delle forme e delle modalità con le quali tale indicazione potrà essere effettuata. Tuttavia, si ritiene che del vincolo della piena tracciabilità dei pagamenti vada fatta espressa menzione nell'ambito del contratto di appalto attraverso l'apposizione di apposita **clausola di tracciabilità** per la quale si rinvia a quanto si specificherà *infra* ;
ii) ad effettuare i pagamenti a favore di altri soggetti ed operatori economici che intervengano nel ciclo realizzativo dei lavori (anche per attività di consulenza, di assistenza

[5] La finalità della erogazione contributiva è evidenziata dall'articolo 3, comma 1, della legge 77/2009 nella parte in cui precisa che tali contribuzioni sono disposte "al netto di eventuali risarcimenti assicurativi", donde l'equiparabilità delle contribuzioni, sotto il profilo funzionale, al risarcimento danni proveniente da eventuali assicurazioni. In tal senso si era, peraltro, espressa l'Avvocatura Generale dello Stato in un parere reso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile prima del menzionato intervento di interpretazione autentica di cui si è detto nel testo.
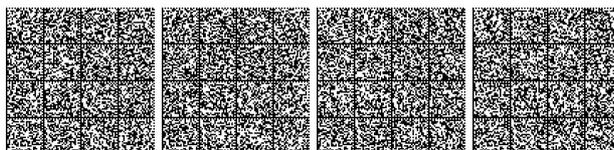
tecnica o di carattere meramente progettuale) e che, di conseguenza, risultino a pieno titolo inseriti nel flusso economico, esclusivamente ***con strumenti che consentano in ogni caso la piena tracciabilità;*** sicché, per quanto detto al paragrafo 3, anche per i pagamenti in questione viene ritenuto strettamente indicato lo strumento del bonifico bancario o postale; ***iii)*** ad indicare nel bonifico il CUP assegnato all'intervento; a tale indicazione sono a loro volta tenuti anche gli altri soggetti ed operatori economici aventi causa dall'appaltatore per ciò che concerne eventuali subcontratti per forniture e prestazione di servizi stipulati per l'esecuzione del contratto di appalto (prende forma, in questo senso, anche per gli interventi riguardanti edifici privati, una definizione di "filiera" in termini concettualmente non dissimili da quelli precisati dalla norma interpretativa di cui all'articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge 187/2010).
Viene ribadita, infine, l'indicazione contenuta nelle linee-guida dell'8 luglio 2009, secondo cui tutte le fatture emesse dai soggetti e dagli operatori economici interessati dall'esecuzione dell'intervento dovranno recare il relativo CUP.

La questione delle sanzioni

6. Le procedure di tracciamento finanziario non possono prescindere da un apparato sanzionatorio. Le sanzioni debbono essere considerate, infatti, un indispensabile completamento del sistema di controllo finanziario. In questa consapevolezza, le linee-guida dell'8 luglio 2009, ribadite anche dalle successive del 12 agosto 2010, hanno previsto l'applicazione di sanzioni accessive ai contratti e subcontratti dell'intera filiera, graduate a seconda della gravità della violazione commessa in maniera da risultare correttamente afflittive e anche pienamente comprese dai soggetti cui sono rivolte. In effetti, le sanzioni previste hanno perseguito il principale scopo di evitare che comportamenti improntati da trascuratezza, disattenzione, errore colpevole, eccetera, potessero mettere in pericolo il corretto funzionamento del sistema di tracciatura, finendo con il compromettere un'imprescindibile esigenza di trasparenza.
Con l'entrata in vigore della legge 136/2010, che ha introdotto all'articolo 6 sanzioni amministrative pecuniarie correlate ad una violazione delle procedure di tracciamento previste dal precedente articolo 3, si pone la necessità di qualche chiarimento per quanto riguarda, intanto, gli interventi di ricostruzione post-sisma in Abruzzo che ricadano **nel regime pubblicistico.**
E' evidente, dato il carattere generale della disciplina recata dalla legge 136/2010, che le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano ai contratti in questione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge 136 (7 settembre 2010) e ai contratti e subcontratti da essi derivanti, come è stato precisato dal decreto-legge 187/2010.
Per i contratti e subcontratti che non ricadano in questo preciso novero, in quanto sottoscritti, stipulati o approvati antecedentemente alla citata data, il decreto legge 187, più volte citato, ha previsto all'articolo 6, comma 2, un obbligo di conformazione secondo il

quale le parti, entro il termine previsto dalla stessa norma, dovranno adeguare gli strumenti contrattuali inserendo in essi la clausola di tracciabilità. Ne consegue che a seguito di tale adeguamento si considereranno applicabili anche a detti contratti e subcontratti, in caso di mancata osservanza delle procedure di tracciamento, le previsioni punitive contenute nell'articolo 6 della legge 136/2010; tuttavia, fino a quando tale adeguamento non sarà intervenuto continueranno ad applicarsi le sanzioni contrattuali previste in base alle prescrizioni contenute nelle linee-guida dell'8 luglio 2010.

Per gli interventi relativi alla ricostruzione o riparazione degli edifici privati (nonché per i casi di concessione del contributo per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale andata distrutta) e per tutte le altre tipologie di misure solidaristiche a contenuto economico il problema sanzionatorio sembra invece porsi in considerazione della non applicabilità a tali fattispecie delle disposizioni recate in materia di tracciamento finanziario dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii.. Le suddette disposizioni, come si è visto, sono infatti esclusivamente riferite ai contratti e subcontratti assoggettati al regime pubblicistico. Appare insuperabile, in effetti, trattandosi di norme punitive, il divieto di applicazione analogica che, in ossequio al principio di legalità, trova peraltro puntuale espressione nel disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Rimarrebbe, tuttavia, del tutto irrisolta l'esigenza di apprestare anche per gli interventi in questione, a maggiore garanzia della correttezza delle procedure di tracciamento, un'adeguata strumentazione sanzionatoria.

Da questo punto di vista soccorrono nel sistema elementi di orientamento che possono rappresentare, sia pure in via succedanea, una forma di risposta al problema evidenziato, per quanto la via maestra, che qui si auspica, sembri quella di un'esplicita previsione normativa.

Gli elementi di riferimento, in proposito, possono rinvenirsi nelle esistenti disposizioni adottate con le precedenti OPCM nelle quali, a tutela del corretto impiego delle provvidenze pubbliche assegnate, è previsto che l'amministrazione comunale concedente svolga, ancorché in forma randomica, una vigilanza sull'utilizzo del contributo, consistente nell'effettuare controlli a campione anche "sull'esecuzione dei lavori". In questo senso, ad esempio, dispongono l'articolo 4, comma 2, dell'OPCM n. 3779 del 10 giugno 2009, nonché l'articolo 4, comma 1, dell'OPCM n. 3790 del 9 luglio 2009.

In tutti i casi sopraccitati viene stabilito che la mancata effettuazione dei lavori, totale o parziale, determina la revoca o la riduzione del contributo assegnato, con evidente penalizzazione del beneficiario.

Inoltre, è altrettanto significativo che, nel caso in cui il contributo sia corrisposto in forma di credito d'imposta, il beneficio venga ad essere revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato, cui il privato può accedere, conseguente al mancato o ridotto impiego del finanziamento medesimo o al suo utilizzo per finalità diverse (così l'art. 3, comma 9, dell'OPCM n. 3790 citata).

Nella stessa ottica può stabilirsi, pertanto, che le amministrazioni concedenti condizionino il mantenimento, in tutto o in parte, del contributo assegnato al pieno rispetto delle regole di trasparenza finanziaria e alla corretta osservanza delle procedure di tracciamento.
Va aggiunto che le amministrazioni concedenti- ossia i Comuni- appartengono, unitamente alle Regioni e agli altri enti di governo locale, alla rete di monitoraggio definita dall'articolo 2 del d.m. 14 marzo 2003; provvedimento che regola le attività di questo Comitato e che è da considerarsi indirettamente richiamato da d.l. 39/2009, convertito dalla legge 77/2009, allorché attribuisce a questo organismo il compito di definire i criteri a cui si attengono i controlli e le attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale negli interventi di ricostruzione post-sisma in Abruzzo. Ne consegue che, per questa parte, le presenti disposizioni possono trovare proprio nelle amministrazioni concedenti e nel Presidente delle Regione, Commissario delegato per la ricostruzione, un naturale referente, dando luogo ad una forma di collaborazione attiva che preveda che la mancata osservanza delle procedure di tracciamento produca precise conseguenze riguardo all'attribuzione e al mantenimento del contributo assegnato al privato, determinando:

- la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste italiane s.p.a; la scorrettezza del comportamento trasgressivo, tale da frustrare il sistema di controllo finanziario, rende giustificata una sanzione afflittiva particolarmente grave, sulla scorta delle consimili disposizioni in materia;
- la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione.

In relazione alle movimentazioni di denaro che avvengano *a valle*, è necessario che il privato beneficiario del contributo nel contratto sottoscritto con l'impresa appaltatrice introduca una specifica previsione in base alla quale venga stabilito che quest'ultima si impegna a rispettare le procedure di tracciamento e di trasparenza finanziaria anche verso terzi e che tale mancato rispetto legittima il privato all'attivazione della clausola risolutiva espressa che andrà inserita nel contratto di appalto nell'ambito di un'apposita **clausola di tracciabilità, munita anche di penale pecuniaria**.
All'uopo è stato opportunamente predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione **uno schema di contratto-tipo**[6] contenente tale clausola in cui dovranno essere precisati gli estremi di conto dell'impresa appaltatrice; schema che andrà allegato alla domanda di

[6] Nello stesso schema di contratto viene inserita una distinta **clausola antimafia**, di cui *infra* al paragrafo 9.1.
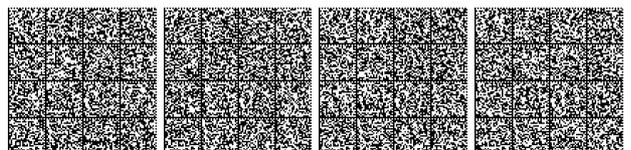
contributo, debitamente sottoscritto per accettazione dalla stessa impresa. Tale schema, pubblicato sul sito della Regione Abruzzo www.commissarioperlaricostruzione.it, potrà essere naturalmente utilizzato dai privati anche per le domande di contributo presentate ai Comuni che, ai fini dell'istruttoria di tali domande, non si avvalgono della "filiera" rappresentata da Fintecna S.p.a., dal Consorzio Universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS)[7], e, nondimeno, condividendo tale prassi, condizionano la concessione del contributo economico al rispetto effettivo delle procedure di tracciabilità finanziaria.

Sintesi delle fasi procedurali e precisazioni necessarie concernenti le pregresse domande di contributo

7. Le procedure di tracciamento finanziario delineate nei paragrafi precedenti, nella logica di non introdurre a carico del privato e delle amministrazioni concedenti adempimenti inutilmente onerosi e in contrasto con l'esigenza di celerità con la quale andranno eseguiti i lavori di ricostruzione post-sisma, risultano fondate su pochi ed essenziali elementi, peraltro in parte insiti nel sistema stesso con il quale i benefici in questione sono stati finora erogati. Per maggiore chiarezza viene qui riportato un quadro di sintesi che specifica per ciascun attore delle procedure le relative incombenze.

Per quanto riguarda il **privato destinatario del contributo** gli adempimenti e le cautele a cui questi dovrà corrispondere ed uniformarsi sono i seguenti:

- specificare nella domanda di contributo il numero di conto corrente, bancario o postale, su cui andrà corrisposta l'elargizione; si ribadisce che il conto può essere destinato anche ad altre operazioni finanziarie del tutto estranee al finanziamento concesso;
- utilizzare, per quanto detto in merito alla piena tracciabilità, il bonifico, bancario o postale, per tutti i pagamenti eseguiti in favore dell'impresa appaltatrice, indicando sempre il CUP relativo al proprio intervento;

[7] Va ricordato, in proposito, che un ***ruolo di assistenza del soggetto privato***, ai fini dell'accesso al finanziamento agevolato e della gestione del relativo contratto, è attribuito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.l.39/2009, convertito dalla legge 77/2009, a Fintecna S.p.a.. Peraltro, l'OPCM n. 3803 del 15 agosto 2009, all'art.7 prevede che l'intervento di Fintecna S.p.a., Cineas e ReLUIS si esplichi anche ***a supporto dei Comuni*** ai fini dell'istruttoria amministrativa e tecnica delle domande di contributo relative alla ricostruzione o riparazione degli edifici classificati B, C ed E, sulla base di una convenzione sottoscritta con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui è subentrato dal 1° febbraio 2010 il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la ricostruzione.
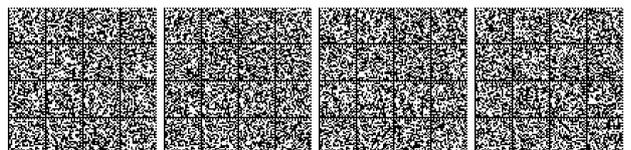
- nel caso in cui venga a conoscenza da parte della prefettura competente che l'appaltatore ha commesso una grave violazione delle procedure di tracciamento, sarà legittimato, *ex* articolo 1456, comma secondo, c.c., ad attivare la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di appalto (a tal proposito, come si è precisato in fine del paragrafo **6**, il privato potrà avvalersi del supporto amministrativo-giuridico della Fintecna S.p.a.); l'evento costituente grave inadempimento è rappresentato dal mancato utilizzo del bonifico bancario o postale nel pagamento effettuato dall'appaltatore a favore di un operatore della filiera, in linea con la previsione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a, n.8, del decreto legge 187/2010.[8] Resta ferma la possibilità di incasso della somma tramite emissione di Ri.Ba. L'interruzione del rapporto contrattuale è senz'altro suscettibile di compromettere l'interesse del privato, soprattutto per ciò che attiene alla sua legittima aspettativa riguardo ai tempi di conclusione dell'intervento di riparazione o ricostruzione. E' in considerazione di tale esigenza di tutela che nella clausola di tracciabilità è inserita anche la previsione secondo la quale l'avvenuta risoluzione dà luogo all'applicazione di una **penale pecuniaria** a titolo risarcitorio, determinata in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo il maggior danno.

Per quanto riguarda **l'amministrazione concedente,** essa si atterrà alle seguenti indicazioni:

- attribuzione in via informatica del CUP a ciascun intervento per il quale sia stata accolta la domanda di contributo; si rammenta che ai fini in discorso potranno essere seguite procedure di tipo massivo nel senso che la richiesta potrà essere presentata alla struttura tecnica di supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per elenchi; inoltre, laddove i Comuni ne facciano richiesta, tale fase procedurale potrà essere canalizzata per il tramite della Struttura Tecnica di Missione, che, all'uopo, nell'ambito del costituito rapporto di collaborazione, potrà avvalersi di Fintecna S.p.a.;
- corresponsione del contributo, all'esito dell'istruttoria favorevolmente espletata, mediante bonifico, bancario o postale, avendo cura di indicare sempre il CUP, anche in sede di acconto e di versamento delle rate; in tale ambito

[8] I pagamenti specificati al punto 6.1 della citata determinazione dell'AVCP, n.8 del 18 novembre 2010, non riguardanti operatori della filiera, potranno essere eseguiti anche **tramite assegno**, nel rispetto delle condizioni indicate nelle stessa determinazione.
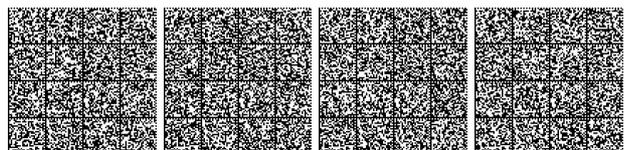
l'amministrazione procede a verificare l'inclusione nel contratto di appalto della clausola di tracciabilità.

Per quanto riguarda **l'impresa appaltatrice**, essa concorrerà al sistema di tracciamento nel modo seguente:

- indicando il conto corrente su cui il privato beneficiario del contributo, utilizzando lo strumento del bonifico, eseguirà i pagamenti dovuti, anche rateali; sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del d.l. n187/2010, resta possibile l'indicazione anche di più conti correnti bancari o postali; si applicano, in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 136/2010, come modificate e integrate dall'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 6., del citato d.l. 187/2010;
- utilizzando il bonifico, bancario o postale, per i pagamenti verso i fornitori e prestatori di servizi coinvolti nell'esecuzione dell'intervento, nonché verso altri soggetti interessati ai fini di attività di progettazione, assistenza tecnica e consulenza; anche in questo caso le disposizioni di riferimento sono quelle contenute in materia di tracciamento per finalità antimafia nella legge 136/2010, come modificate e integrate dal d.l. 187/2010; ne deriva che la filiera delle imprese tracciate, in forza delle precisazioni all'uopo fornite dall'articolo 6 del citato d.l.187, comprenderà gli operatori economici con i quali l'appaltatore ha instaurato un rapporto contrattuale per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto di appalto, finendo col ricomprendere, nell'interpretazione che del termine filiera dà l'articolo 1 del d.P.R. 2 agosto 2010, n.150, "tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti"[9]; vengono considerate *in ogni caso* incluse nella filiera e, quindi, soggette a tracciamento in ragione della loro vulnerabilità, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l'attività di smaltimento dei detriti.

Un ulteriore chiarimento appare necessario in relazione a quei casi nei quali l'impresa appaltatrice che sia stata contrattualmente incaricata dell'esecuzione di più interventi, ciascuno dei quali avente il proprio CUP, si rivolga, in relazione agli stessi interventi, ad altra impresa o in qualità di subappaltatrice o per l'acquisizione di beni o servizi. In tali

[9] Tale è, peraltro, l'interpretazione del termine filiera che si trova accolta nella citata determinazione n.8 del 18 novembre 2010 dell'AVCP.

evenienze nelle movimentazioni finanziarie *a valle* l'impresa appaltatrice potrà fare uso e indicare un solo CUP tra quelli corrispondenti agli interventi a suo carico, mentre l'impresa avente causa avrà l'onere di annotare sulla relativa fattura emessa i CUP corrispondenti a ciascuno degli interventi cui è riferito il subappalto o il subcontratto, i cui estremi verranno forniti dalla stessa impresa appaltatrice. Peraltro, è opportuno, in questa sede, richiamare l'attenzione sugli obblighi di conservazione documentale previsti a carico delle imprese dal codice civile e dalla normativa di carattere fiscale.

Le pregresse domande di contributo

8. Le prescrizioni indicate si applicheranno innanzitutto alle procedure di concessione relative a domande di contributo che risultino presentate alla data di pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per le domande presentate in data antecedente, si ritiene di precisare che l'applicazione della presente linea-guida si estenderà a quelle **in itinere,** intendendosi per tali le domande di contributo per le quali non risulti disposto ancora l'accoglimento, né in via definitiva, né provvisoria, in quanto il Comune non si sia pronunciato in merito alla spettanza del contributo.
In tal caso le procedure ***dovranno sollecitamente essere adeguate con l'attribuzione del CUP[10], che andrà immediatamente comunicato al privato richiedente, nonché con la conformazione del contratto di appalto alle previsioni contenute nel paragrafo 6, a mezzo di introduzione della clausola di tracciabilità di cui si fa ivi cenno.***
Sarà cura e nell'interesse stesso del privato informare quanto prima il Comune dell'avvenuto adeguamento del contratto di appalto allegandone copia.

8.1. Per quanto attiene alle domande accolte, appare ragionevole che l'esigenza di non sobbarcare il privato di defatiganti incombenze e di non rallentare in alcun modo l'esecuzione dei lavori, venga tuttavia coniugata con le esigenze del tracciamento finanziario. Si coglie l'occasione per precisare che le procedure di trasparenza finanziaria rappresentano una forma di tutela anche nei confronti dello stesso beneficiario del contributo. Sembra legittimo, infatti, ritenere che il requisito della qualità dell'esecuzione dei lavori, cui si collegano direttamente le aspettative e gli interessi del privato, in primo luogo quello di far ritorno sollecitamente nella propria abitazione, risulti tanto più salvaguardato e protetto in presenza di un'impresa responsabilmente disponibile alla collaborazione con il soggetto committente e le Istituzioni.

[10] Appare opportuno raccomandare che, in caso di assegnazione del CUP con procedura massiva, vengano comunicati con ***precedenza assoluta*** gli elenchi relativi alle domande di contributo cui si fa riferimento nel testo.
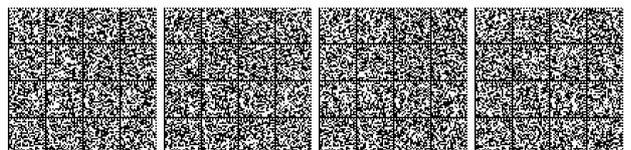
In presenza, pertanto, di domande già assentite in relazione alle quali **non siano stati ancora attivati flussi finanziari appare indiscutibile l'esigenza di applicazione delle disposizioni transitorie precedenti.**
Nondimeno, nei casi di pratiche concessorie per le quali i Comuni abbiano già proceduto a parziali erogazioni, anche a titolo provvisionale, si tratterebbe pur sempre, per la parte residua del contributo, di un considerevole volume di risorse finanziarie, la cui tracciabilità andrebbe dispersa in assenza di ogni forma di cautela; sicché ne deriva l'esigenza di apprestare modalità surrogatorie che garantiscano l'applicazione dei principi essenziali di tracciamento finanziario.
Ora, ai fini della tracciabilità finanziaria ciò che essenzialmente rileva è rappresentato dalla coesistente presenza di due elementi: l'indicazione preventiva di un conto corrente bancario o postale su cui vengano disposte le movimentazioni finanziarie, sia in entrata che in uscita; l'indicazione nella movimentazione finanziaria dell'informazione tracciante, indicazione tanto più necessaria se il conto corrente indicato verrà legittimamente utilizzato per altre operazioni estranee (in questo caso al finanziamento pubblico).
Ciò posto, è necessario distinguere: ***a)*** le pratiche concessorie per le quali l'amministrazione comunale abbia corrisposto al privato un'elargizione a titolo provvisorio, ma non abbia ancora disposto la concessione definitiva del contributo economico; ***b)*** le pratiche concessorie per le quali l'amministrazione comunale abbia già disposto la concessione definitiva, ma, ai fini del completamento dell'erogazione del contributo, debba procedere, secondo gli stati di avanzamento, alla corresponsione delle rate residue.
Nel caso sub ***a)*** l'amministrazione comunale nel dare comunicazione al privato della concessione definitiva:
1) fornirà il CUP, che frattanto avrà richiesto nelle forme sopra specificate, avvertendo che esso dovrà essere apposto nei bonifici con i quali: ***i)*** il beneficiario effettuerà pagamenti a favore dell'impresa appaltatrice e in ogni caso di pagamento verso terzi a valere sul contributo; ***ii)*** l'impresa appaltatrice effettuerà pagamenti a favore degli altri operatori economici, fornitori e prestatori di servizi, coinvolti nell'esecuzione dei lavori;
2) avvertirà il privato che la liquidazione dei ratei avverrà sullo stesso conto corrente su cui è stato disposto l'accredito dell'elargizione provvisoria (conto che, pertanto, <u>salva diversa comunicazione del beneficiario</u>, sarà individuato come dedicato), nonché che per le successive erogazioni dovrà fornire, unitamente allo stato di avanzamento lavori, gli estremi identificativi del conto corrente dell'impresa appaltatrice;
3) avvertirà il privato che il mancato rispetto da parte di quest'ultimo degli adempimenti sul tracciamento finanziario determina la perdita totale o la revoca parziale del contributo nelle stesse ipotesi specificate al paragrafo **6**.
Nel caso sub ***b)***, l'amministrazione comunale prima di procedere all'erogazione dei ratei residui:
1) fornirà il CUP, avvertendo il privato circa il necessario utilizzo di tale informazione nei bonifici di pagamento disposti a favore dell'impresa appaltatrice e nei pagamenti verso terzi
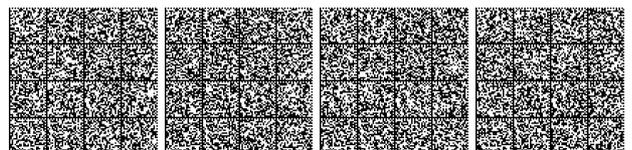
eseguiti a valere sul contributo, nonché nei pagamenti disposti dall'impresa appaltatrice a favore degli altri operatori economici della filiera;

2) contestualmente informerà il privato che la liquidazione della rimanente parte del contributo avverrà sullo stesso conto corrente su cui sono stati disposti i precedenti accrediti (conto che, pertanto, salva diversa comunicazione del beneficiario, sarà individuato come dedicato) nonché che per l'erogazione dei ratei rimanenti dovrà fornire, insieme allo stato di avanzamento dei lavori, gli estremi identificativi del conto corrente dell'impresa appaltatrice;

3) avvertirà il privato che il mancato rispetto da parte di quest'ultimo degli adempimenti sul tracciamento finanziario determina la revoca del rateo del contributo per la parte corrispondente all'importo della transazione finanziaria cui è riferita la violazione.

Sia nei casi sub a) che b), è assai probabile che i contratti di appalto risultino privi della clausola di tracciabilità finanziaria che, come detto, assolve anche ad una sostanziale funzione di garanzia del privato. Si suggerisce, pertanto, l'opportunità che l'introduzione nel regolamento contrattuale di una previsione che legittimi l'interruzione del rapporto in caso di mancata osservanza delle procedure di tracciamento, nonché l'applicazione della penale, sia pattuita con **atto autonomo in forma scritta** (ossia nella stessa forma del contratto cui accede), specificando che esso è riferito all'obbligazione che assume l'appaltatore di rispettare le regole di trasparenza finanziaria. Resta confermata l'indicazione secondo cui il privato avrà l'onere di comunicare tempestivamente all'amministrazione concedente l'avvenuta integrazione del regolamento contrattuale ai fini delle successive erogazioni del contributo economico.

Va anche chiarito che l'introduzione della clausola di tracciabilità, corrispondendo ad un interesse sovraordinato correlato all'erogazione di fondi pubblici, non determina, né giustifica, *ipso facto* alcuna pretesa di revisione del prezzo o dell'importo del contratto a favore dell'appaltatore. Ne consegue che qualora dovessero essere avanzate richieste in tal senso, esse integrerebbero un comportamento connotato da slealtà, che è interesse del privato segnalare tempestivamente all'amministrazione concedente, soprattutto in relazione all'erogazione delle rate di contributo rimanenti. Tenuto conto di tale ultimo aspetto, vi è da considerare che il mancato adeguamento del contratto di appalto finisce col determinare per il privato l'impossibilità di portare a compimento i lavori; ciò appare rilevante ai fini dell'attivazione delle tutele civilistiche del privato, onde consentirgli il proseguimento della sua iniziativa, peraltro sostenuta con finanziamenti pubblici, ed il conseguimento dello scopo posto a base del "programma contrattuale" cui è riferito il contratto di appalto.

Le amministrazioni concedenti che erogano il contributo faranno comunque conoscere alla Prefettura competente, allo scopo di monitorare il fenomeno, il quadro delle procedure concessorie per le quali è stata completata l'attività di adeguamento del contratto alle esigenze di tracciabilità.
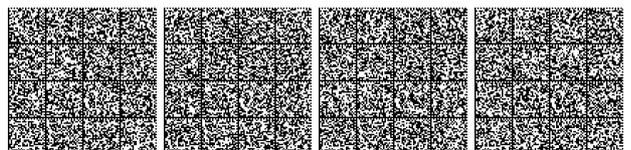
I controlli antimafia. L'adeguamento degli strumenti contrattuali; indicazioni relative all'indirizzo dell'attività di controllo

L'adeguamento degli strumenti contrattuali

9. Si richiamano innanzitutto, in questa parte della direttiva, le considerazioni svolte in premessa, concernenti l'esigenza che l'attività gestita dai soggetti privati sia fatta oggetto di cautele volte a contrastare il rischio evidente che l'assenza o la particolare carenza di controlli antimafia possa rappresentare un fattore di vulnerabilità e di criticità per la tenuta della legalità dell'intero sistema degli interventi di ricostruzione.
Va premesso che i controlli antimafia partecipano, in questa chiave, alla necessità di una *governance* complessiva che si ponga l'obiettivo di una diffusa trasparenza degli interventi avendo di vista l'obiettivo di promuovere una "qualità del costruire" imprescindibilmente legato al tema della legalità e dell'antimafia.
In questa prospettiva non possono non valorizzarsi elementi di novità che si traggono dalle esperienze di collaborazione istituzionale più recenti, quali, in particolare, il **Protocollo di legalità tra il Ministero dell'interno e la Confindustria del 10 maggio 2010,** laddove si richiamano significativamente i principi della libertà di impresa e della concorrenza leale e si fa cenno all'esigenza di contribuire alla tutela di tali principi con l'attivazione di misure di salvaguardia finalizzate a contrastare l'azione della criminalità organizzata, basate su un rapporto di cooperazione e sinergia con le Autorità di sicurezza.
Si rileva come in tale Protocollo sia stato affermato l'impegno del Ministero dell'interno ad incentivare il ricorso allo strumento dell'accesso ai cantieri " al fine di un compiuto monitoraggio delle attività imprenditoriali, **anche private**, mirato alla verifica degli appalti, dei subappalti e dei fornitori."
E' da sottolineare, poi, l'impegno delle imprese, sancito nello stesso Protocollo, a far sì che la scelta dei partners commerciali, fornitori e subappaltatori, responsabilmente orientata, basandosi su liste di operatori economici preventivamente qualificati dal punto di vista tecnico, finanziario ed etico (*vendor list*).
In questo senso si coglie l'impegno a promuovere in maniera diffusa l'affermazione di regole di gestione dei rapporti contrattuali improntate a criteri di affidabilità e sicurezza che si concretano in forme di *self-cleaning* in attuazione delle quali il partner commerciale viene espulso dalla *vendor-list* in conseguenza del venir meno dei requisiti di inclusione.
Appare dunque evidente l'obiettivo di creare anche nel settore privato un sistema di filtraggio delle imprese che guardi alla sicurezza intesa nella sua più ampia accezione: sicurezza dei luoghi di lavoro (a questo proposito il citato Protocollo elenca incisive misure di prevenzione del lavoro nero e di tutela sociale, volte anche a garantire, lungo la filiera degli operatori, il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali); sicurezza delle attività di cantiere, a presidio della qualità della realizzazione dell'opera e dei materiali impiegati (rilevante in maniera particolare sotto il
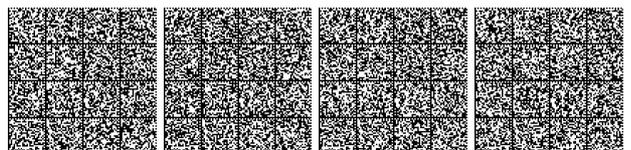
profilo antisismico); sicurezza antimafia, a tutela della tenuta del tessuto economico-imprenditoriale.
In tale quadro e con riferimento all'obiettivo di alimentare un sistema integrato e coeso di sicurezza, si coglie appieno, allora, l'utilità promanante dall'istituzione e dal funzionamento delle *white-list*, considerato che in esse si ritrova l'identico specimen delle *vendor-list*.
Trattandosi di un indirizzo affermatosi in forza di un intesa programmatica e destinato ad avere attuazione attraverso una serie di attività collaborative di carattere per lo più informale, ne deriva che l'attività di sensibilizzazione del mondo delle imprese vede nel Prefetto della provincia di L'Aquila e nella sua funzione negoziale un elemento di impulso e di naturale spinta verso processi di responsabile condivisione (si vedano, in proposito le *Considerazioni conclusive* di questo documento).
In questa direzione, sembrano essere un interlocutore necessario del Prefetto, ancorché certamente non esclusivo, le Associazioni territoriali e di categoria delle imprese che aderiscono al Protocollo di legalità, anche in considerazione del fatto che nei loro confronti sono divenute immediatamente vincolanti e applicabili le disposizioni previste dalle linee guida di attuazione del Protocollo, nonché i contenuti della delibera della Giunta di Confindustria del 28 gennaio 2010, concernenti taluni fondamentali obblighi di trasparenza e di collaborazione con le Autorità previsti con finalità di prevenzione e contrasto dell'ingerenza delle mafie nelle attività economiche.

9.1 E' evidente che l'estensione di controlli antimafia alle attività private di ricostruzione pone problemi delicati e difficili sia in relazione alle modalità concrete con le quali tali controlli andranno ad estrinsecarsi, tenuto conto dell'elevatissimo numero dei soggetti che compongono la vasta e frammentata platea di riferimento, sia con riferimento alle forme e agli strumenti giuridici attraverso i quali possibili evidenze di inquinamento criminale di un operatore economico dovranno andare a ripercuotersi sui rapporti contrattuali esistenti, determinando un effetto espulsivo e di effettivo allontanamento dell'imprenditore dalle attività di cantiere.
Al riguardo, va subito premesso e posto in luce come il citato Protocollo di legalità con Confindustria preveda che vengano definite anche per i contratti privati soglie di valore, oltre le quali le imprese aderenti **sono tenute a richiedere l'informazione antimafia** alla prefettura competente.
Le successive linee guida hanno stabilito che tale limite, per i contratti privati è così definito:

- 3 mln di euro per gli appalti di lavori;
- 1,5 mln di euro per i subappalti e subcontratti di lavori;
- 900mila euro per gli appalti di servizi e forniture;
- 450mila euro per i subappalti e subcontratti di servizi e fornitura.

Le predette linee guida stabiliscono altresì che le informazioni antimafia sono in ogni caso richieste per i contratti pubblici e **privati,** indipendentemente dal loro valore, per le imprese
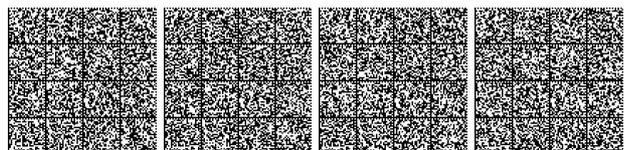
impegnate nelle "forniture e prestazioni sensibili" che vengono esattamente a corrispondere a quelle già individuate e indicate da questo Comitato (vedansi le linee guida dell'8 luglio 2009, in GURI n.156/2009, p.52); è soprattutto opportuno ricordare che alcune di tali attività sono state oggetto di ulteriore attenzione con l'istituzione di elenchi di operatori presso le Prefetture di L'Aquila, Teramo e Pescara (le cd. *white-list*, per le quali si rinvia alle linee guida pubblicate sul S.O. n.186 alla GURI del 12 agosto 2010, p.42 e ss.).
Da questo punto di vista si può osservare come, sia pure attraverso la stratificazione di strumenti affermatisi attraverso vie parallele, sia venuta, tuttavia, a realizzarsi (in forza di una certa circolarità di principi) una sostanziale confluenza e convergenza di misure, che viene qui considerata come presupposto indefettibile per delineare un sistema di controllo antimafia destinato alle attività edilizie dei privati.

9.2 L'obbligatorietà delle informazioni, prevista dal citato Protocollo di legalità, è stata abbinata ad un meccanismo che dà rilievo all'esito di tali informazioni e ne traduce l'effettiva incisività nell'ambito del rapporto contrattuale privatistico.
E'opportuno rammentare, infatti, che nell'ambito del citato Protocollo di legalità e delle successive linee guida si prevede che le imprese aderenti si obbligano ad inserire nei contratti con i fornitori **clausole risolutive espresse** per le ipotesi di informazione interdittiva tipica emessa a carico degli stessi fornitori da parte della Prefettura competente, nonché in altri casi compresi il **mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria** e di mancata denuncia di richieste estorsive. In dette evenienze, pertanto, l'impresa non soltanto procede alla cancellazione del fornitore, cui si riferiscono le situazioni ostative, dalla propria *vendor list*, ma dà luogo all'immediato scioglimento del rapporto contrattuale.
L'introduzione di clausole contrattuali di salvaguardia rappresenta una *best practice* la cui applicazione, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata in Abruzzo, è condivisa dalle stesse amministrazioni pubbliche con le quali è stato previamente concertato il presente documento allo scopo di pervenire alla realizzazione di quella integrata e articolata "rete di sicurezza" di cui si è detto precedentemente. Si è ravvisata, perciò, l'esigenza che la concessione di contribuzioni economiche venga "incernierata" adeguatamente con le sottostanti pattuizioni privatistiche e, su tale piano, sia assistita da garanzie che corrispondano alla coerenza di tale disegno.
Pertanto, è necessario che le amministrazioni concedenti verifichino, nell'ambito delle procedure pubblicistiche connesse al riconoscimento delle contribuzioni economiche in discorso, che nei contratti di appalto venga inserita, oltre alla specifica clausola di tracciabilità finanziaria, una **specifica clausola antimafia**[11] in base alla quale:

[11] Si avverte che tale clausola è stata introdotta nello **schema di contratto-tipo**, disponibile sul sito www.commissarioperlaricostruzione.it
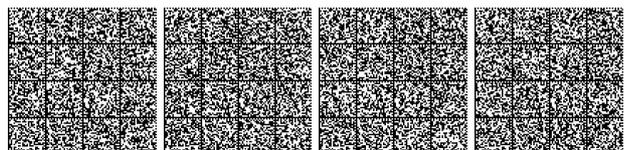
- il privato risulta legittimato ad attivare la risoluzione del contratto *ex* articolo 1456 c.c. nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva tipica;
- l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di un'informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, che siano colpiti da informazione antimafia interdittiva ovvero da **provvedimento di cancellazione** da una delle *white list* istituite in applicazione delle linee guida del 12 agosto 2010. In proposito, è bene ricordare che la grave violazione delle procedure di tracciamento, consistente nell'eseguire la transazione senza avvalersi degli intermediari bancari o postali, è suscettibile di determinare, alla stregua delle indicazioni fornite con le citate linee guida del 12 agosto 2010 (p.54), la cancellazione da una delle *white list*. Si ravvisa, pertanto, l'opportunità che, per una coerenza di sistema, l'inosservanza grave delle procedure di tracciamento venga valutata ai fini del rilascio di informazioni a carattere interdittivo a carico di qualsivoglia operatore che non sia iscritto negli elenchi prefettizi.

9.3 E' opportuno chiarire che l'introduzione della clausola suddetta non determina, né in capo al soggetto privato appaltante, né in capo all'impresa appaltatrice per quanto riguarda i rapporti *a valle*, l'obbligo di richiedere il rilascio di alcuna documentazione antimafia alla Prefettura competente[12]. Per ciò che riguarda l'impresa appaltatrice vale qui rilevare come l'obbligo in questione sia peraltro escluso nel caso in cui il fornitore o il subcontraente risulti iscritto in uno degli appositi "elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso", istituiti presso le Prefetture di L'Aquila, Teramo e Pescara.

Si conferma, per i rapporti contrattuali in corso, l'indicazione fornita con riguardo alla clausola di tracciabilità finanziaria, laddove è stata suggerita l'opportunità che l'integrazione contrattuale volta a rendere traducibile nel regolamento tra le parti gli effetti dell'eventuale interdittiva antimafia sia oggetto di un'**autonoma pattuizione** in forma

[12] Quanto affermato nel testo fa salvi i casi in cui l'impresa aderente al Protocollo di legalità Confindustria, nelle fattispecie sopra soglia evidenziate nel paragrafo **9.1**, abbia assunto un preciso impegno obbligandosi alla preventiva richiesta di documentazione antimafia. Ciò va, tuttavia, necessariamente contemperato con il criterio di funzionamento delle *white list*, **che prescinde dalla richiesta di informazione prefettizia**, in quanto i relativi accertamenti sono da considerarsi incorporati nella stessa iscrizione dell'operatore economico.

scritta, da portare a conoscenza dell'amministrazione concedente a cura e nell'interesse dello stesso beneficiario.
Nei casi in cui l'iniziativa del privato per l'adeguamento del rapporto contrattuale con il proprio appaltatore non vada a buon fine per l'indisponibilità dell'impresa, sussiste l'interesse pubblico a darne informazione alla Prefettura competente. Qualora, infatti, si tratti di impresa che aderisce al Protocollo di legalità con Confindustria, più volte citato, è palese l'esigenza che la circostanza venga segnalata, per il tramite della stessa Prefettura, alla Associazione territoriale di appartenenza dell'impresa, quantomeno per le valutazioni e le conseguenti misure di natura autoregolamentare.
Valgono, poi, in proposito le osservazioni svolte al paragrafo **8.1**, in merito all'interesse del privato di attivare, nei casi in discorso, i rimedi rescissori necessari in presenza dell'impossibilità di proseguire i lavori e di portare a termine il "programma contrattuale".

Indicazioni relative all'indirizzo dell'attività di controllo

10. Si è appena detto al paragrafo precedente come non occorra che il privato o l'impresa richiedano formalmente alla Prefettura competente il rilascio di informazioni antimafia. Tale indicazione tiene conto e tende a valorizzare "risorse di sistema" che rendano più fluidi i percorsi amministrativi e, al tempo stesso, sgravino i privati da oneri non necessari. Infatti, con l'allegazione del contratto di appalto, l'amministrazione concedente e, per l'effetto, il sistema di gestione pubblica delle domande di contributo economico, che fa perno anche sul data-base della Struttura Tecnica di Missione, viene in possesso dell'elemento informativo necessario all'attivazione della fase di controllo- consistente nell'identificazione dell'impresa che ha assunto l'appalto- ed è in ogni momento in condizione di corrispondere ad esigenze informative espresse dalle strutture e dagli organismi deputati: Gruppo Interforze, GICER, Centro Operativo DIA, ecc.
Per ciò che attiene poi ai partners economici dell'appaltatore, in particolare ai fornitori e prestatori di servizi cosiddetti "sensibili", il problema tende ad essere trasferito e risolto a monte, e cioè, come si è rilevato, attraverso l'istituzione delle *white list.*
Vi è poi una valutazione di fondo, che attiene alla "sostenibilità amministrativa" di un sistema che imperniasse la fase dei controlli antimafia e ne facesse discendere l'attivazione dalle migliaia di richieste di informazioni provenienti dalle minuscole "stazioni appaltanti" in cui sarebbero costretti a trasformarsi, loro malgrado, i privati che hanno in gestione i singoli interventi di ricostruzione. Sono del tutto evidenti i rischi di entropia, come altrettanto evidente è il disagio che gli stessi diretti interessati finirebbero col subire senza un reale beneficio di sistema.

10.1 Su un piano collaterale vi è poi da considerare la necessità che l'attività di controllo, onde non risultare dispersiva a fronte della notevole dimensione e complessità
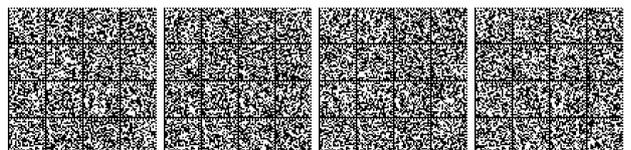
dell'impegno, concentri i suoi sforzi su specifici filoni d'interesse collegati alla possibilità che i lavori della ricostruzione attraggano il prevedibile interesse delle consorterie criminali, determinando tentativi di inserimento perseguiti attraverso sofisticate forme di schermatura giuridico-finanziaria di difficile rilevazione.
In questo quadro appare giuocare un ruolo decisivo e strategico **l'attività di *intelligence* investigativa** che nel modello Abruzzo resta sostanzialmente affidata al Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e Ricostruzione (GICER), che opera in stretto raccordo con la Sezione Specializzata di questo Comitato istituita presso la Prefettura di L'Aquila.
In particolare il GICER, in forza del decreto ministeriale istitutivo del 3 settembre 2009, svolge compiti di monitoraggio e di analisi delle informazioni concernenti, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), i trasferimenti di proprietà di immobili e di beni aziendali, al fine di verificare eventuali attività di riciclaggio ovvero concentrazioni o controlli da parte di organizzazioni criminali. Tale attribuzione del GICER appare suscettibile di interessante sviluppo, ove si pensi che le attività di ricostruzione possono indurre il rischio sia di forme di migrazione da parte di imprese a partecipazione criminale, dirette ad acquisire nel *business* delle ricostruzione consistenti spazi di mercato, sia di interferenze mafiose nel capitale sociale di altre compagini aziendali attraverso mimetiche iniziative finanziarie.
E' evidente che questo specifico filone di attività presuppone **un attento monitoraggio dei subentri** negli organi sociali, nella titolarità delle imprese individuali, ma soprattutto nelle quote sociali, essendo, come noto, la struttura della società di capitali quella che meglio consente la "spersonalizzazione" dell'apporto societario di origine criminale.

10.2 Si è detto della necessità di considerare la sicurezza antimafia parte di un concetto più ampio, all'interno del quale si collocano anche forme collaterali di controllo su aspetti concorrenti della sicurezza.
Vi sono, infatti, ambiti nei quali i comportamenti illegali o di grave irregolarità posti in essere dall'impresa determinano non solo lo scadimento del profilo reputazionale e un'attenuazione dell'elemento fiduciario, ma possono senz'altro essere considerati sintomi rivelatori di una più grave compromissione dell'impresa.
In tali casi gli accertamenti intervenuti possono rivelarsi in un ampio quadro di analisi sintomatici e significativi anche sul piano dell'antimafia, nel senso che su di essi può oggettivamente fondarsi il giudizio probabilistico circa il fatto che l'impresa, in maniera anche indiretta, sia condizionata dalla criminalità o sia da considerarsi strumentale rispetto ad interessi ed attività criminose.
Appare opportuno richiamare in proposito la disposizione di cui all'articolo 5 del d.m. del 14 marzo 2003, secondo la quale le attività di monitoraggio dei Gruppi Interforze si avvalgono degli esiti **degli accessi ispettivi sui cantieri** per la verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, nonché delle misure relative alla sicurezza fisica dei lavoratori.
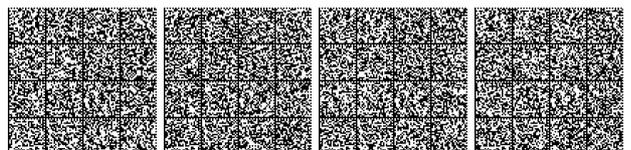
In quest'ottica è da considerarsi irrinunciabile, ai fini dell'accertamento di situazioni di inquinamento mafioso, l'apporto informativo proveniente dalle ispezioni *in situ*.
In considerazione dell'ampiezza e complessità di siffatta attività di controllo, si ravvisa l'utilità di istituire una forma di sussidiarietà tra i Gruppi Interforze delle diverse Prefetture interessate, nel senso che gli accessi ispettivi potranno essere eseguiti anche in deroga alla competenza territoriale, secondo un articolato programma di lavoro dei GG.II. che potrà essere concordato tra le sedi interessate e, quindi, approvato e reso esecutivo dal Prefetto della Provincia di L'Aquila in ragione dei compiti di coordinamento e di indirizzo unitario conferitigli dall'articolo 16, comma 1, del d.l. 39/2009, convertito dalla legge 77/2009.

10.3 Nelle linee guida del 12 agosto 2010 sono contenute disposizioni di carattere derogatorio della competenza territoriale, secondo le quali l'esito finale degli accertamenti che portano al rilascio delle informazioni di cui all'articolo 10 del d.P.R. 252/1998 viene accentrato e devoluto al Prefetto della Provincia di L'Aquila, in considerazione del quadro più ampio di elementi di cui detta Autorità, che è al centro del "modello Abruzzo", è in grado in effetti di disporre.
Nel confermare tale linea di indirizzo, si coglie l'occasione per fornire alcune puntualizzazioni che tendono ad evitare discrasie applicative.
In effetti con il "modello Abruzzo" il procedimento di rilascio delle informazioni risulta, per così dire, sottoposto a una forma di scansione in due fasi[13]: **la prima** tende a verificare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art.10 citato, comma 7 lettere a) e b), e consiste nel riscontro dei dati SDI corroborato dalla consultazione, da parte delle Forze di polizia, delle risultanze del casellario giudiziario e dei carichi pendenti; l'accertamento dell'insussistenza di cause ostative riconducibili alle citate disposizioni è condizione sufficiente per il rilascio di una "liberatoria"; **la seconda** tiene conto della maggiore complessità degli accertamenti *ex* lettera c) del citato art.10; qualora tali accertamenti risultino ancora in corso, come frequentemente accade, il rilascio della "liberatoria" di cui si è detto non è conclusivo dell'intero *iter*, ma rappresenta, piuttosto, un primo *step* procedimentale.
L'accentramento operato con la direttiva del 12 agosto 2010 riguarda entrambe le fasi indicate; sicché, il Prefetto di L'Aquila, sulla scorta degli elementi forniti dalla Prefettura in cui ha sede l'operatore economico sul conto del quale è in corso l'accertamento, provvederà ad emettere anche la cd. "liberatoria" provvisoria. Si raccomanda che la Prefettura referente

[13] La scansione in due fasi del procedimento di accertamento ha finalità acceleratorie; pertanto, laddove si valuti che non emergono elementi sintomatici meritevoli di approfondimento *ex* lettera c) dell'art.10 d.p.R. 252/1998, viene a scemare la necessità pratica di tale distinzione; in tali evenienze, al contrario, si valuterà di rilasciare un'informazione antimafia che rappresenti esaustivamente i diversi momenti dell'accertamento (cfr. linee guida del 12 agosto 2010, S.O. n.187 della GURI, pagina 12). Peraltro, il rilascio di una informazione antimafia "liberatoria" non determina, a fronte di nuove e diverse risultanze, **alcuna consumazione del potere di accertamento del prefetto.**
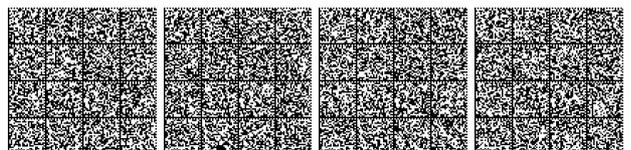
trasmetta celermente gli elementi di cui sopra informando il Prefetto di l'Aquila se siano in corso accertamenti *ex* lettera c) dell'art.10 citato e sulla scorta di quali elementi, avendo cura di coinvolgere immediatamente in tali specifici approfondimenti il competente C.O. della DIA al fine di realizzare la più completa condivisione del materiale informativo.
Si raccomanda, altresì, che con la trasmissione degli ulteriori elementi la Prefettura referente rimetta una propria valutazione circa il grado di significatività e la pregnanza degli elementi di carattere indiziario, fermo restando che la determinazione conclusiva rimane in capo al Prefetto di L'Aquila in ragione di una visione più completa e panoramica del materiale informativo.
E' proprio in forza di tale considerazione che il Prefetto di L'Aquila potrà anche valutare se risponda ad opportunità il rilascio della "liberatoria" quando si siano già evidenziati elementi ancora suscettibili di affinamento e tuttavia tali da rendere plausibile che la seconda fase di accertamento possa concludersi con l'emanazione di un provvedimento interdittivo.

Considerazioni conclusive

11. Il sistema di controllo descritto si impernia sul **coordinamento orizzontale** delle Istituzioni pubbliche e degli altri soggetti coinvolti, tra i quali, per le motivazioni esposte, assumono particolare rilievo le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. di categoria per l'azione sinergica e la collaborazione che possono senz'altro offrire sotto molteplici aspetti, e in particolare.

- nella divulgazione e conoscenza delle linee guida e delle *best practices* indicate;
- nel prestare assistenza e consulenza, attraverso le loro articolazioni territoriali alle imprese che ne facciano richiesta (eventualmente istituendo punti di *customer care* accessibili anche telematicamente) e, in particolare, nel dare supporto alle PMI che abbiano difficoltà di gestione degli adempimenti loro ascritti, soprattutto relativi al rispetto delle procedure di tracciamento finanziario;
- nella sensibilizzazione delle imprese affiliate, al fine di orientare le scelte dei propri *partners* commerciali ai criteri di responsabilità, affidabilità e sicurezza che sono stati menzionati nel presente documento;
- nell'incrementare l'attenzione verso la "qualità globale" dell'opera, che è in stretta correlazione con i processi di controllo della qualità dei materiali da costruzione, della sicurezza fisica del cantiere, della trasparenza e regolarità delle attività di reclutamento della manodopera, dell'osservanza della normativa contributiva, assicurativa e fiscale.

Appare evidente che le attività di controllo congegnate secondo un modello di "rete integrata" presuppongono un monitoraggio degli effetti in grado di indirizzare i processi secondo gli obiettivi indicati e, all'occorrenza, di promuovere la reingegnerizzazione di talune fasi in relazione alle criticità evidenziatesi in sede applicativa.
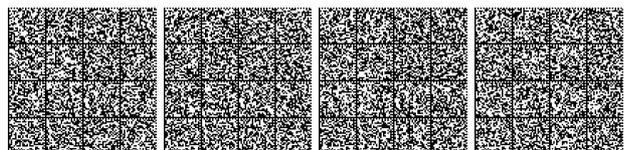
Si delinea, pertanto, una forma di *policy* dei controlli antimafia ad andamento ciclico, che vede interessata principalmente la Sezione Specializzata di questo Comitato nelle sue peculiari funzioni di "cabina di regia" in grado di:

- effettuare valutazioni periodiche sull'impatto delle disposizioni impartite con il presente documento e, in generale, sulla funzionalità del sistema di controllo;
- proporre, in base a tale metodologia di lavoro, i correttivi e le integrazioni che si ravvisino necessari, anche apportando, in caso di urgenza, ogni utile miglioramento, informandone questo Comitato;
- sviluppare rapporti di collaborazione con le Associazioni territoriali rappresentative delle imprese interessate ai lavori di ricostruzione e con le OO.SS. di categoria al fine di incrementare con tali soggetti il legame fiduciario e di migliorare, conseguentemente, la loro partecipazione attiva alla funzionalità generale del sistema di controllo.

Si conferma, infine, l'esigenza che tale articolato sistema di controllo venga adeguatamente sorretto in termini di risorse strumentali e umane, in ragione dello sforzo organizzativo e amministrativo che verrà richiesto ai vari soggetti delle attività di controllo, e, *in primis*, alla Prefettura della provincia di L'Aquila anche in considerazione dei compiti di coordinamento e indirizzo unitario che le pertengono in materia per disposto legislativo.

10A15677

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione della deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2010 da parte del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto recante: «Bando per progetti sul territorio nazionale potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300».

È stata pubblicata sui siti WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it), del Ministero dello sviluppo economico (http://www.sviluppoeconomico.it) e del Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.politichecomunitarie.it).

La Deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2010 recante «Bando per progetti sul territorio nazionale, potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300» relativamente al finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE, con il termine di presentazione delle domande per il giorno 9 febbraio 2011.

10A15624

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 dicembre 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3260
Yen	111,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,218
Corona danese	7,4498
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85185
Fiorino ungherese	272,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7098
Zloty polacco	3,9798
Nuovo leu romeno	4,2935
Corona svedese	9,0223
Franco svizzero	1,2738
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8925
Kuna croata	7,3878
Rublo russo	40,7185
Lira turca	2,0371
Dollaro australiano	1,3428
Real brasiliano	2,2640
Dollaro canadese	1,3358
Yuan cinese	8,8252
Dollaro di Hong Kong	10,3124
Rupia indonesiana	11976,33
Rupia indiana	60,1236
Won sudcoreano	1533,35
Peso messicano	16,4795
Ringgit malese	4,1524
Dollaro neozelandese	1,7976
Peso filippino	58,737
Dollaro di Singapore	1,7427
Baht tailandese	39,982
Rand sudafricano	9,0581

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15627

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 20 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 dicembre 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3147
Yen	110,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,265
Corona danese	7,4499
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84620
Fiorino ungherese	274,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	3,9966
Nuovo leu romeno	4,2915
Corona svedese	8,9860
Franco svizzero	1,2698
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8605
Kuna croata	7,3843
Rublo russo	40,4550
Lira turca	2,0470
Dollaro australiano	1,3232
Real brasiliano	2,2466
Dollaro canadese	1,3316
Yuan cinese	8,7750
Dollaro di Hong Kong	10,2258
Rupia indonesiana	11886,00
Rupia indiana	59,7140
Won sudcoreano	1517,48
Peso messicano	16,3115
Ringgit malese	4,1372
Dollaro neozelandese	1,7718
Peso filippino	58,467
Dollaro di Singapore	1,7315
Baht tailandese	39,681
Rand sudafricano	8,9648

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15628
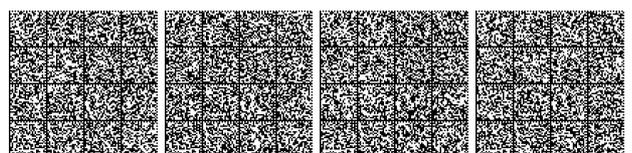
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 21 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 dicembre 2010

Dollaro USA	1,3155
Yen	110,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,258
Corona danese	7,4507
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85030
Fiorino ungherese	275,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9940
Nuovo leu romeno	4,2888
Corona svedese	8,9795
Franco svizzero	1,2613
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8620
Kuna croata	7,3864
Rublo russo	40,4468
Lira turca	2,0479
Dollaro australiano	1,3183
Real brasiliano	2,2349
Dollaro canadese	1,3410
Yuan cinese	8,7598
Dollaro di Hong Kong	10,2264
Rupia indonesiana	11894,14
Rupia indiana	59,5000
Won sudcoreano	1516,74
Peso messicano	16,3017
Ringgit malese	4,1173
Dollaro neozelandese	1,7666
Peso filippino	58,342
Dollaro di Singapore	1,7277
Baht tailandese	39,675
Rand sudafricano	8,9584

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15629

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 22 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 dicembre 2010

Dollaro USA	1,3112
Yen	109,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,280
Corona danese	7,4521
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84920
Fiorino ungherese	276,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7098
Zloty polacco	3,9928
Nuovo leu romeno	4,2853
Corona svedese	8,9812
Franco svizzero	1,2502
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8715
Kuna croata	7,3914
Rublo russo	40,2825
Lira turca	2,0355
Dollaro australiano	1,3143
Real brasiliano	2,2246
Dollaro canadese	1,3322
Yuan cinese	8,7144
Dollaro di Hong Kong	10,1980
Rupia indonesiana	11856,37
Rupia indiana	59,1315
Won sudcoreano	1510,27
Peso messicano	16,1933
Ringgit malese	4,0985
Dollaro neozelandese	1,7650
Peso filippino	57,958
Dollaro di Singapore	1,7168
Baht tailandese	39,552
Rand sudafricano	8,9211

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15630

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Furto di biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"VIVERE ALLA GRANDE"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
684833	000	029
684834	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIARDARIO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
647268	000	059
647269	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
5827456	000	059
5828454	000	059
5828455	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
96870	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"L'EREDITA'

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
13527	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TANTI AUGURI"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
199427	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"OROSCOPO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
57596	000	149

10A15625

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto dell'Arciconfraternita di San'Antonio Abate, in San Severo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, è accertato il fine prevalente di culto all'Arciconfraternità di Sant'Antonio Abate, con sede in San Severo (Foggia).

10A15186

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - quadrimestre 2011

Con decreti direttoriali del 14.12.2010, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 21 dicembre 2010, sono stati dispensati i seguenti notai nati nel primo quadrimestre dell'anno 1936:

AGAPITO Rosaria Carmela, nata a Sambiase (CZ) il 19.2.1936, notaio residente nel Comune di Lamezia Terme (distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19.2.2011.

BELLINI Luigi, nato a Campobasso il 30.1.1936, notaio residente nel Comune di Bergamo (distretto notarile di Bergamo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30.1.2011.

BONI Piero, nato a Senigallia (AN) il 23.4.1936, notaio residente nel Comune di Almenno San Salvatore (distretto notarile di Bergamo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23.4.2011.

DE ROSA Luigi Enrico, nato a Genova il 21.1.1936, notaio residente nel Comune di Alghero (distretto notarile di Sassari), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21.1.2011.

CARIDI Paolo, nato a Voghera (PV) il 30.1.1936, notaio residente nel Comune di Voghera (distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30.1.2011.

CARUSI Emidio, nato a Pollutri (CH) l'1.2.1936, notaio residente nel Comune di Rivoli (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1.2.2011.

CAVANDOLI Stanislao, nato a Sabbioneta (MN) il 6.2.1936, notaio residente nel Comune di Mantova (distretto notarile di Mantova), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6.2.2011.

CICOGNA Zeno, nato a Verona il 20.4.1936, notaio residente nel Comune di Verona (distretto notarile di Verona), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20.4.2011.

FACCIOLI Pasquale, nato a Vibo Valentia (CZ) il 7.4.1936, notaio residente nel Comune di Vibo Valentia (distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7.4.2011.

GRASSI Antonino, nato a Guardia Lombardi il 29.2.1936, notaio residente nel Comune di Osimo (distretto notarile di Ancona), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 29.2.2011.

GUERRINI Angelo, nato a Conselice (RA) il 20.3.1936, notaio residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20.3.2011.

LAZZARA Salvatore, nato a Catania l'1.1.1936, notaio residente nel Comune di Catania (distretto notarile di Catania), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1.1.2011.

MASCOLO Massimo, nato a Firenze il 6.4.1936, notaio residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6.4.2011.

LICENZIATI Maurizio, nato a Roma il 25.1.1936, notaio residente nel Comune di Monte San Savino (distretto notarile di Arezzo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25.1.2011.

MAZZUCCO Luigi, nato a Torino l'8.2.1936, notaio residente nel Comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8.2.2011.

MORELLO Oreste, nato a Palermo il 21.4.1936, notaio residente nel Comune di Palermo (distretto notarile di Palermo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21.4.2011.

NICOLETTI Giovanna, nata a Rimini (CZ) il 10.4.1936, notaio residente nel Comune di Rimini (distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10.4.2011.

NOSARI Mariafranca, nata a Bergamo il 31.3.1936, notaio residente nel Comune di Grumello del Monte (distretto notarile di Bergamo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31.3.2011.

PARISIO Sergio, nato a Napoli il 31.1.1936, notaio residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31.1.2011.

PISCIOTTA Claudia, nata a Messina il 18.4.1936, notaio residente nel Comune di Luino (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18.4.2011.

SAGUATO Giovanni, nato a Diano Marina il 22.3.1936, notaio residente nel Comune di Imperia (distretti notarili riuniti di Imperia e Sanremo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22.3.2011.

SEMI Maria Luisa, nata a Venezia il 19.2.1936, notaio residente nel Comune di Venezia (distretto notarile di Venezia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19.2.2011.

SEMINARA Giuseppe, nato a Catania il 19.1.1936, notaio residente nel Comune di Catania (distretto notarile di Catania), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19.1.2011.

SGOLACCHIA Dalmazio, nato a Castelfidardo il 5.1.1936, notaio residente nel Comune di Senigallia (distretto notarile di Ancona), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5.1.2011.

STAME Federico, nato a Bologna il 7.3.1936, notaio residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7.3.2011.

TAFURI Antonio, nato a Napoli il 5.1.1936, notaio residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5.1.2011.

TOMEZZOLI Gianfranco, nato a Verona il 29.4.1936, notaio residente nel Comune di Verona (distretto notarile di Verona), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 29.4.2011.

VENTURA Mario, nato a Troia (FG) il 24.4.1936, notaio residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24.4.2011.

10A15604

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Niglumine» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 250 del 25 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario NIGLUMINE soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102389018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102389020.

Titolare A.I.C.: BIO 98 Srl con sede in Milano - via L. Frapolli 21 - codice fiscale 01853641205.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB - A.2.b - Cambio nome della specialità medicinale.

Si autorizza la modifica della denominazione:

da «Niglumine»;

a «Equimine».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua ubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15178

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Porsilis M Hyo»

Provvedimento n. 254 del 29 novembre 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0158/001/II/002.

Specialità medicinale per uso veterinario PORSILIS M Hyo.

Tutte le confezioni (A.I.C. n. 103769).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi SNC - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - Codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: compatibilità dell'uso concomitante con Porsilis PRRS.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la compatibilità tra il vaccino Porsilis M Hyo e il vaccino Porsilis PRRS. Tale modifica impatta sul sommario ed il foglietto illustrativo alle seguenti voci:

reazioni avverse (frequenza e gravità);

interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione;

posologia e via di somministrazione;

incompatibilità (Non miscelare con altri medicinali veterinari con l'eccezione di Porsilis PRRS);

periodo di validità (Dopo miscelazione con Porsilis PRRS: 1 ora "a temperatura ambiente").

La validità ora autorizzata è la seguente: 3 anni.

Dopo prima apertura: 3 ore.

Dopo miscelazione con Porsilis PRRS: 1 ora (a temperatura ambiente).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A15179

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxipan Mix»

Provvedimento n. 244 del 19 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DOXIPAN MIX.

Confezioni:

Doxipan Mix sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102617014;

Doxipan Mix sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 102617026;

Doxipan Mix 100 sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102617038.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. con sede in viale Corassori, 62 - 41100 Modena - Codice fiscale 04515040964.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica delle precauzioni per la conservazione.

Variazione tipo II: modifica dei tempi di attesa esclusivamente per il medicinale per uso veterinario «Doxipan 100».

Si autorizza la variazione riguardante il punto 6.4 dell'SPC e il punto 11 del foglietto illustrativo, speciali precauzioni per la conservazione:

da: «conservare in luogo asciutto a temperatura inferiore a 25°C»;

a: «questo medicinale veterinario non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Dopo prima apertura tenere il sacco ben chiuso per proteggere il medicinale veterinario dall'umidità e dalla luce».

Si autorizza inoltre, esclusivamente per la confezione «Doxipan Mix 100» (sacco da 25 *Kg)*, la modifica dei tempi di attesa per carni e visceri da 12 a 9 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15180

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Filarive»

Decreto n. 123 del 19 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario FILARIVE compresse masticabili per cani.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede in 13ème Rue - L.I.D. BP 27 Carros Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l., con sede in Milano, via Caldera, 21, codice fiscale 06802290152.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: officina Virbac 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 blister da 6 compresse per cani taglia toy - A.I.C. n. 104199017;

2 blister da 6 compresse cad. per cani taglia toy - A.I.C. n. 104199029;

8 blister da 6 compresse cad. per cani taglia toy - A.I.C. n. 104199031;

1 blister da 6 compresse per cani taglia piccola - A.I.C. n. 104199043;

2 blister da 6 compresse cad. per cani taglia piccola - A.I.C. n. 104199056;

8 blister da 6 compresse cad. per cani taglia piccola - A.I.C. n. 104199068;
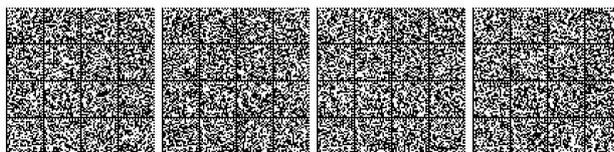
1 blister da 6 compresse per cani taglia media - A.I.C. n. 104199070;

2 blister da 6 compresse cad. per cani taglia media - A.I.C. n. 104199082;

8 blister da 6 compresse cad. per cani taglia media - A.I.C. n. 104199094;

1 blister da 6 compresse per cani taglia grande - A.I.C. n. 104199106;

2 blister da 6 compresse cad. per cani taglia grande - A.I.C. n. 104199118;

8 blister da 6 compresse cad. per cani taglia grande - A.I.C. n. 104199120.

Composizione: una compressa contiene:

	toy 300 mg	piccola 600 mg	media 1.200 mg	grande 2.400 mg
principio attivo:				
invermectina	35,7 µg	74,4 µg	142,8 µg	285,6 µg
praziquantel	29,1 mg	58,1 mg	116,3 mg	232,6 mg
pirantel embonato	83,8 mg	167,7 mg	335,2 mg	670,4 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della filariosi cardiopolmonare attraverso l'eliminazione degli strati larvali tissutali delle larve di Dirofilaria immitis da un mese dalla infezione. Per il trattamento ed il controllo degli ascaridi (toxacara canis, Toxascaris leonina), anchilostomi (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Abcylostoma braziliense), e cestodi (dipilidium caninum, Taenia pisiformis).

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15181

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Porsilis PRRS».

Variazione di Mutuo riconoscimento con procedura n. UK/V/0145/001/II/007
Provvedimento n. 249 del 25 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «PORSILIS PRRS».

Tutte le confezioni (A.I.C. n. 103183).

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.L. con sede in Via Fratelli Cervi SNC - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano), Codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: compatibilità dell'uso concomitante con Porsilis M Hyo.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la compatibilità tra il vaccino Porsilis PRRS ed il vaccino Porsilis M Hyo. Tale modifica impatta sul Sommario e sul Foglietto Illustrativo alle seguenti voci:

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione;

Posologia e vie di somministrazione;

Incompatibilità;

«Non miscelare con altri medicinali veterinari con l'eccezione del diluente fornito per l'uso con il prodotto o di Porsilis M Hyo»

Periodo di validità

«Dopo ricostituzione con Porsilis M Hyo: 1 ora a temperatura ambiente»

La validità ora autorizzata è la seguente:

Vaccino liofilizzato: 12 mesi (dopo conservazione da parte del produttore a ≤ - 20°C per una durata massima di 12 mesi)

Diluente: in flaconi di vetro, 4 anni e in flaconi in PET, 24 mesi

Dopo ricostituzione: 3 ore a temperatura ambiente.

Dopo ricostituzione con Porsilis M Hyo: 1 ora a temperatura ambiente.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A15182

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fiproline 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg» Soluzione Spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Provvedimento n. 253 del 29 novembre 2010

Variazione di Mutuo Riconoscimento con procedura n. UK/V/0307/001-002-003-004/IB/002.

Specialità medicinale per uso veterinario «FIPROLINE 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg» Soluzione Spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Tutte le confezioni (A.I.C. n. 104068).

Titolare A.I.C.: Francodex Santé Animale con sede in 1ère Avenue - 2065 M - L.I.D. 06516 Carros (Francia).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica del periodo di validità.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da 18 mesi a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A15183
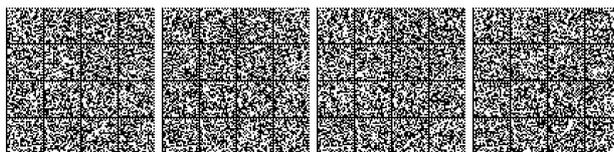
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbox 100 mg/ml».

Decreto n. 124 del 25 novembre 2010

Procedura decentrata n. FR/V/0206/002/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario MARBOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: società Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - Via Colleoni n.15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Ceva Sante Animale nello stabilimento sito in 10 Avenue de la Ballastière - 33500 Libourne (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104221015;

Scatola contenente 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104221027;

Scatola contenente 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104221039.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo: Marbofloxacina 100,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini e suini (scrofe)

Indicazione teraupetiche:

Bovini:

Trattamento terapeutico delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Histophilus somni

Trattamento terapeutico delle mastiti acute causate da ceppi di E. coli sensibili alla marbofloxacina durante il periodo di allattamento.

Scrofe:

Trattamento della sindrome MMA (metrite-mastite-agalassia) causata da ceppi batterici sensibili alla marbofloxacina.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovini:

Intramuscolare: carne e visceri: 3 giorni. Latte: 72 ore.

Sottocutanea: carne e visceri: 6 giorni. Latte: 36 ore.

Scrofe: Intramuscolare: Carne e visceri: 4 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A15184

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Sercoop - Società cooperativa», in Trieste

Con deliberazione n. 2328 decreto direttoriale 18 novembre 2010 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Sercoop - Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 13 maggio 1996, per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, piazza Goldoni n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A15156

REGIONE UMBRIA

Conferimento alla società Villa Valentina S.r.l., della concessione di acqua termale «Fonteserra», in Umbertide, e individuazione delle relative aree di salvaguardia.

Con determinazione dirigenziale n. 10503 del 7 dicembre 2010 alla Società Villa Valentina s.r.l., con sede in località Serra Partucci - 06019 Umbertide (Perugia), codice fiscale e partita iva n. 02730900541 - è stata conferita la concessione di acqua termale «Fonteserra», per la durata di anni 15, portata media annua di 3 l/sec, estensione paria a ha 20,25,73 e sono state individuate le relative aree di salvaguardia.

10A15207

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-305) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
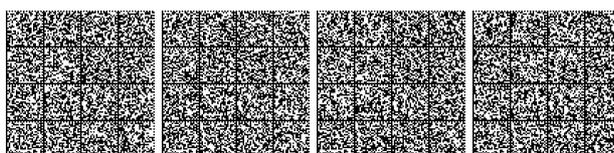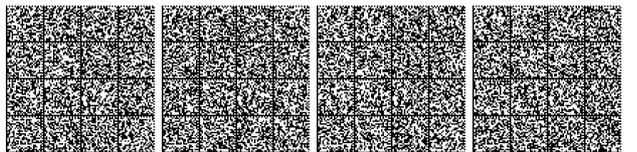
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.